# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

## 395<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

## MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA, indi del vice presidente SALVI

## INDICE GENERALE

| RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII   |
|---|
| RESOCONTO STENOGRAFICO 1-58   |
| ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)  |
| ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo). |

14 Maggio 2003

#### INDICE

| RESOCONTO SOMMARIO  | (743) GRILLO. – Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico  |  |  |
|---|---|--|--|
| RESOCONTO STENOGRAFICO  | (979) CUTRUFO ed altri. – Provvedimenti di  |  |  |
| CONGEDI E MISSIONI Pag. 1   | sostegno del settore della nautica da diporto<br>e del turismo nautico  |  |  |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-<br>DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-  | Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1956:  |  |  |
| NICO 2  | GRILLO (FI), relatore Pag. 4, 7, 12 e passim  |  |  |
| SUI CONTROLLI DELLE FORZE DEL-<br>L'ORDINE NELLE ADIACENZE DEI PA-<br>LAZZI DEL SENATO  | VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri . 5, 8, 12 e passim Donati (Verdi-U) 5, 8, 9 e passim Brutti Paolo (DS-U) 6, 19, 32   |  |  |
| PRESIDENTE  | Tirelli ( <i>LP</i> )   |  |  |
| SULL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA<br>CRIMINALITÀ NELLA PROVINCIA DI<br>SALERNO  | Lauro (FI)  |  |  |
| PRESIDENTE  | dei trasporti       19, 21         PELLEGRINO (UDC)       24         FABRIS (Misto-Udeur-PE)       27   |  |  |
| DISEGNI DI LEGGE  | Menardi (AN)  |  |  |
| Seguito della discussione:  |   |  |  |
| (1956) Disposizioni per il riordino e il rilan-   | Seguito della discussione:  |  |  |
| cio della nautica da diporto e del turismo nautico (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri) | (1606) Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (Approvato dalla Camera dei deputati) |  |  |
| (237) LAURO. – Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico   | (14) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo  |  |  |
| (536) PROVERA. – Norme in materia di nautica da diporto   |   |  |  |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Assemblea - Indice

14 Maggio 2003

| Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Disposizioni per il riconoscimento della funzione so- | Articoli 7 e 8  |  |  |
|--|---|--|--|
| ciale svolta dagli oratori e dagli enti che  |   |  |  |
| svolgono attività similari e per la valorizza-<br>zione del loro ruolo:  | , ,   |  |  |
| Presidente Pag. 34, 35, 37 e passim  | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12    |  |  |
| MAFFIOLI (UDC), relatore   | Articolo 13, proposta di stralcio, emendamenti e ordini del giorno 91         |  |  |
| PIROVANO ( <i>LP</i> )   | Articolo 14 ed emendamento  |  |  |
| BAIO DOSSI (Mar-DL-U)       37         FALCIER (FI)       39         D'Alì, sottosegretario di Stato per l'interno 35, 40, 41        | Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14 99 |  |  |
| CARRARA (Misto-MTL)  | Articolo 15 ed emendamenti 100  |  |  |
| DE PETRIS (Verdi-U)  | DIGEONO DI LEGGE N. 1606 14   |  |  |
| EUFEMI ( <i>UDC</i> )  | DISEGNO DI LEGGE N. 1606-14:  |  |  |
| SOLIANI (Mar-DL-U)         48           BETTAMIO (FI)         51   | Articolo 1 ed emendamenti 102   |  |  |
| Grillotti ( <i>AN</i> )  | Articolo 2 ed emendamento 105   |  |  |
| PAGANO (DS-U)  | Articolo 3 ed emendamento 106   |  |  |
| ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE<br>DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2003 55  | Articolo 4  |  |  |
| ALLEGATO A   | ALLEGATO B  |  |  |
| ALLEGATO A   | INSINDACABILITÀ   |  |  |
| DISEGNO DI LEGGE N. 1956:  |   |  |  |
| Ordine del giorno 59   | Deferimento di richieste di deliberazione 107                                 |  |  |
| Articolo 1 ed emendamenti 61   | DISEGNI DI LEGGE  |  |  |
| Articoli 2 e 3   | Trasmissione dalla Camera dei deputati 107                                    |  |  |
| Articolo 4 ed emendamenti  | Annunzio di presentazione 107   |  |  |
| Articolo 5 ed emendamento 78   |   |  |  |
| Articolo 6, emendamenti e ordine del giorno 79   | INTERROGAZIONI  |  |  |
| Emendamento tendente ad inserire un articolo   | Annunzio  |  |  |
| aggiuntivo dopo l'articolo 6 85  | Interrogazioni  |  |  |

395° SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

#### RESOCONTO SOMMARIO

## Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

### Sui controlli delle forze dell'ordine nelle adiacenze dei Palazzi del Senato

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Segnala che, rientrando a piedi in Senato dal lato di Corso Rinascimento, è stato energicamente bloccato da un agente delle forze dell'ordine e successivamente fatto passare, con atteggiamento altezzoso, solo previo riconoscimento. Chiede quindi alla Presidenza di verificare l'esistenza di un divieto di passaggio nelle immediate vicinanze dei Palazzi ed eventualmente rimuoverlo, nonché di sollecitare le forze dell'ordine ad atteggiamenti più rispettosi nei confronti sia dei parlamentari sia dei comuni cittadini, evitando episodi che, seppur minimi, comportano una immotivata limitazione della libertà personale. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Nel limite delle competenze che afferiscono al Senato, la Presidenza si attiverà nel senso sollecitato.

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

#### Sull'azione di contrasto alla criminalità nella Provincia di Salerno

FASOLINO (FI). Denuncia la gravissima aggressione subita in provincia di Salerno, durante l'espletamento delle sue funzioni, dal capitano dei carabinieri Giuseppe Genovese, cui rivolge gli auguri per una pronta guarigione. Sollecita quindi una maggiore attenzione del Governo sulla congruità del numero di appartenenti alle forze dell'ordine da inviare in quell'area per affrontare una microcriminalità sempre più pericolosa a causa del diretto coinvolgimento della camorra e, più recentemente, degli extracomunitari di origine slava.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa agli auguri indirizzati all'ufficiale dell'Arma e prende atto delle ulteriori comunicazioni.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

- (1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri)
- (237) LAURO. Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico
- (536) PROVERA. Norme in materia di nautica da diporto
- (743) GRILLO. Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
- (979) CUTRUFO ed altri. Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico

#### Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1956

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri, dopo la conclusione della discussione generale, sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G1.

GRILLO, *relatore*. È favorevole al suo accoglimento come raccomandazione, sebbene il suo contenuto non sia strettamente attinente a quello del disegno di legge.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sui relativi

14 Maggio 2003

emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1956 nel testo proposto dalla Commissione. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che sull'1.8 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONATI (*Verdi-U*). Illustra in particolare gli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.12 (testo corretto) che, nell'ambito della pur condivisibile semplificazione delle procedure, salvaguardano quelle volte a garantire la sicurezza e prevedono una specifica regolamentazione per la conduzione degli acquascooter. (*Applausi del senatore Zancan*).

BRUTTI Paolo (*DS-U*). L'emendamento 1.11 muove dall'esigenza di garantire la sicurezza e prevede per i natanti il ripristino dell'obbligo del certificato di sicurezza.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.12 (testo corretto), purché la senatrice Donati ne accetti una formulazione (v. *Allegato A*). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, rilevando, riguardo agli identici 1.10 e 1.11, che la direttiva 94/25/CE impone ai costruttori di garantire la sicurezza, per cui sono superflui ulteriori adempimenti.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il relatore.

DONATI (*Verdi-U*). Accoglie la modifica proposta dal relatore, che è comunque positiva nonostante riduca la portata restrittiva dell'emendamento.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.5 (identico all'1.6) e 1.7.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.8 è improcedibile.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 1.10 e 1.11.

TIRELLI (*LP*). Sottoscrive l'emendamento 1.12 (testo 2) evidenziando come la recente sciagura del lago di Garda confermi l'allarme sulla sicurezza della navigazione; sollecita pertanto il Governo ad incrementare i controlli per garantire il rispetto delle fasce di sicurezza. (*Applausi dal Gruppo LP*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). L'armonizzazione del turismo nautico con la sicurezza della navigazione, dei bagnanti e dei subacquei richiede una maggiore professionalizzazione nella conduzione dei natanti, il rafforzamento della cultura nautica e del rispetto delle regole, particolarmente

14 Maggio 2003

delle fasce di sicurezza e della distanza dalle boe, che andrebbe incrementata da 50 a 100 metri. Dichiara pertanto il voto favorevole sull'emendamento 1.12. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

Con distinte votazioni, il Senato approva l'emendamento 1.12 (testo 2) e respinge l'emendamento 1.14. Sono quindi approvati l'articolo 1 nel testo emendato, nonché gli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

DONATI (*Verdi-U*). Illustra l'emendamento 4.5, che prevede l'intesa con gli enti gestori per la segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

GRILLO, *relatore*. Gli emendamenti all'articolo 4 sono superflui, compreso il 4.5, il cui contenuto è desumibile dal complesso della normativa e pertanto dichiara parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.1 (con preclusione del 4.2) e la prima parte del 4.3 (con preclusione del 4.4).

DONATI (*Verdi-U*). Chiede all'Aula un voto favorevole su 4.5, che anche per evitare eventuali contenziosi specifica quanto il relatore considera implicito nella norma.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 4.5 a 4.8 e approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

GRILLO, relatore. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il parere del relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 5.1 e approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.0.1.

14 Maggio 2003

EUFEMI (*UDC*). Si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento 6.100, che prevede un chiarimento sull'esercizio della delega.

LAURO (FI). Illustra l'emendamento 6.101, che è disponibile a trasformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Invita il senatore Eufemi a ritirare l'emendamento 6.100. È favorevole alla trasformazione in ordine del giorno del 6.101, che potrebbe confliggere con le esigenze del federalismo. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

LAURO (FI). Trasforma l'emendamento 6.101 nell'ordine del giorno G6.100 (v. Allegato A).

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il parere del relatore e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Lauro.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.100 si intende ritirato, mentre gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 sono improcedibili.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 6.6 (identico al 6.7), 6.8, 6.9 e 6.10. È quindi approvato l'articolo 6.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 6.0.1.

Il Senato approva gli articoli 7 e 8.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.0.1 è improcedibile a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato approva gli articoli 9, 10, 11 e 12.

EUFEMI (UDC). Ritira l'emendamento 12.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e della proposta di stralcio, degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 13.103. Ricorda altresì che l'eventuale approvazione dell'emendamento 13.1000 (testo corretto) (v. Allegato A) precluderebbe tutte le altre proposte di modifica, le quali pertanto, se mantenute, si trasformerebbero in subemendamenti.

LAURO (FI). Condividendo l'emendamento 13.1000 (testo corretto) proposto dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, ritira la propo-

14 Maggio 2003

sta di stralcio e trasforma l'emendamento 13.103 nell'ordine del giorno G13.100. (v. Allegato A).

ALBERTI CASELLATI (FI). Ritira gli emendamenti a sua firma e l'ordine del giorno G13.1.

DONATI (Verdi-U). Ritira l'emendamento 13.6.

PEDRAZZINI (LP). Ritira l'emendamento 13.12.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 13.2 è decaduto.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento del Governo, che pur riguardando materia estranea all'oggetto del provvedimento, interpreta correttamente l'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 494 dello stesso anno, modificato dall'articolo 10 della legge n. 88 del 2001, in materia di concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno presentato dal senatore Lauro, che tuttavia potrebbe essere accolto come raccomandazione.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Accoglie l'ordine del giorno G13.100 come raccomandazione.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra all'emendamento 13.1000 (testo corretto).

LAURO (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia all'emendamento del Governo, sottolineando la coerenza della maggioranza rispetto ai programmi sottoposti agli elettori anche per quanto riguarda le misure a favore della nautica da diporto.

Il Senato approva l'emendamento 13.1000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 13. Conseguentemente risultano preclusi i restanti emendamenti.

GRILLO, *relatore*. Gli ordini del giorno G13.2 e G13.3 forniscono indicazioni già contenute nella formulazione usata dal Governo nell'emendamento 13.1000 (testo corretto).

LAURO (FI). Li ritira.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 14.1 e 14.0.1 sono improcedibili a seguito della parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato approva l'articolo 14.

395° Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Sottolinea che l'emendamento 15.100 risponde ad una segnalazione di carattere tecnico della Commissione bilancio ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Concorda con il relatore ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.100.

Il Senato respinge gli emendamenti 15.3 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 15.5), 15.2 e 15.7. Risulta invece approvato l'emendamento 15.100.

LAURO (FI). Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo all'articolo 15, richiama l'importanza della formazione professionale dei marittimi e sollecita al Governo iniziative nei confronti delle Regioni, cui spetta la competenza in materia.

Il Senato approva l'articolo 15 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DONATI (*Verdi-U*). I senatori Verdi condividono lo spirito del provvedimento ma si asterranno per la preoccupazione che il sostegno allo sviluppo della nautica da diporto si traduca in una pressione infrastrutturale sulle aree costiere (già fortemente compromesse dall'urbanizzazione e dal fenomeno dell'abusivismo) messa in atto peraltro con l'utilizzo delle procedure semplificate ed estremamente carenti dal punto di vista della tutela ambientale previste dalla legge obiettivo. Preoccupa inoltre il mancato accoglimento delle proposte di abrogazione di procedure di semplificazione riguardanti la sicurezza.

PELLEGRINO (UDC). L'apertura della nautica da diporto ad una fruizione di massa avrà positivi effetti sugli indici occupazionali del settore cantieristico e porrà con maggiore decisione il problema della creazione di porti turistici, in ordine alla quale è necessario garantire un maggiore coinvolgimento agli enti locali e l'adozione di procedure che, nel rispetto di una valutazione generale delle esigenze di tutela ambientale, permettano tuttavia di conseguire il risultato di realizzare le infrastrutture necessarie. Per tutti questi motivi, il Gruppo UDC voterà a favore del disegno di legge. (Applausi dal Gruppo UDC).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita voteranno a favore del disegno di legge. Nonostante le modifiche apportate al testo non appaiano tutte condivisibili, infatti, le misure previste consentono

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

un riordino dell'intera normativa in materia di nautica da diporto e ne rilanciano l'attività, finora riservata ad appassionati, con auspicabili effetti positivi sulla cantieristica nazionale. Il consenso della Margherita avrebbe potuto essere più forte se il provvedimento fosse stato supportato da maggiori risorse economiche al fine di assicurare che le incentivazioni di carattere produttivo e industriale non determinino le condizioni per una cattiva utilizzazione del patrimonio ambientale marino. Analoghe considerazioni riguardano la creazione degli approdi e della portualità, che non può essere disgiunta da un rigoroso rispetto del mare e delle coste, fondamentali risorse turistiche e produttive. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Dichiara il voto favorevole dei senatori dell'Udeur sul provvedimento, valutando positivamente la convergenza che si è registrata nel corso dell'*iter* parlamentare tra le forze politiche, a dimostrazione della capacità del Parlamento di operare costruttivamente laddove il Governo manifesti una disponibilità al confronto. Pur permanendo aspetti che meriterebbero una puntualizzazione, prevale l'esigenza di una tempestiva approvazione della normativa che assume grande rilevanza per il rilancio dell'industria nautica, contribuendo altresì positivamente al riordino normativo nonché alla semplificazione degli adempimenti e all'indicazione di nuove forme organizzative che possono creare occupazione, anche se occorre rimarcare la scarsità di risorse, soprattutto ai fini dell'adeguamento delle strutture portuali.

PEDRAZZINI (*LP*). Dichiara il voto favorevole della Lega sul provvedimento che rappresenta il primo passo di una riforma più generale del settore nautico in direzione in particolare di un adeguamento delle strutture turistiche portuali. Auspica pertanto che nei regolamenti attuativi o in altro provvedimento si tenga conto degli aspetti critici emersi.

MENARDI (AN). A nome del Gruppo dichiara il voto favorevole sul provvedimento che offre un risposta positiva alle attese del settore nautico, adeguando la legislazione italiana e quella dei Paesi concorrenti e, soprattutto, intervenendo in materia di adeguamento delle strutture costiere alle esigenze del turismo nautico. Peraltro, la delega al Governo di cui all'articolo 6 rappresenta l'occasione per tenere in considerazione le questioni emerse nel corso della discussione del provvedimento che avrebbero meritato un approfondimento. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

CICOLANI (FI). Forza Italia voterà a favore del disegno di legge che rappresenta un passo rilevante per il rilancio del settore della nautica da diporto e del turismo legato alla nautica. Peraltro, l'adeguamento del sistema delle infrastrutture e la possibilità di costruzione dei porti turistici favoriranno la scelta delle coste italiane rispetto agli altri Paesi del Mediterraneo. Elementi qualificanti del provvedimento, che è stato ulteriormente migliorato nel corso dell'esame del Senato, sono in particolare

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

l'ampliamento della categoria dei natanti, la delega al Governo per l'emanazione di un codice della nautica da diporto, la semplificazione delle procedure e l'eliminazione della tassa di stazionamento. (Applausi dal Gruppo FI).

## Presidenza del vice presidente SALVI

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Seppure limitato nella portata, essendo rinviata gran parte della normativa all'attuazione della delega conferita al Governo, e nonostante le limitazioni imposte dal ministro Tremonti, il provvedimento è molto atteso dal comparto della nautica e pertanto i Democratici di sinistra voteranno a favore dello stesso. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1956, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 237, 536, 743 e 979.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1606) Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (Approvato dalla Camera dei deputati)

(14) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del sottosegretario D'Alì, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,22, è ripresa alle ore 18,46.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri, dopo la conclusione della discussione generale, sono state svolte le repliche. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5ª Commissione permanente sul testo unificato, proposto dalla Commissione, e sui relativi emenda-

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

menti. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MAFFIOLI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.200 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.100.

DE PETRIS (Verdi-U). Ritira gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Mantiene gli emendamenti 1.101 e 1.102.

PIROVANO (*LP*). L'emendamento 1.101 tende ad eliminare il requisito delle intese con le confessioni religiose per il riconoscimento degli oratori, che invece costituiscono l'unica garanzia per la reciprocità del riconoscimento, per l'assenza di confusione tra aspetti religiosi ed istituzionali, per il riferimento ad una gerarchia, oltre ad evitare che religioni o addirittura delle sette possano usufruire di tutela legale e dei relativi finanziamenti. Gli oratori sono l'ultimo baluardo di un tentativo di socializzazione tra i giovani, non paragonabili ai centri sociali o alle cooperative, e pertanto il suo Gruppo voterà contro tale emendamento. (*Applausi dal Gruppo LP*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Sollecita il voto favorevole dell'Assemblea sull'emendamento 1.101, che richiama il principio costituzionale della libertà di culto dei cittadini, anche in senso negativo, e la dichiarazione dell'ONU del 1981, che riconduce alla libertà di coscienza la credenza non religiosa o non teistica quale il buddismo e l'ateismo.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 1.101, 1.102 e 1.200.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). L'importanza del provvedimento risiede nel riconoscimento della funzione educativa sotto il profilo sociale e relazionale svolta dagli oratori a favore dei giovani, soprattutto nelle aree del Nord del Paese ma con un'ampia diffusione in tutto il territorio nazionale, secondo le innovazioni legislative introdotte con la legge n. 285 del 1997 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, ma soprattutto con la generale riforma dello Stato socio-assistenziale, approvata quasi all'unanimità con la legge quadro n. 328 del 2000. L'oratorio svolge una funzione di valorizzazione della normalità dell'adolescenza e di prevenzione del disagio, attraverso la promozione del confronto, delle attività sportive e del sano divertimento; inoltre, il riferimento alle intese contenuto nell'articolo 1 ri-

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

chiama laicamente il principio stabilito dall'articolo 8 della Costituzione relativo a tutte le confessioni religiose. Per tali ragioni, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'articolo 1. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e UDC).

FALCIER (FI). L'articolo 1, su cui dichiara il voto favorevole, e più in generale il disegno di legge tendono a dare finalmente un riconoscimento istituzionale agli oratori, che svolgono su base volontaria una funzione altamente meritoria a favore del mondo giovanile, mentre la legislazione vigente prevede solo un riconoscimento ai fini fiscali. È inoltre opportuno il riferimento alla legge n. 328 del 2000, cosicché l'attività degli oratori parrocchiali e degli altri enti ecclesiastici è parificata a quella degli enti locali e, di fatto, qualificata come un servizio pubblico. (Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Carrara).

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

MAFFIOLI, relatore. Esprime parere contrario.

D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 2.100 ed approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

MAFFIOLI, relatore. Esprime parere contrario.

D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 3.100 ed approva gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARRARA (*Misto-MTL*). Dichiara il voto favorevole al disegno di legge che riconosce il ruolo svolto dagli oratori fin dal XVI secolo per la catechesi, l'istruzione, la socializzazione e la promozione di attività ludiche e sportive su tutto il territorio nazionale. Questi enti tutelano lo sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza e prevengono l'insorgere di patologie, coadiuvando la missione educativa delle famiglie e svolgendo una funzione sussidiaria delle istituzioni pubbliche, secondo i principi contenuti negli articoli 117 e 119 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni*).

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista voteranno contro il disegno di legge, ritenendo che altre leggi dello Stato siano sufficienti a garantire lo sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza, al di là delle scelte confessionali delle famiglie. Invece, nonostante le modifiche introdotte alla Camera dei deputati e al Senato rispetto al testo originario, anche a seguito della mobilitazione degli stessi giovani e delle associazioni non confessionali, la maggioranza tende a creare le basi per uno Stato etico, rendendo confessionali non solo la scuola ma anche il tempo libero dei ragazzi, in una visione peraltro centralista che depriva le Regioni della loro autonomia. Anche a costo di violare i principi costituzionali di uguaglianza e di laicità dello Stato, in tal modo la maggioranza paga il suo debito di riconoscenza alla Chiesa cattolica, dopo avere aderito alla richiesta di assumere nella pubblica amministrazione gli insegnanti di religione selezionati dal Vaticano e di finanziarie la scuola privata. (Applausi del senatore Gruosso).

DE PETRIS (Verdi-U). Grazie ad un articolato dibattito parlamentare, attraverso il richiamo all'articolo 1 della legge quadro sull'assistenza e della legge sui diritti dell'infanzia, il riconoscimento del ruolo degli oratori contenuto nel disegno di legge non è solo formale. È quindi auspicabile che proprio in base a tale provvedimento si possa pervenire ad un effettivo riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta nelle comunità locali da altre confessioni religiose con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, come l'Unione delle comunità ebraiche o la Chiesa Valdese. Soprattutto in taluni quartieri delle grandi città, gli oratori e gli enti similari come i centri sociali svolgono una funzione di assistenza alla famiglia e di aggregazione, non solo per prevenire il disagio, ma anche per creare un importante momento di confronto e di crescita. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi al provvedimento.

EUFEMI (*UDC*). Il Gruppo voterà convintamente a favore in quanto il provvedimento è un punto qualificante e riveste una notevole rilevanza politica. Consente infatti un cambiamento culturale, riconosce la libertà che ha sempre caratterizzato la vita degli oratori in opposizione al monopolio statale dell'educazione e la funzione che svolgono nella società a favore dei giovani. Gli oratori sono un luogo di accoglienza educativa, che favorisce la socializzazione dei giovani sulla base di valori positivi, ma rivestono anche una forte valenza intergenerazionale e di dialogo con il territorio. (*Applausi dai Gruppi UDC*, FI, AN e LP. Congratulazioni).

SOLIANI (*Mar-DL-U*). La grande importanza del provvedimento non risiede solo nel riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori, ma nella individuazione della formazione quale elemento centrale e bene primario del Paese e nella definizione di un modello di società civile laica e pluralista ma coesa, strutturata come una rete che valorizza l'autonomia. La comunità locale è il punto di riferimento essenziale degli oratori, uno

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

spazio dove gli adulti mettono a disposizione dei giovani il proprio tempo e il cui obiettivo primario è l'inclusione sociale; gli oratori rappresentano inoltre un luogo di incontro, all'insegna del mutuo riconoscimento in valori non economici ma di solidarietà come delineati nell'articolo 2 della Costituzione, particolarmente orientato alla formazione degli adolescenti e dei preadolescenti, che sono ormai considerati un problema piuttosto che la più importante risorsa sociale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e dei senatori Zavoli e Betta. Congratulazioni).

BETTAMIO (FI). In una fase storica nella quale la famiglia spesso non è in condizione di aiutare i giovani a crescere in una società globalizzata in rapido mutamento, tecnologicamente avanzata e multietnica, purtroppo dominata dall'egoismo e dall'indifferenza, gli oratori rappresentano un luogo di formazione e di aggregazione in grado di svolgere un ruolo determinante per ridurre il disagio sociale e sostenere coloro che vengono emarginati dal processo di cambiamento. Il Gruppo FI ritiene giusto riconoscere anche legislativamente la funzione sociale degli oratori e degli altri enti che svolgono attività similari, per cui voterà a favore del disegno di legge. (Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Carrara).

PIROVANO (*LP*). Annuncia il voto favorevole della Lega Padana, apprezzando la precisazione della necessità della sussistenza delle intese inserita all'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo LP*).

GRILLOTTI (AN). Il Gruppo voterà con piena convinzione in senso favorevole, in quanto gli oratori rappresentano le istituzioni più adatte a realizzare la sussidiarietà orizzontale prevista dalla legge n. 328 del 2000 e potrebbero anche contribuire a gestire quei servizi sociali sul territorio, che i comuni non sono più in grado di erogare essendosi esaurite le convenzioni con gli obiettori di coscienza. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

PAGANO (DS-U). Annuncia il voto favorevole del Gruppo, pur esprimendo perplessità sull'enfasi con cui alcuni senatori hanno voluto sottolineare la portata innovativa del disegno di legge, che invece si inquadra nella rete di interventi sociali realizzata grazie alla legislazione approvata nella precedente legislatura. Inoltre, le risorse finanziarie sono certamente insufficienti a risolvere i gravissimi problemi di cui soffrono gli oratori, come qualsiasi altra associazione giovanile. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Il Senato approva il testo unificato dei disegni di legge nn. 1606 e 14 con il seguente titolo: «Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo».

Assemblea - Resoconto sommario

14 Maggio 2003

PRESIDENTE. Dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 15 maggio.

La seduta termina alle ore 20,02.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

## Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32). Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

## Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Amato, Antonione, Baldini, Bianconi, Bobbio Norberto, Bongiorno, Bosi, Camber, Cortiana, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Firrarello, Guzzanti, Mantica, Pasinato, Ruvolo, Salzano, Saporito, Siliquini, Sudano, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, a Bruxelles, per la Convenzione europea; Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Bedin, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen; Bonatesta e Castagnetti, per attività dell'Assemblea parlamentare della organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa; Callegaro, per presiedere la Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di segretario con mansioni di ragioniere; Bastianoni, Betta, Maconi, Mugnai e Pontone, per una visita allo stabilimento dell'Alenia aeronautica di Torino; Bergamo, Marano, Michelini e Tunis, per attività della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Zanoletti, per partecipare ad un convegno sull'autotrasporto di fronte all'allargamento dell'Unione Europea; Pedrizzi, per un impegno istituzionale presso il Ministero delle attività produttive.

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

## Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

## Sui controlli delle forze dell'ordine nelle adiacenze dei Palazzi del Senato

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (*Misto-Com*). Signor Presidente, vorrei segnalare un episodio avvenuto poco fa, alle ore 16,05. Sono sceso da un taxi in corso Rinascimento e mi sono incamminato verso il Senato, passando all'esterno delle transenne. Sono stato fermato da alcuni agenti, che mi hanno comunicato, in modo sommario ed energico (uso volutamente queste parole), che era vietato transitare a piedi. Mi sono qualificato, ma ho dovuto mostrare il tesserino. L'atteggiamento dell'agente che mi ha fermato era chiaramente di sfida e, alla fine, di altezzosa concessione.

Ho parlato con alcuni responsabili, dai quali ho letteralmente strappato una risposta, che tardava a venire in modo chiaro e distinto, per cui avrebbero indicazioni di non far passare nessuno a piedi al di là delle transenne. Faccio presente che alle ore 16,05 non c'era alcuna manifestazione; anzi, per essere più esatti, non c'era anima viva. Trovo l'episodio grave; non è la prima volta che accade, ma è la prima volta che avviene quando non c'è nessuno.

Le chiedo di informarsi cortesemente circa il fatto che sia vero che esiste questo divieto, totalmente immotivato e, in caso affermativo, le chiedo di intervenire per farlo rimuovere.

La prego inoltre di operare affinché le disposizioni sulla sicurezza del Senato, totalmente legittime e necessarie, siano più consone alla situazione reale; altrimenti, si trasformano in episodi – piccoli ma sgradevoli – di limitazione della libertà del cittadino.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

Le chiedo infine di operare affinché il modo di fare delle forze dell'ordine sia più rispettoso non solo dei parlamentari, ma ancor più – mi permetto di dire – dei comuni cittadini.

Trovo l'episodio, per quanto minimo, veramente intollerabile. Le chiedo pertanto, se possibile, di intervenire per chiarire con precisione le ragioni di quanto ho appena riferito. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Tutto sarà fatto affinché sia chiarito l'episodio e le eventuali responsabilità, fermo restando che vi sono competenze che non afferiscono al Senato, ma alle autorità preposte alla sicurezza pubblica.

#### Sull'azione di contrasto alla criminalità nella provincia di Salerno

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per denunciare al Senato un gravissimo episodio accaduto nei giorni scorsi in provincia di Salerno. Ad Agropoli, il capitano dei carabinieri Giuseppe Genovese, nell'adempimento del proprio dovere, è stato selvaggiamente aggredito e ha riportato ferite molto gravi, per cui è stato ricoverato in prognosi riservata presso una struttura ospedaliera.

Nell'augurare all'ufficiale dell'Arma dei carabinieri una pronta e rapida guarigione, desidero riaffermare una questione di principio generale dibattuta oggi sia da parte degli organi inquirenti che degli investigatori in provincia di Salerno, e cioè la necessità che, dal contingente che il Governo è stato sollecito ad inviare nella regione Campania e che assomma a circa 1.500 uomini delle forze dell'ordine, alla provincia di Salerno venga ascritta una quota maggiore rispetto a quella attualmente assegnatale.

È infatti opinione comune, soprattutto nella procura presso il tribunale di Salerno, che in questo momento le esigenze generali di intervento nei confronti della microcriminalità e soprattutto della camorra nella provincia appaiono sottovalutate.

Nell'avviarmi a concludere, auspico, oltre all'aumento della citata quota di appartenenti alle forze dell'ordine per la provincia di Salerno, che l'attività investigativa, attualmente settorializzata, venga regionalizzata, in modo che vi sia un coordinamento generale tra le province della regione Campania.

Si verificano, infatti, episodi di criminalità organizzata particolarmente efferati; sono continui i furti nelle abitazioni, sia nelle ore diurne che in quelle notturne, sia in presenza dei legittimi proprietari sia in loro assenza, segno, questo, di grande professionalità nel delinquere.

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

È necessario, pertanto, non solo che le investigazioni siano indirizzate verso la camorra e la microcriminalità classica della provincia di Salerno e di tutta la regione Campania, ma soprattutto che si individuino i legami tra camorra e microcriminalità; in particolar modo, quella microcriminalità che in provincia di Salerno e nella regione Campania sta diventando grande criminalità, legata a gruppi di extracomunitari irregolari, per lo più di origine slava, che con le loro tecniche stanno cambiando il volto della criminalità nella regione Campania.

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, il Senato si associa agli auguri per il pronto ristabilimento dell'ufficiale dell'Arma dei carabinieri e prende atto della comunicazione che lei ha voluto fare in questa sede.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

- (1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri)
- (237) LAURO. Norme per le imbarcazioni d'epoca e di interesse storico e collezionistico
- (536) PROVERA. Norme in materia di nautica da diporto
- (743) GRILLO. Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico
- (979) CUTRUFO ed altri. Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico

#### Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1956

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 1956, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri, e nn. 237, 536, 743 e 979.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, devo rilevare che l'argomento trattato nell'ordine del giorno G1 mal si concilia con le questioni affrontate dal disegno di legge di riordino della nautica da diporto; tuttavia, credo che le indicazioni contenute in questo atto di indirizzo possano essere accolte come raccomandazione.

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1 non sarà posto ai voti.

Do lettura dei pareri espressi, rispettivamente, dalla 1a e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'emendamento 6.8, che sopprime il comma 7 dell'articolo 6, in conformità ad una delle osservazioni contenute nel parere che la 1ª Commissione ha reso sul disegno di legge in titolo, nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione sul disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga approvato l'emendamento 15.100.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.8, 6.0.1, 8.0.1, 14.1, 14.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 13.103, sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1956, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, degli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi illustrerò in particolare 1'1.7, 1'1.10 e 1'1.12, che si riferiscono alle procedure di semplificazione ai fini dell'accesso e dell'uso delle unità da diporto e alla nuova definizione di queste unità, che passano da 7,5 a 10 metri.

Con l'emendamento 1.7 chiediamo di sopprimere la nuova procedura relativa al certificato di sicurezza, che non condividiamo. Infatti, l'attuale formulazione proposta dalla Commissione comporta minore cautela per il certificato di sicurezza rispetto alla procedura vigente, che prevede visite periodiche alle imbarcazioni e visite occasionali se, a seguito di danni o modificazioni, siano mutate le condizioni di sicurezza e di navigabilità.

Nel nuovo articolo 13 della legge n. 50 del 1971, richiamato al comma 1 dell'articolo 1, è previsto il semplice rilascio di un certificato di sicurezza che attesta l'uso del mezzo. In generale, siamo favorevoli alle procedure di semplificazione, ad eccezione del tema della sicurezza, per la quale non possiamo permetterci semplificazioni o deroghe, soprattutto in vista di uno degli obiettivi del provvedimento, cioè l'incremento

395° Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

dell'accesso alla nautica da diporto e dunque del numero di cittadini che si indirizzeranno verso questo tipo di svago. Se il numero delle imbarcazioni tende ad aumentare e i controlli diminuiscono, si mettono a rischio i natanti e coloro i quali vogliono trascorrere le proprie ore di svago in mare.

L'emendamento 1.10 è simile, nel senso che prevede la soppressione, al comma 1, lettera *g*), dell'articolo 13, della legge n. 50 del 1971, ivi richiamato, delle norme che dispongono l'esclusione dei natanti dall'obbligo del certificato di sicurezza di cui al precedente articolo 12.

Un episodio gravissimo accaduto di recente sul lago di Garda ha riproposto la tematica dell'uso delle unità da diporto rispetto agli altri utenti del mare. Un sub che aveva regolarmente esposto la boa di segnalazione è stato falciato da un motoscafo mentre stava riemergendo dall'acqua. Dagli accertamenti in corso, parrebbe – siamo nel campo delle indagini – che alla guida del natante fosse una persona che aveva la patente da pochi giorni.

Questi episodi, una volta eliminato il certificato di sicurezza e con l'incremento del numero delle unità da diporto, saranno purtroppo destinati ad aumentare. Per questo motivo chiediamo la soppressione della lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1.

L'emendamento 1.12 si riferisce agli *acquascooter*, che nel provvedimento vengono equiparati agli altri natanti. Con il comma 3, lettera *a*), del nuovo articolo 13 della legge n. 50 del 1971, si stabilisce che entro un miglio dalla costa è possibile navigare su questo tipo di moto d'acqua, e mezzi similari, equiparandoli a pattini, sandolini, mosconi, pedalò e tavole a vela.

So perfettamente che esiste una normativa specifica, ma questa evidentemente non è sufficientemente restrittiva per l'uso degli *acquascooter*. Pertanto, con l'emendamento 1.12 propongo di aumentare le restrizioni nell'utilizzo di queste moto d'acqua, visto che navigano lungo le coste e stanno a diretto contatto con i bagnanti, quindi con persone che vogliono semplicemente passare del tempo in mare e che rischiano che la loro sicurezza venga messa in pericolo. In particolare nell'emendamento 1.12 si chiede di regolare restrittivamente la loro navigazione entro un miglio dalla costa e di richiedere, per la loro conduzione, la maggiore età e la patente nautica.

Mi rendo conto che questo scoraggerebbe l'uso degli *acquascooter*. Credo però che la pericolosità dell'uso di questi mezzi da parte di giovani più o meno inesperti, o semplicemente non consapevoli dei rischi che possono causare ad altri oltre che a loro stessi abbia provocato in passato diversi incidenti. Purtroppo, se si incentiva questo tipo di nautica senza adottare norme adeguate, non si aiuta la sicurezza dei bagnanti.

In questo senso, propongo dunque l'emendamento 1.12, restrittivo dell'uso di queste moto d'acqua. (Applausi del senatore Zancan).

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, chi ha seguito la discussione ricorderà che avevo formulato una osservazione relativa alla lettera *g*) dell'articolo 1, laddove viene modificata la natura dei natanti, stabi-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

lendo che possono avere lunghezza anche fino a 10 metri indipendentemente dalla potenza della loro motorizzazione.

Nel comma 2 di quest'articolo è stabilito che i natanti sono esclusi da alcuni obblighi. Oltre a quello dell'iscrizione nei registri – questo è naturale – e della licenza di navigazione, sono esclusi anche dall'obbligo del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12 della legge n. 50 del 1971.

Francamente, mi pare che il combinato disposto dell'aver aumentato sensibilmente la dimensione delle imbarcazioni da diporto che possono essere definite natanti e dell'aver contemporaneamente stabilito che anche per quelle alla soglia dei 10 metri non è obbligatorio il certificato di sicurezza, che comporta la possibilità di effettuare revisioni periodiche del natante stesso, introduce un elemento che non va nella direzione di una maggior sicurezza di chi naviga per diporto.

Per questo motivo, sostengo l'opportunità dell'emendamento 1.11, che tende ad eliminare l'esclusione dall'obbligo dei certificati di sicurezza di cui all'articolo 12 della citata legge n. 50 del 1971 per questi natanti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Il mio parere, signor Presidente, è contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.10 e 1.11, su cui si sono soffermati i colleghi Donati e Brutti, voglio ricordare, riprendendo peraltro un concetto già espresso nel corso della discussione generale, che oggi la sicurezza dei natanti è garantita dal rispetto delle direttive comunitarie, in particolare la direttiva 94/25/CE, alla cui osservanza sono obbligati tutti i costruttori. Quindi, quando la barca esce dallo stabilimento deve possedere tutti questi requisiti, per cui sono superflui ulteriori controlli amministrativi. In questo sta la novità del provvedimento, che è in perfetta sintonia con quanto ha disposto da qualche anno la direttiva comunitaria.

Quanto poi all'emendamento 1.12 (testo corretto), le questioni sollevate dalla senatrice Donati sono state oggetto di attenta considerazione anche in Commissione. In effetti gli *acquascooter* rappresentano molto spesso un serio pericolo per la navigazione. E allora, proprio per dimostrare la positività dei confronti, quando avvengono su basi costruttive, da parte mia c'è la disponibilità ad accogliere questo emendamento, a condizione che dopo le parole: «patente nautica» vengano inserite le altre: «secondo quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431».

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 regolamenta in maniera organica i limiti alla conduzione delle unità da diporto, di tutte le unità da diporto, stabilendo l'età per il loro utilizzo in ordine alla potenza e alla lunghezza dei natanti. Mi pare perciò improprio contraddire quanto ha disposto il legislatore nel 1997 con norme già assolutamente garantiste, per i motivi che persegue la collega Donati con il suo emendamento. Introducendo la dizione che ho suggerito, resta inteso un fatto, che rappresenta una novità: se passa questo emendamento, d'ora

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

in avanti l'*acquascooter* potrà essere condotto soltanto da coloro che hanno la maggiore età, e non quindi dal ragazzino di 12 anni, che può rappresentare oggettivamente un pericolo.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.14

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Donati, è favorevole a che il suo emendamento 1.12 sia riformulato come proposto dal relatore?

DONATI (*Verdi-U*). Ovviamente, signor Presidente, avrei preferito la formulazione originale dell'emendamento che – mi rendo conto – è più restrittiva, però sicuramente l'integrazione proposta, anche se limita un po' l'impatto della norma, in ogni caso – come ha ricordato il relatore – introduce la novità per cui soltanto i maggiorenni potranno utilizzare l'*acquascooter*.

Mi sembra comunque un piccolo passo in avanti verso un uso meno scorretto e meno improvvisato di questo tipo di moto d'acqua e pertanto accetto la modifica del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Veraldi, sostanzialmente identico all'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pedrazzini.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.8 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all'emendamento 1.11, presentato dal senatore Brutti Paolo.

#### Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2).

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Chiedo alla collega Donati di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento, come riformulato. Io vengo da quell'espe-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

rienza, ricordata dalla senatrice Donati, vissuta circa una settimana o dieci giorni fa sul lago di Garda.

Al di là dell'aspetto in sé della vicenda, che naturalmente ha confermato un allarme lanciato già da molto tempo da chi è interessato alla navigazione, non dico ecologica, ma sicura anche sul lago di Garda, si tratta della punta dell'*iceberg* fatto di comportamenti che vengono tenuti su detto lago dai possessori di natanti a motore. Io sono interessato alle barche a vela (e non so di barche a vela che abbiano investito dei turisti), anche se c'è un problema nell'alto lago dato dal numero dei natanti a vela e non tanto dalla loro pericolosità.

Invito il Governo, in questo caso rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (anche se penso che non sia un compito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma forse del Ministero dell'interno o comunque di chi è addetto ai controlli della sicurezza), a fare in modo (e l'1.12 è un emendamento che va in questo senso) di aumentare la sicurezza sia dei bagnanti sia dei natanti di misura inferiore che hanno scarse caratteristiche di manovrabilità.

Soprattutto, chiedo se si possa fare in modo che in un altro disegno di legge, in un'altra norma venga recepito il concetto della massima severità sia nell'applicazione di queste norme sia, soprattutto, nella conservazione delle fasce di sicurezza; infatti, al di là dei provvedimenti amministrativi per i quali una persona che vuole utilizzare questi mezzi, ma anche altri, dev'essere dotato di patente nautica, c'è anche un problema di rispetto dei corridoi di accesso ai porti e c'è, soprattutto, un problema di rispetto dovuto della fascia protetta che è, a seconda delle zone, di 100, 200 o 250 metri dalla riva.

Invito dunque il Governo, in questo caso (anche se non ho potuto per motivi di tempo presentare un ordine del giorno), a farsi promotore di azioni che rendano molto difficile sfuggire a questo tipo di controlli, aumentando i controlli stessi sia nelle acque interne che nelle acque esterne, aumentando anche, possibilmente, il numero dei controllori, che purtroppo invece in questo periodo vediamo calare in maniera che potrebbe essere pericolosa per la salvaguardia dell'integrità fisica sia dei bagnanti sia dei conduttori di altre imbarcazioni. (Applausi dal Gruppo LP).

PRESIDENTE. La senatrice Donati conviene sull'aggiunta della firma?

DONATI (Verdi-U). Sì, signor Presidente. (Il senatore Grillo, relatore, fa cenni di consenso).

PRESIDENTE. Prendo atto che il parere del relatore è favorevole. (Il senatore Cavallaro fa cenno di voler intervenire. Gli Uffici segnalano la circostanza al Presidente). Il senatore Cavallaro vuole prendere la parola? E dov'è? (Gli uffici danno indicazioni al Presidente). Capisco, è qua a sinistra, ma se indicate a destra, mentre lui è a sinistra...

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo scusa, ma, nonostante tutto cambi, da quella parte è difficile che io ci finisca...

PRESIDENTE. Pensavo fosse in trasferta...

CAVALLARO (Mar-DL-U). Io sto bene dappertutto; però, sto meglio qui.

Volevo intervenire, se posso, su quest'emendamento per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Brevissimamente, anche per un personale e particolare interessamento a questa materia, vorrei non solo far presente che vi è un tema come quello affrontato specificamente dall'emendamento, ma vorrei altresì che fosse chiaro brevissimamente che il mio personale sostegno (anche per una passione personale a questo provvedimento e in genere alla cosiddetta nautica da diporto e al turismo nautico) non solo non è in contrasto, ma non deve e non può essere in contrasto con il rafforzamento e la sistematizzazione delle misure che riguardano la sicurezza della navigazione e soprattutto di quelle che riguardano la sicurezza dei bagnanti e in particolare dei subacquei, categoria a cui – qualcuno forse lo sa – tengo particolarmente appartenendovi.

Ora, molte sono le norme di sicurezza che regolano il governo e la vita delle imbarcazioni, ma,ahimè, esse trovano una duplice difficoltà applicativa: la prima è che si tratta di norme poco note e poco conosciute; la seconda è che rendendo meno professionale il governo delle barche, si introducono, opportunamente, alla guida di esse numerosi soggetti, i quali tuttavia non sono consapevoli che le barche sono oggetti pericolosi, non in sé, ma qualora vengano condotte senza quelle caratteristiche di accortezza e prudenza che sempre il mare e la navigazione richiedono.

Colgo quindi l'occasione per invitare il Governo a tenere conto di questa tematica e, come giustamente diceva il collega Tirelli, a redigere nuove proposte di legge e comunque a sostenere quelle già esistenti in Parlamento, che hanno come riferimento la sicurezza in mare, a rendere le norme più cogenti, a rafforzare non già l'attività burocratica, di controllo, intesa come richiesta di permessi di guida o di rigide formule di autorizzazione, bensì la diffusione della cultura nautica ed il rispetto delle regole.

Credo che a ciò possa in maniera rilevante contribuire non solo il Governo con previsioni specifiche, mantenendo ed ampliando la sorveglianza sulle coste, intesa come forma di prevenzione, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del volontariato, ad esempio le associazioni di attività subacquee e le federazioni sportive, ma anche e soprattutto le stesse aziende costruttrici che sono interessate a diffondere una cultura nautica che non crei allarme e pericoli.

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

Purtroppo non è soltanto il recente incidente del lago di Garda ad aver scosso l'opinione pubblica ed in particolare gli appassionati; recentemente vi è stato un altro incidente lungo le coste pugliesi, causato dalla pericolosa vicinanza ad una centrale idroelettrica; e comunque numerosi sono stati gli investimenti.

Al riguardo, un'altra delle norme di cui va richiamato l'assoluto rispetto è quella relativa alla distanza delle imbarcazioni dalle boe di segnalazione dei subacquei e dalle spiagge dove i bagnanti hanno diritto di trascorrere la loro giornata senza che le barche giungano nelle immediate vicinanze.

Segnalo, tra l'altro, che la norma relativa alle boe nell'attuale formulazione prevede una distanza da esse di 50 metri, laddove sarebbe a nostro parere, e a parere delle associazioni di settore, necessario aumentare tale distanza a 100 metri. Infatti la velocità, la manovrabilità e soprattutto la potenza attuale delle imbarcazioni anche da diporto è assai maggiore rispetto al passato, di conseguenza l'abbrivio di tali mezzi è consistente.

Quindi, è assolutamente urgente – colgo l'occasione della presenza del Governo anche per segnalare questo specifico argomento – una puntuale modifica di questi specifici provvedimenti, che rappresentano il regolamento di attuazione della legge sulla pesca e sulle attività nautiche in generale. Fornirò poi separatamente un dettaglio ancor più incisivo di tale problematica. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

## È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

#### È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 2.

#### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, già nella discussione generale ed in sede di Commissione abbiamo avuto modo di discutere di questo articolo che riguarda gli opportuni segnalamenti che devono essere predisposti nelle aree, nei parchi e nelle riserve marine protetti.

Di tutti gli emendamenti che ho presentato chiedo, in particolare, al relatore, di accoglierne uno, che mi sembra semplice e anche ragionevole, rispetto ad emendamenti che hanno altre caratteristiche, forse un po' più estremi.

Si tratta dell'emendamento 4.5, con il quale chiediamo che l'installazione di tutte le misure di segnalamento a protezione delle aree protette avvenga di intesa con l'ente gestore dell'area protetta stessa, in modo da poter predisporre quelle misure di segnalamento che, tenuto conto anche delle valenze paesaggistiche straordinarie (penso al Parco e all'area protetta di Portofino, che il relatore Grillo conosce perfettamente), potrebbero essere meglio posizionate alla luce anche del punto di vista di chi quella riserva, quell'area marina è chiamato a gestire e tutelare.

Credo che l'emendamento 4.5, che prevede un'intesa con chi gestisce un'area protetta, sia accoglibile da parte del relatore e dell'Assemblea proprio per la sua utilità e semplicità di applicazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, già in Commissione erano stati proposti questi emendamenti e sono stati giudicati dalla maggioranza e dal sottoscritto molto interessanti, ma si tratta di emendamenti che si collocano in una logica di perfezionismo: solo la prassi dei prossimi mesi e anni potrà dire se le cose non vanno secondo il disposto legislativo.

La senatrice Donati lo sa: pur manifestando interesse, ho ribadito il mio parere contrario, anche per quanto riguarda l'emendamento 4.5, nonostante rappresenti un fatto logico. Infatti, noi diamo per scontato che la collocazione di queste boe luminose avvenga con il contributo dell'ente gestore (penso al parco marino di Portofino e delle Cinque Terre) il parco, essendo presenti in tutta Italia. Affermarlo mi sembrerebbe in qualche modo una forzatura.

Ribadisco pertanto il parere contrario del relatore.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «zone A di riserva integrale».

#### Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.1 e l'emendamento 4.2.

395° Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «e dei trasporti».

## Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.3 e l'emendamento 4.4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, vorrei chiedere un voto positivo dell'Assemblea su questo emendamento, che non è in contrasto con quanto chiesto dal relatore, nel senso che il senatore Grillo ammette una logica intesa con gli enti gestori delle aree protette, ma io chiedo semplicemente di specificarlo meglio in questa legge.

Peraltro, vorrei ricordarlo ai colleghi che stanno ascoltando... (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Non so quanti siano i colleghi che stanno ascoltando.

DONATI (*Verdi-U*). L'ascolto è molto soggettivo, signor Presidente. Vorrei ricordare soltanto che questo provvedimento, comunque, dovrà ritornare alla Camera perché modificato in altre sue parti. Per cui vorrei una migliore specificazione di questo punto che – dice il relatore – è scontato: scriviamolo per bene nella norma, onde evitare contenziosi interpretativi che potrebbero nascere.

Per questa ragione, chiedo un voto positivo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

Metto ai voti l'articolo 4.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GRILLO, relatore. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pedrazzini.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 6.100 è soltanto un tentativo di conseguire maggior chiarezza rispetto all'esercizio della delega. Comunque, mi rimetto al Governo.

LAURO (FI). Signor Presidente, l'emendamento 6.101 riguarda il porto nella sua globalità, quindi anche sotto l'aspetto commerciale. Ritengo necessaria un'univocità legislativa nelle attività dei porti italiani, per evitare situazioni differenti.

Sarei disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, trattandosi di una delega, e per cui un indirizzo all'attività interpretativa del Governo rientra in tale ambito. Prima di formulare un ordine del giorno in tal senso, vorrei però ascoltare i pareri del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.100, il comma 1 dell'articolo 6 fa riferimento al «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati». Quindi, presumibilmente anche con il Ministro per le politiche comunita-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

rie. Prego, pertanto, il presentatore di ritirare questo emendamento; diversamente, il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Sono favorevole alla trasformazione in un ordine del giorno dell'e-mendamento 6.101 del senatore Lauro, facendo peraltro presente che siamo nell'ambito di una logica federalista. Quindi, immaginare una normativa che rechi sostanziale univocità e compattezza operativa dei porti è possibile, a condizione che sia una normativa generica, perché giustamente – lo dico con positività di intenti – ogni *Authority* reclama sempre maggiore spazio. Ribadisco dunque il parere favorevole alla trasformazione di tale emendamento in un ordine del giorno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, tranne che sull'ordine del giorno preannunciato dal senatore Lauro, che il Governo è disponibile ad accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Eufemi si è rimesso al parere del Governo sull'emendamento 6.100, lo stesso si intende ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Veraldi, identico all'emendamento 6.7, presentato dal senatore Pedrazzini.

#### Non è approvato.

Senatore Lauro, è favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G6.100 da lei presentato?

LAURO (FI). Signor Presidente, nel caso riferissi l'ordine del giorno soltanto ai porti italiani, anziché ai porti turistici, eviterei forse l'insorgere delle questioni segnalate dal senatore Grillo – che mi sembrano corrette – nell'ambito di una logica federalista e quindi la preoccupazione che aveva indotto il Governo a dichiarare di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Pertanto, riformulerei l'ordine del giorno G6.100, nel senso di fare riferimento anziché ai porti turistici, ai porti italiani; in questo modo il Governo potrebbe accoglierlo non come semplice raccomandazione.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere favorevole a tale formulazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto in votazione.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

## È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 7.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

## È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 9.

#### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

## È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

#### È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 12.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12, che invito il presentatore ad illustrare.

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di stralcio S13.1, che invito il presentatore ad illustrare.

LAURO (FI). Signor Presidente, ritiro la proposta di stralcio S13.1, in quanto mi sembra si sia realizzata una convergenza sugli emendamenti all'articolo 13. Intendo tuttavia svolgere alcune considerazioni, la prima delle quali è di carattere generale.

Signor Presidente, in passato qualcuno ha contestato i miei interventi su provvedimenti che riguardano il mare; per la verità, non si è mai trattato di un parlamentare, ma di alcuni commentatori politici o di giornalisti.

Mi auguro che oggi nessuno parli più di conflitto di competenze, giacché in altri Paesi avanzati il lobbismo è assai più concreto e pressante, mentre da parte mia ritengo di intervenire su argomenti che attengono al mare e alla sua economia perché ognuno di noi deve trasferire le proprie esperienze e portare il frutto delle proprie capacità in Parlamento. Per me, rispetto a questioni di cui ho conoscenza diretta, è certamente più difficile parlare ad esempio di sanità.

Ecco perché avverto il dovere morale di seguire e approfondire problematiche che conosco; questo è anche il motivo per cui intervengo nella discussione in corso, proponendo emendamenti al provvedimento.

Signor Presidente, ritengo che l'articolo 13 debba essere esaminato, pur non essendo specificatamente riferito alla materia del turismo nautico. Il Governo ed alcuni colleghi – anche dell'opposizione – hanno presentato a tale articolo emendamenti validi. Conseguentemente, ripeto, ritiro la proposta di stralcio, riservandomi di tornare sull'argomento intervenendo per dichiarazione di voto sugli emendamenti presentati all'articolo 13.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, l'obiettivo che si proponeva la soppressione dell'articolo 13, proposta con l'emendamento 13.1, è stato raggiunto a seguito della presentazione da parte del Governo dell'emendamento 13.1000 (testo corretto). Oltre a tale emendamento, ritiro anche gli emendamenti 13.101 e 13.102 e l'ordine del giorno G13.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 13.1000 (testo corretto), che si intende illustrato.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, come ha puntualmente ricordato poco fa il senatore Lauro, l'articolo 13, nel testo approvato dalla Camera, ha introdotto nel disegno di legge di iniziativa parlamentare una materia estranea alla nautica, che riguarda le concessioni di beni demaniali

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

marittimi rilasciate dalle autorità portuali, sulla base della legge n. 494 del 1993.

In Commissione ci siamo trovati di fronte alla necessità di velocizzare l'approvazione del disegno di legge, ma anche di modificare comunque questa parte. Infatti, il testo licenziato dalla Camera, oltre a modificare le procedure previste nei confronti dei cosiddetti terminalisti che operano all'interno delle cinte portuali, ha finito per penalizzare altri operatori, quali i titolari di attività simili e in qualche modo vicine a quella svolta dai titolari di stabilimenti balneari.

Siamo addivenuti, quindi, ad un'intesa nel testo predisposto dal Governo, nel quale si precisa che la norma «si interpreta nel senso che essa è riferita alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali esemplificativamente indicate nelle lettere da *a*) a *f*) del medesimo comma 1».

Si precisa successivamente che: «Tale disposizione comunque non si applica alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni».

Infine, si prevede che: «Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo», intendendo con ciò l'affidamento di servizi ad altre società collegate.

La mia opinione di relatore (ma mi sembra di aver raccolto un'opinione uniforme anche da parte di altri rappresentanti), è che questa modifica può correggere in maniera appropriata il testo votato dalla Camera dei deputati e per questo motivo esprimo su di essa parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che, se l'emendamento 13.1000 (testo corretto) sarà approvato, risulteranno preclusi gli altri emendamenti, fino al 13.12 incluso. Ciò significa che se questi emendamenti dovessero essere mantenuti, sarebbero da considerarsi subemendamenti all'emendamento 13.1000 (testo corretto).

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, vorrei far osservare che l'emendamento 13.103 non fa parte di questa serie.

PRESIDENTE. L'emendamento è improcedibile, senatore Lauro, ex articolo 81 della Costituzione, come risulta dal parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

LAURO (FI). Si potrebbe trasformare in ordine del giorno? Si trattava di una interpretazione autentica della legge.

395<sup>a</sup> Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

PRESIDENTE. Lo può fare, senatore Lauro. Altrimenti, la votazione di tale emendamento esigerebbe l'appoggio del numero previsto di senatori. Può pertanto trasformarlo in ordine del giorno e vedremo che tipo di accoglimento troverà da parte del relatore e del Governo.

Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.6 perché la questione è sostanzialmente risolta dal comma 4 dell'emendamento 13.1000 (testo corretto) presentato dal Governo, che fornisce un chiarimento utile in ordine alle norme vigenti per le attività in ambito portuale.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.12.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.1000 del Governo. L'emendamento 13.103 del senatore Lauro è improcedibile; l'ordine del giorno risultante dalla sua trasformazione potrebbe essere accolto come raccomandazione.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Considerato il testo del senatore Lauro, si può dare un contributo accogliendo l'ordine del giorno come raccomandazione. Il Governo si farebbe parte attiva e dinamica.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste, l'ordine del giorno G13.100 non sarà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 13.1 è stato ritirato, mentre l'emendamento 13.2 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1000 (testo corretto).

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, esprimo una posizione favorevole alla proposta del Governo che rappresenta un punto di vista comune ad una parte dell'opposizione e risolve problemi lasciati aperti dal testo dell'articolo 13 come pervenuto dalla Camera.

La proposta del Governo non è una cassazione dell'articolo 13, bensì una valutazione di alcune sue parti che risultano di dubbia interpretazione per le modalità con cui sono espresse. Poiché la proposta del Governo ripristina i principi fondamentali del ragionamento svolto presso la Camera,

14 Maggio 2003

ma li depura da interpretazioni ambigue, penso che sia stato svolto un buon lavoro.

Voglio soltanto fare presente che al comma 2 dell'emendamento del Governo compare l'espressione «Tale disposizione comunque non si applica». Poiché la discussione che abbiamo svolto si riferisce alla non applicazione di entrambe le disposizioni, tale espressione andrebbe corretta con «Le predette disposizioni» o «Tali disposizioni». In tal modo si elimina ogni possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, lei fa riferimento al testo dell'emendamento pubblicato nel fascicolo, ma è intervenuta una modifica che ha corretto l'espressione da lei segnalata.

LAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, questa maggioranza, coerentemente con quanto ha dichiarato in sede di programma, ha portato all'esame del Senato il provvedimento sulla nautica da diporto. Dico maggioranza e non Governo perché stiamo discutendo di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, in quanto questa diffusa esigenza di dare forza e flessibilità al comparto appare condivisa ed è ormai patrimonio culturale di tanti.

Il disegno di legge dunque nasce dall'apporto di tanti colleghi; il Governo non ha voluto imporre un prodotto chiuso, ma ha lasciato che il Parlamento sagomasse e rivedesse il testo nella piena dialettica democratica. È intervenuto però su questo importante articolo 13.

Esprimendo il voto favorevole di Forza Italia, riteniamo questo un primo passo che non chiude la questione, ma prepara il campo a successive modifiche che tocchino anche altri settori importanti per la risorsa mare e per tutto il settore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

### È approvato.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi tutti i restanti emendamenti, eccetto quelli precedentemente ritirati.

Ricordo che l'ordine del giorno G13.1 è stato ritirato.

Senatore Lauro, cosa ci dice a proposito degli ordini del giorno G13.2 e G13.3?

LAURO (FI). Signor Presidente, poiché questo provvedimento deve tornare alla Camera e potrebbero esserci ulteriori modifiche, a questo punto ritengo di mantenerli e attendere gli interventi del Governo perché, in caso di approvazione e di differenti valutazioni da parte della Camera dei deputati, comunque restino come impegni del Governo in quest'Aula.

395° Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

PRESIDENTE. Fermo restando che l'approvazione dell'emendamento governativo rende superflua la votazione dell'articolo 13, li vuole mantenere lo stesso?

Sentiamo il parere del relatore.

GRILLO, *relatore*. La norma proposta dal Governo è comprensiva di tutte le osservazioni emendative contenute negli emendamenti dei singoli e negli ordini del giorno. Quindi, è assolutamente superfluo votare ordini del giorno quando abbiamo approvato una norma ben più cogente e forte di un ordine del giorno riguardante la stessa materia.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, le avevo detto che l'approvazione di quell'emendamento rendeva superfluo il mantenimento degli ordini del giorno.

LAURO (FI). Signor Presidente, concordo.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G13.2 e G13.3 si intendono pertanto ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato l'emendamento 14.1 che, stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 14.

# È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 14.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.3, 15.5, 15.2 e 15.7 perché, come ho avuto modo di precisare in sede di replica, in realtà non viene meno il ruolo dei progettisti che instaureranno il loro rapporto con le imprese di costruzione e non anche con gli acquirenti.

L'emendamento 15.100 riguarda una questione assolutamente tecnica suggerita dagli Uffici quando abbiamo predisposto la nuova norma di copertura finanziaria. Quindi è ovvio che io esprima parere favorevole.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 15.3, presentato dal senatore Paolo Brutti, fino alla parola «2».

### Non è approvata.

395<sup>a</sup> Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 15.3 e l'emendamento 15.5.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dal senatore Brutti Paolo.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.100, presentato dal relatore.

## È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15, nel testo emendato.

LAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, approfitto di questa dichiarazione di voto per intervenire sull'emendamento presentato dal senatore Veraldi che riguardava agevolazioni alla formazione professionale dei marittimi. Io lo ritengo importante e valido e, nell'esprimere il parere favorevole del Gruppo Forza Italia, volevo ricordare che non avremmo potuto votare l'emendamento del collega Veraldi perché ormai la formazione è responsabilità regionale. Non so, quindi, se il Governo può intervenire, ma purtroppo le Regioni marittime, soprattutto quelle meridionali, non lasciano spazio alla formazione dei marittimi, cosa che invece sarebbe importante.

Con la legge n. 343 del 1995 era il livello nazionale, il Governo centrale, che interveniva con delle soluzioni legislative, e infatti il collega Veraldi ha previsto con il suo emendamento di prorogare i contributi, che oggi non potrebbero essere più prorogati, essendo la formazione di responsabilità soprattutto regionale. Quindi, nel dichiarare il voto favorevole sull'articolo 15 da parte del Gruppo Forza Italia, inviterei il Governo a tenere presenti queste indicazioni e formalizzare, se è possibile, una lettera alle Regioni meridionali in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

## È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, colleghi, i Verdi si asterranno su questo provvedimento perché, se da un lato ne condividono lo spirito, sono però fortemente preoccupati di due aspetti. Il primo è un aspetto più di carattere generale, il secondo invece attiene ad una questione specifica del provvedimento che stiamo votando.

Il sostegno e l'incentivo allo sviluppo della nautica da diporto, con tutte le semplificazioni, il riconoscimento del natante e dell'unità da diporto fino a 10 metri, sicuramente produrrà un effetto di incremento dell'accesso da parte dei cittadini a questo tipo di attività per il tempo libero e per lo svago. E ciò sicuramente ha delle caratteristiche in sé anche positive.

Vorremmo però ricordare che incrementare la nautica da diporto significa anche incrementare la realizzazione di porti turistici, che andranno sicuramente ad insistere su aree costiere, che, come sappiamo, in Italia sono già fortemente compromesse non solo da una forte urbanizzazione, ma anche da un livello di abusivismo e di pressione rispetto alla loro tutela decisamente inaccettabili.

Non siamo d'accordo perché in altra parte della normativa si è stabilito che la realizzazione di porti turistici, così come di attività portuali, potrà avvenire sulla base delle procedure della legge obiettivo secondo gli elenchi delle opere strategiche della legge Lunardi, quindi con un processo di ipersemplificazione che consente di non tener conto del parere del Ministro dell'ambiente, di non tener conto della valenza paesaggistico-territoriale di questi territori, escludendo gli enti locali.

Siamo dunque un po' preoccupati, come è logico che sia, che un incremento eccessivo della nautica da diporto ed un maggiore accesso (come ama ripetere il presidente Grillo: una barca per tutti) si traducano in realtà in una pressione per cementificare le nostre aree costiere, e questo non può assolutamente vederci favorevoli.

Tra l'altro, si andrebbe proprio a danneggiare quel bene territorio, quel bene paesaggio, quel bene costiero che è l'oggetto stesso per cui la nautica da diporto viene appunto invocata ai fini della sua capacità di attrarre e di essere sostenuta e sviluppata. Quindi, dobbiamo trovare un equilibrio fra questa giusta esigenza di svago da parte dei cittadini e la necessaria tutela delle nostre coste assolutamente straordinarie e già troppo deturpate.

Il secondo elemento per il quale dichiaro il voto di astensione del Gruppo dei Verdi riguarda il fatto che non sono state accolte all'interno di questo provvedimento... (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) ...alcune abrogazioni in ordine a procedure di semplificazione riguardanti la sicurezza: intendo il certificato di sicurezza, intendo una diversa procedura di autorizzazione su questo versante.

Conosco perfettamente l'obiezione che viene mossa, cioè che tutte le imbarcazioni, è ovvio, saranno realizzate e messe in esercizio sulla base di direttive europee che prevedono assolutamente dei certificati e delle procedure di massima sicurezza, però non ci trova d'accordo la semplifica-

14 Maggio 2003

zione che comunque viene attuata, ad esempio escludendo i natanti dall'obbligo di possedere questo certificato di sicurezza.

Per queste due motivazioni, una di carattere generale e una di carattere specifico, dichiariamo il nostro voto di astensione su questo provvedimento a sostegno della nautica da diporto.

PELLEGRINO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (UDC). Signor Presidente, colleghi, finalmente giunge alla conclusione l'iter di questo disegno di legge, con il quale finalmente vediamo aprirsi una grande porta su questo mondo che fino a qualche tempo fa veniva considerato elitario, quello della nautica da diporto.

Questa grande apertura del disegno di legge (che ritengo molto vicino alle mie posizioni, essendo un parlamentare del Sud) fa sì che si incida particolarmente sugli indici occupazionali che verranno a svilupparsi all'interno dei piccoli, medi e grandi cantieri che per anni hanno sofferto una serie di pressioni anche violente in termini di imposte, tasse, di stazionamento in particolare, motivi per i quali questo mercato era sufficientemente frenato.

Ci muoviamo pertanto finalmente in una direzione, vorrei dire, di liberalizzazione di questo mercato affinché (come è stato detto da qualche illustre collega precedentemente) questo possa rappresentare un modello di svago abbastanza significativo e diffuso.

Mi permetto di dire che da anni si trascina questo problema che riteniamo consequenziale alla costruzione dei porti turistici. Ho ascoltato con grande attenzione quello che ha detto la collega Donati e su un punto non sono d'accordo: l'esclusione degli enti locali è sotto gli occhi di tutti. In particolare, le Regioni hanno emanato leggi (mi riferisco anche alla mia Regione di provenienza) con cui hanno addirittura avocato a sé talune scelte e decisioni escludendo il potere locale che era magari più vicino sia all'interesse del diportista sia alla sistemazione locale di un porto turistico, quindi il comune.

Mi sembra troppo semplicistico dire: cementifichiamo i porti; non è questo il vero problema. Il vero problema è che bisogna individuare, facendo tutte le analisi possibili e immaginabili, nella piena intesa con il Ministro dell'ambiente, dove si debbono realizzare questi porti. Infatti, sappiamo tutti che, in particolare nel Sud, ma non solo, ci sono i cosiddetti porti abusivi; definiti così sembrerebbero una cosa abnorme, ma purtroppo questi rappresentano una dura realtà con cui ci scontriamo giornalmente.

Dicevo precedentemente che finalmente vede la luce questo provvedimento e io non posso non ringraziare il rappresentante di Governo e il relatore che si sono resi promotori del contemperamento di una serie di

14 Maggio 2003

pressioni che sono giunte anche nel dibattito in Commissione. A loro va un particolare ringraziamento per la definizione dell'articolo 13, anche sfidando il tempo (mi rendo conto che vi è necessità di un veloce passaggio anche nell'altro ramo del Parlamento), che pone chiarezza su una serie di argomenti su cui c'erano stati anche confronti abbastanza serrati in Commissione.

È per questi motivi che mi accingo a dichiarare il convinto sì da parte del Gruppo UDC a questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo UDC).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al varo dell'Aula si congiunge, per la verità, ad altri disegni di legge che erano stati presentati qui al Senato: l'uno più volte richiamato dal suo stesso presentatore, l'altro del senatore Cutrufo e di altri senatori, cui anch'io avevo dato la mia personale adesione.

Il disegno di legge ha subito alcune modifiche, che non ritengo tutte condivisibili, come ritengo che alcuni suggerimenti di carattere emendativo, in particolare dal Gruppo dei Verdi e dal senatore Lauro per diversi profili, avrebbero meritato maggiore attenzione da parte dell'Aula e, in una fase anteriore, da parte del relatore e del Governo.

Comunque, il disegno di legge (che peraltro, come già richiamato, è eminentemente il frutto di un'iniziativa del Parlamento – cui certamente il Governo non si è opposto – e, aggiungo, non soltanto della maggioranza, anche se non v'è dubbio che essa è decisiva e significativa per l'approvazione del provvedimento) cerca di dare due direttrici a questa importante materia. La prima è quella del cosiddetto riordino, tant'è che vi è una norma di delega che stabilisce la formulazione di un testo unico delle norme in materia di nautica da diporto; la seconda è quella che si occupa più specificamente del rilancio della nautica diportistica, patrimonio significativo del nostro Paese.

Ritengo non sia il caso di richiamare in questa sede, perché tutti ne conosciamo la consistenza e l'importanza, il grande patrimonio rappresentato dalla nostra storia sulle nostre coste e sui nostri mari. Come pure, per la verità, è stato più volte detto che nonostante noi si abbia una grande tradizione di marineria non altrettanto si è consentito negli anni alla nostra cantieristica, proprio per una certa difficoltà a collegare questa tradizione – che è rimasta per molto tempo tradizione specialistica, di appassionati – con un'utilizzazione di massa, popolare della nautica da diporto e del turismo nautico.

Dunque, ben venga ogni provvedimento che si muove positivamente in questa direzione. Personalmente, però, non mi ritengo del tutto soddisfatto, anche se l'indicazione è quella di votare a favore di questo disegno di legge, sia perché è venuto a mancare un apporto più significativo di

14 Maggio 2003

carattere economico, sia per la seguente ragione. Infatti, poichè un intervento nel settore della nautica comunque si iscrive nel settore della tutela e della valorizzazione delle risorse ambientali e segnatamente del mare, occorre scongiurare il pericolo, che del resto tutti comprendono, che un semplice provvedimento di incentivazione di carattere produttivo o industriale, qualora non accompagnato da misure serie di coordinamento, di controllo e di organizzazione, crei una condizione di cattiva utilizzazione del patrimonio ambientale e quindi rischi paradossalmente di ottenere in breve tempo un effetto contrario rispetto allo spirito dichiarato della norma.

È patrimonio ormai comune ed acquisito che soltanto una rigorosa tutela dell'ambiente consente agli appassionati una fruizione sana del patrimonio naturalistico. Quindi l'appassionato di nautica, il diportista, il turista nautico non cercherà mai luoghi affollati e nauseabondi, ma cercherà luoghi accoglienti, ben attrezzati, ben organizzati, in cui la buona organizzazione è però in sintonia con la natura, con l'ambiente e con il rispetto della vita civile ed associativa.

In particolare (questo è molto importante nella nautica), come dicevo poc'anzi, il mare non è e non può essere soltanto patrimonio di quelli che ci navigano sopra, come non è patrimonio soltanto di quelli che, magari in misura minore, stanno sotto o si limitano, per diletto, a nuotare o a stare sulle spiagge, ma è un patrimonio comune che, fra l'altro, va reso a sua volta compatibile, nella misura in cui ciò è possibile, con una utilizzazione anche produttiva delle risorse ittiche.

Il mare è un grande ambiente, un patrimonio dell'umanità complesso, delicato e difficile da gestire, e tutte le norme in questa materia si devono ispirare a questo principio fondamentale. Certamente questa norma non solo non sovverte questo spirito e questo equilibrio, ma incoraggia uno dei settori importanti della fruizione del mare e quindi in questa direzione esso va sicuramente interpretato.

Mi permetto di aggiungere – non per continuare in una polemica, né per dare indicazioni – che un altro dei versanti decisivi per l'utilizzazione del patrimonio del mare è sicuramente quello degli approdi e della portualità.

Certamente vi è la necessità di uno sviluppo complessivo della portualità, ma è assolutamente impensabile che tale sviluppo possa essere portato avanti senza coniugarlo con un rigoroso rispetto dell'ambiente, per un duplice ordine di ragioni: perché non è solo un principio di carattere generale o legislativo, ma è anche un principio ambientale, dato che una portualità che non sia rispettosa delle regole ambientali è destinata o a fallire sotto il profilo naturalistico, o comunque a non essere appetita dagli stessi utilizzatori. Infatti, nessuno utilizza un porto che non sia anche coerente con una fruibilità successiva dell'ambiente circostante e, soprattutto, che non sia adeguatamente costruito secondo le regole della sicurezza della nautica.

Aggiungo, fra l'altro, che in passato sconsiderate operazioni riguardanti porti improvvisati hanno provocato disagi e disastri costieri a poche

14 Maggio 2003

miglia di distanza dal porto stesso, proprio perché i fenomeni della vita marina non sono gestibili e controllabili dall'uomo se non sono guidati dal rispetto della natura.

In conclusione, non mi sembra che ci si debba ispirare ad una regola che vede da un lato la tutela e dall'altro l'incentivazione della nautica, ma piuttosto ad una regola opposta, cioè che laddove vi è una rigorosa e seria tutela dell'ambiente, là vi può essere una utilizzazione a fini economici e patrimoniali – e anche a fini turistici – delle nostre coste.

Fatte queste osservazioni, senza dilungarmi ulteriormente, esprimo a nome del Gruppo della Margherita un voto favorevole su questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (*Misto-Udeur-PE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il testo di riordino e di rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico che ci accingiamo ad approvare giunge in quest'Aula dopo un *iter* abbastanza lungo alla Camera dei deputati. Devo quindi dare atto subito alla Commissione, e al presidente Grillo in particolare, come pure a questa Assemblea, di aver saputo in tempi relativamente brevi portare al voto finale il provvedimento, anche se sappiamo che dovrà tornare alla Camera per il varo definitivo.

I nostri lavori si sono svolti con grande attenzione e puntualità. Si è intervenuti con precisione, con emendamenti a mio modo di vedere sicuramente migliorativi rispetto ad un testo che di per sé appariva già soddisfacente. Questo è stato fatto tenendo conto dell'esigenza degli operatori del settore di vedere celermente approvata una legge di riordino attesa da molti anni.

Con il voto finale che ci accingiamo ad esprimere, sicuramente abbiamo rispettato questo giusto desiderio e quindi credo che di ciò vada sicuramente dato atto a tutti i colleghi.

Certo, sarebbe stato probabilmente necessario affinare ulteriormente alcune parti del testo. Questo convincimento è emerso anche in Commissione da parte di molti colleghi; però, ripeto, tutti hanno convenuto sull'esigenza di far presto e il testo è stato quindi emendato solo nelle parti in cui ciò era necessario.

C'è peraltro l'auspicio da parte di tutti – e credo anche l'impegno del Governo, che penso il Sottosegretario vorrà confermare – di superare ulteriormente, nelle norme attuative di dettaglio, incongruenze, incertezze e difetti peraltro evidenziati nel corso della discussione in Commissione e in Aula; so che in tal senso c'è un impegno del Governo ad intervenire sulle disposizioni attuative.

Vorrei fare una sottolineatura, signor Presidente. Il testo al nostro esame dovrebbe essere approvato quasi all'unanimità (spero almeno che

14 Maggio 2003

tale sia il voto finale), perché, da quanto sin qui emerso, mi sembra vi sia una larga convergenza di tutti gli schieramenti.

Questa circostanza, finora, si è verificata nella presente legislatura poche volte; essa peraltro si registra su un provvedimento che riguarda un settore realmente strategico del nostro Paese e del nostro sistema economico. Su tale testo di iniziativa parlamentare, il Governo, come si ricordava prima, non ha sostanzialmente messo mano, tranne per la proposta emendativa che ha oggi presentato in Aula. Questo testo ha quindi mantenuto l'impostazione che il Parlamento gli aveva dato e il lavoro migliorativo compiuto è stato realizzato con il contributo di tutti.

Pertanto, ripeto, si tratta di un buon testo, caratterizzato da un'adeguata discussione, in un clima di rispetto e di collaborazione reciproca, a dimostrazione che se si lascia svolgere al Parlamento il proprio lavoro questo produce anche buoni frutti. Speriamo che il Governo tenga conto di ciò anche in futuro, visto che peraltro, su altre materie, come abbiamo visto oggi con la questione di fiducia posta sul disegno di legge di delega in materia ambientale, questo rispetto per il Parlamento non c'è. Il Parlamento ha dimostrato di saper invece operare con grande serenità e in maniera molto costruttiva.

Il provvedimento tocca aspetti importanti per settori strategici della nostra economia. In effetti, come sappiamo, oggi l'Italia è il primo Paese in Europa e il secondo nel mondo per lo sviluppo della nautica. Vi sono in Italia cantieri di costruzione all'avanguardia e risorse tecniche di servizio molto importanti.

Nell'annunziare il voto favorevole del nostro Gruppo su questo provvedimento, vorrei evidenziare che esso riguarda un settore cresciuto negli ultimi anni grazie anche al riconoscimento che il Parlamento gli ha dato e grazie quindi a politiche di sostegno che i Governi di centro-sinistra hanno promosso e sostenuto nei confronti della nautica.

Mi riferisco in modo particolare ai provvedimenti approvati all'epoca del ministro Burlando e dello stesso ministro Bersani; all'abolizione dell'obbligo di abbonamento alla concessionaria se si usa il VHF per la sicurezza; all'abolizione di tutti quegli orpelli legati alle dotazioni di sicurezza a bordo; alla riclassificazione dei natanti; all'abolizione delle visite di sicurezza; all'abolizione dell'immatricolazione e della trascrizione dei passaggi di proprietà, e così via.

Un altro elemento che ha permesso al settore di registrare una netta ripresa è stato sicuramente il passaggio ai comuni e alle Regioni delle competenze per lo sviluppo della portualità turistica, avvenuto nella scorsa legislatura. Quindi, tutte leggi, norme e modifiche che hanno favorito il rilancio del settore.

Certo, va sottolineato che ci si è mossi comunque con ritardo: il settore è stato storicamente regolato del codice della navigazione, emanato nel 1942, quindi più di sessant'anni fa; ci sono poi state tante leggi successive, nonché il recepimento della direttiva comunitaria del 1984 in materia. Questi provvedimenti, nel loro insieme, non hanno fatto altro che sovrapporre, duplicare, interpretare, creando quindi uno stato di confu-

14 Maggio 2003

sione normativa incredibile: è stato calcolato che nell'ultimo decennio sono stati emanati più di quaranta provvedimenti nel settore della nautica da diporto, che ne hanno toccato gli aspetti più disparati.

C'era dunque la necessità di questo riordino, di questa semplificazione, così come era ormai importante separare la normativa sulla navigazione da diporto dalla grande legislazione commerciale (chiamiamola così), regolata in gran parte dal codice della navigazione.

Infine, oltre alla minuziosa opera di semplificazione, che si traduce oggi in una effettiva semplificazione amministrativa e burocratica, riducendo e snellendo tutta una serie di adempimenti e sopprimendo definitivamente la tassa di stazionamento per tutte le unità da diporto, è da sottolineare l'introduzione di nuove formule organizzative che possono portare occupazione e sviluppo. Si offrono molte garanzie sul piano della sicurezza ed anche della difesa ambientale; viene, inoltre, affrontato il problema della difesa dei diritti dei lavoratori imbarcati sulle navi da diporto superiori ad una certa lunghezza.

Ci permettiamo tuttavia di sottolineare che, in questo quadro sostanzialmente positivo, a nostro avviso c'è, per così dire, un punto debole, che riguarda le risorse. Questo è, nei fatti, un provvedimento di natura normativa e non c'è, né è previsto, uno sforzo di carattere economico che favorisca l'ampliamento del mercato nel settore: ad esempio, non ci sono serie misure che riguardino le attrezzature portuali.

Pensavamo che in questa occasione si potesse trovare un diverso equilibrio fra la possibilità di costruire portualità turistica, anche con incentivi, in aree private, soprattutto laddove un processo di sviluppo della portualità sarebbe necessario perché attualmente carente, e la necessità di salvaguardare le spiagge e le coste, sviluppando così il settore secondo una impostazione di compatibilità ambientale.

Come dicevo, questo è forse l'aspetto più carente del testo che ci accingiamo a votare, ma forse è stato anche il prezzo pagato per poter andare avanti su altre questioni che ho già ricordato. D'altro canto, se si fosse parlato più esplicitamente del risvolto economico, immagino che inevitabilmente ci sarebbe stato un intervento molto più deciso da parte del Governo e in quel caso, lasciatemelo dire, avremmo probabilmente – anzi, senz'altro – perso capra e cavoli.

Per tutte queste ragioni, nonostante gli aspetti un po' critici che ho sottolineato al termine del mio intervento, dichiaro il voto favorevole dei senatori dell'Udeur sul testo al nostro esame.

PEDRAZZINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRAZZINI (*LP*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il Gruppo Lega Padana voterà a favore di questo provvedimento, anche se lo ritiene un primo passo nella riforma che deve continuare ad essere posta in atto.

14 Maggio 2003

Erano necessari tempi brevi e quindi il provvedimento doveva essere approvato velocemente; non vorremmo però che quanto è stato detto in Commissione, con gli apporti proposti ai fini del miglioramento di un settore così importante, venisse poi abbandonato.

Mi riferisco, in particolare, al fatto che in Commissione è stato evidenziato quanto le realtà dei porti turistici siano diverse sul territorio nazionale: si tratta di situazioni che certo non aiutano lo sviluppo del grande potenziale che ha l'Italia a livello turistico. Dobbiamo quindi pensare al fatto che subiamo la concorrenza dei Paesi vicini, in cui le norme sono magari più semplici e offrono garanzie e supporti migliori al diportista.

Mi rivolgo quindi al signor Sottosegretario sottolineando il fatto che è opportuno che gli emendamenti ritirati o tecnicamente respinti per semplificare la normativa e per evitare l'allungamento dei tempi di esame del provvedimento vengano almeno analizzati, perché spesso evidenziano questioni reali che vanno comunque risolte.

Quello di oggi è un primo passo. Spero che in sede di regolamenti attuativi o in occasione dell'esame di un successivo provvedimento vengano assunte le giuste misure per sviluppare il settore.

MENARDI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare rappresenta la risposta ad un'attesa di riordino della normativa da diporto, dell'attività cantieristica e del turismo nautico.

È un provvedimento che coinvolge larga parte dei nostri concittadini: ricordo che i diportisti sono oltre 4.000.000 e gli addetti alla cantieristica e all'attività portuale più di 500.000.

Per la prima volta con un provvedimento armonizziamo la nostra normativa con quella dei Paesi europei concorrenti in questo settore del mercato (la Francia e la Spagna in particolare), adeguando le nostre coste ad una migliore fruibilità portuale. Oltretutto, si dà risposta ad una molteplicità di aspetti già in parte ricordati: in particolare, quelli economici, legati all'attività cantieristica, ma complessivamente la fruizione del mare e delle coste.

L'aspetto più rilevante di questo disegno di legge infatti è che per la prima volta, dopo tanti anni in cui si è sviluppata un'attività legislativa sovente discorde addirittura fra le diverse norme approvate, si riesce a fornire un quadro organico a queste attività.

La discussione ampia che si è svolta prima in Commissione e poi in Aula ha sottolineato, come peraltro è già stato ricordato da chi mi ha preceduto, una serie di questioni che per la necessità di dare una risposta rapida e molto attesa dai nostri concittadini non ha permesso i necessari approfondimenti.

395<sup>a</sup> Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

Tuttavia, l'articolo 6 del provvedimento, con la delega prevista per il Governo, consentirà di riprendere gran parte delle questioni portate dal Parlamento all'attenzione del Governo stesso e quindi di dare, in quel contesto, una risposta compiuta.

Per tutte queste ragioni, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale esprimo un voto favorevole sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

CICOLANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICOLANI (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento e ne illustro sinteticamente le ragioni.

Già in sede di relazione abbiamo visto da un lato quanto sia importante per l'economia del nostro Paese – non solo l'industria nautica, ma anche per quella turistica – il problema della nautica da diporto che oggi trattiamo.

Cito alcune cifre già ricordate dal relatore in sede di relazione, quando ha detto che il parco nautico dei diportisti nel nostro Paese è composto da 840.000 unità, di cui 70.000 imbarcazioni, 330.000 natanti e 440.000 piccole derive. A fronte di questo, abbiamo un quadro di posti barca organizzati nel nostro Paese pari a 117.000 unità circa e quindi in numero preoccupantemente non adeguato alla diffusione ormai raggiunta dal turismo nautico nel nostro Paese.

Era quindi necessaria una legge che costituisse un primo passo importante, come ha detto il collega Pedrazzini, nella direzione del rilancio dell'industria della nautica da diporto e del rilancio del settore del turismo nautico.

Come concepisce ed attiva la legge questo rilancio? Sostanzialmente attraverso due strumenti. Il primo è la diffusione ulteriore fra la nostra popolazione, rendendolo appetibile, del turismo generato dalla nautica da diporto; il secondo, il rilancio della possibilità di costruire porti turistici e di dotare quindi il nostro Paese di ulteriori infrastrutture.

# Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue CICOLANI). Il primo passo viene attuato soprattutto attraverso quattro tipi di provvedimenti nell'ambito della legge in esame. Intanto, con l'incremento da 7,50 metri a 10 metri della categoria dei natanti, che, come è noto, costituisce la categoria di accesso al turismo nau-

14 Maggio 2003

tico. Estendendo questa categoria si favorisce sicuramente l'approccio di nuove persone a questo tipo di attività.

Il secondo è la delega per la formulazione di un codice della navigazione per i diportisti. È anch'essa una novità di grande rilevanza come elemento ordinatorio di questo importantissimo settore.

Il terzo provvedimento riguarda una forte semplificazione delle procedure; ciò non costituisce, però, senatrice Donati, un arretramento nei confronti della sicurezza o della tutela in generale, compresa quella di natura ambientale.

L'ultimo provvedimento riguarda l'eliminazione della tassa di stazionamento. È una misura estremamente opportuna e poco sensibile per le entrate dello Stato, perché, a fronte di un appesantimento procedurale piuttosto forte e di un costo di raccolta piuttosto elevato, questa tassa forniva alle casse dello Stato soltanto 17 miliardi di vecchie lire.

Il rilancio della nautica da diporto è ottenuto anche attraverso un rilancio del sistema infrastrutturale, favorendo la creazione, in finanza di progetto, di nuovi porti turistici e, in particolare, dei porti turistici di terra, facilmente realizzabili nel mare Adriatico. Non è un fatto trascurabile perché, in un momento in cui si punta ad allargare la Comunità Europea con l'ingresso della Turchia, in cui è auspicabile che si determinino nuove condizioni di pace in Medio Oriente e in cui il mar Mediterraneo è sempre più appetibile per il turismo nautico, la competitività del sistema Paese passa anche attraverso la capacità di accoglienza offerta a questo tipo particolare di turismo, che ha un indotto di grandissima rilevanza e di grandissimo pregio.

Se vogliamo che il nostro Paese sia competitivo, come deve essere, rispetto a quelli del Mediterraneo e capace di un'offerta turistica completa, anche dal punto di vista della infrastrutturazione necessaria per i diportisti nautici, non c'è alcun dubbio che questa legge rappresenti un risultato importante.

Questo ramo del Parlamento ha dimostrato una volta di più che un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione può generare buone leggi e ha migliorato ulteriormente il testo approvato dalla Camera, modificandone l'articolo 13 senza alcun arretramento rispetto al tema della liberalizzazione, altrettanto importante nelle realtà portuali del nostro Paese.

Per queste ragioni, Forza Italia esprimerà un voto favorevole sul provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI).

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, siamo all'approvazione di un provvedimento atteso dal settore della nautica e ho la sensazione che, se faremo passare anche il mese di maggio, una prima sistemazione del comparto giungerà tardivamente.

14 Maggio 2003

Faccio notare che di tutta la materia molto complessa della nautica di diporto il provvedimento affronta soltanto la parte iniziale. Esso contiene, infatti, una delega amplissima che tocca tutti gli argomenti che non siamo ancora in grado di decidere. Dovremo tornare sull'argomento almeno due volte; non credo che in una sola volta riusciremo a risolvere l'enorme quantità di problemi insiti nella delega, riguardanti le attività concrete da svolgere. In ogni caso, si tratta di un primo passo importante che innova molti aspetti.

Certo – lo diceva il senatore Menardi da ultimo – se avessimo potuto discutere più a lungo in Commissione e avessimo potuto affrontare più approfonditamente anche alcuni degli argomenti proposti in forma di emendamento avremmo un testo ancora più soddisfacente di quello che abbiamo predisposto. Purtroppo, è pesata in tutta la nostra discussione la pregiudiziale che è stata posta dal Ministro dell'economia, che ci ha costretti ad un lavoro quasi sotto costrizione. Quindi, penso che avremmo potuto fare meglio; purtroppo, questa presenza ingombrante ha reso più difficile tutto il nostro lavoro.

Tuttavia, qualche risultato è stato ottenuto ed è stato indicato anche un terreno di ulteriore approfondimento. Un disegno organico sulla portualità sembra ormai alle porte. Se il Governo si fosse impegnato in questa direzione, forse non ci sarebbe stata la necessità dell'articolo 13; ma le cose sono andate in una certa maniera.

Torno a dire che esprimo soddisfazione, anche se contenuta, per quanto abbiamo fatto questa settimana. Il provvedimento tornerà alla Camera, che spero lo licenzi in fretta. Nel frattempo, dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, il nostro voto a favore su questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge n. 1956, nel suo complesso, nel testo emendato.

# È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 237, 536, 743 e 979.

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1606) Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (Approvato dalla Camera dei deputati)

395<sup>a</sup> Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

(14) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1606, già approvato dalla Camera dei deputati, e 14.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario D'Alì, ha fatto sapere che potrà essere presente ai nostri lavori fra breve.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,22, è ripresa alle ore 18,46).

Riprendiamo i nostri lavori.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge proposto dalla Commissione e sui relativi emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli emendamenti:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAFFIOLI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti, con le seguenti precisazioni.

Si ritiene di dover respingere l'emendamento 1.100 perché il riferimento della legge alle intese è essenzialmente rivolto alle funzioni sociali dell'oratorio e quindi non riguarda un finanziamento di edifici di culto, a cui invece fanno riferimento le sentenze citate dal senatore Villone.

14 Maggio 2003

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, si ritiene di dover lasciare le parole: «e incentiva» perché, a nostro avviso, è giusto incentivare queste funzioni sociali a favore dei giovani.

Circa l'emendamento 1.4, laddove si parla di «attività similari», si ritiene di dover lasciare queste parole perché l'espressione è estensiva e quindi si dà libertà alle forme associative.

Anche circa l'emendamento 1.5 si ritiene di lasciare il riferimento alle intese, perché lo si reputa necessario.

Mentre sull'emendamento 1.6 esprimo, come ho premesso, parere contrario, invito i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.101 e 1.102 perché di fatto quanto viene richiesto in questi emendamenti è già riconosciuto dalla legge n. 328 del 2000.

Invito altresì al ritiro dell'emendamento 1.200, perché quanto in esso previsto non è di competenza statale.

D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

### Non è approvato.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

PRESIDENTE. Senatore Tommaso Sodano, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.101 e 1.102 avanzato dal relatore?

SODANO Tommaso (Misto-RC). No, signor Presidente, li mantengo.

PRESIDENTE Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

PIROVANO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LP*). Signor Presidente, con questo emendamento si tende ad eliminare tutto ciò che fa riferimento alle intese con altre religioni. Noi sappiamo che ad oggi le intese stipulate tra il Governo ed altre religioni sono sette (tra queste, quelle con la religione ebraica e la religione valdese).

Perché nel testo del disegno di legge che questa sera stiamo per votare è stato inserito e rafforzato il concetto delle intese? Perché queste ul-

14 Maggio 2003

time sono l'unica garanzia che la religione con la quale si dialoga concordi con il Governo sui criteri di dialogo. Si vuole essere certi che questa religione abbia almeno una gerarchia interna e che i suoi *leader* non siano autonominati, senza che vi sia una stretta collaborazione con la comunità religiosa che essi rappresentano.

Vogliamo evitare, ricorrendo alle intese, che vi sia confusione tra gli aspetti religiosi e gli aspetti istituzionali di una religione. Vogliamo evitare che non esista una reciprocità dei diritti tra le religioni con le quali ad oggi non è stato ancora possibile stipulare delle intese. Per alcune religioni infatti non vi è una chiara diversità tra gli aspetti istituzionali e gli aspetti religiosi e non vi è assolutamente reciprocità; sappiamo benissimo come alcune nazioni abbiano come Costituzione un testo religioso.

Vogliamo altresì evitare la nascita di nuove religioni che potrebbero approfittare del buco etico che si creerebbe se questi emendamenti venissero accolti. Potrebbero nascere delle sette – alcune vi sono già – che potrebbero addirittura usufruire di una tutela legale per ottenere finanziamenti. Sarebbe questa una gravissima lacerazione morale. In altri emendamenti troviamo la possibilità che organizzazioni atee possano usufruire di finanziamenti che, come Gruppo della Lega Nord, troviamo giustissimi e da incentivare invece per gli oratori.

Ad oggi ritengo – e se vi sono altri colleghi sindaci in Aula potranno testimoniarlo – che gli oratori siano rimasti l'ultimo baluardo di un tentativo di socializzazione tra i giovani. Non sono certo un baluardo di socializzazione i centri sociali, cui fanno riferimento altri emendamenti; non lo sono certo neppure i sistemi utilizzati da alcune cooperative per insinuarsi negli enti pubblici, e gli emendamenti di cui discuteremo più avanti ne sono la prova lampante.

Pertanto, il nostro voto sarà convintamente contrario su questo emendamento. (Applausi dal Gruppo LP).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, ho deciso di intervenire a seguito dell'intervento del senatore Pirovano. Credo che sia assolutamente in linea con la nostra Costituzione affermare l'esistenza della possibilità di scelta e della libertà del cittadino di aderire a qualsivoglia religione od anche di non aderire ad alcuna religione.

È con questo spirito che abbiamo presentato questi due emendamenti, i quali si rifanno alla dichiarazione ONU sulla libertà religiosa del 1981. In base a tale dichiarazione, in conformità con il diritto nazionale, le credenze non religiose o ateistiche vanno ricondotte, sul piano della loro libera professione e del loro esercizio, alla libertà di coscienza.

Tra l'altro, nelle convenzioni internazionali il termine «credenza» si riferisce alle convenzioni non religiose o ateistiche che vengono espressa395<sup>a</sup> Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

mente ricondotte alle fattispecie garantite dalle disposizioni in materia di libertà fondamentale.

E dunque, proprio per evitare discriminazioni, con il nostro emendamento vorremmo aggiungere le parole «e delle altre organizzazioni assimilabili teistiche» – che si rifanno ad un tipo di religione- «non teistiche» – ricordiamo che, ad esempio, il buddismo è una religione di tipo non teistico – «e atee». In questo modo non vi sarebbero discriminazioni nei confronti di cittadini, in particolare dei giovani e della loro attività aggregativa.

Per questi motivi, chiedo un voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Cavallaro.

#### Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dovendo votare l'articolo 1, mi sembra corretto, a nome del Gruppo, evidenziare alcuni aspetti di questo provvedimento, in modo particolare proprio dell'articolo 1, dove si riconosce la funzione educativa sociale e relazionale dei ragazzi e delle ragazze all'interno degli oratori. Credo che questo sia l'obiettivo di fondo di questa legge, o meglio, l'obiettivo espresso nell'articolo 1.

Da qui l'importanza, in questo momento, di approvare questa legge. Innanzitutto è importante perché si inserisce in alcuni provvedimenti legislativi già in vigore, che sono elencati all'interno della legge, ma che voglio ricordare anch'io in sede di dichiarazione di voto: la legge n. 328 del 2000, che è stata approvata nella precedente legislatura, relativa alla riforma dello Stato socio-assistenziale. Dopo più di 110 anni di esistenza della legge Crispi, si è arrivati a questa riforma importante, approvata quasi all'unanimità dal Parlamento. È importante perché ha riconosciuto tutti i soggetti che contribuiscono a creare le condizioni di benessere e

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

a creare le condizioni per realizzare un sistema di welfare nel nostro territorio.

Tra i vari soggetti, accanto a quelli istituzionali, è riconosciuta anche la funzione dei soggetti del terzo settore e la presenza di istituzioni religiose sul territorio. Quindi, esiste la legge n. 328, che è una legge quadro. Prima di questa legge, però, era stata approvata una legge particolare, la n. 285 del 1997, sull'infanzia e l'adolescenza e vorrei collegare questa legge sugli oratori specificatamente alla legge n. 285, perché così come quella legge parlava di riconoscimento del minore, del ragazzo e della ragazza, e anche dell'adolescente come cittadino (era un diritto di cittadinanza che si riconosceva ai minori), qui invece si riconosce una istituzione presente in modo diffuso sul nostro territorio, in modo particolare al Nord, ma presente e ben distribuita su tutto il territorio; un'istituzione che cerca di accogliere, di inserire e di promuovere lo sviluppo del ragazzo e della ragazza.

L'articolo 1 è dunque importantissimo, perché definisce questo quadro di riferimento. Io credo che sia importante ricordare anche che è necessario sempre più e sempre meglio investire e valorizzare tutti quegli ambiti che si rivolgono alla normalità dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Spesso, e giustamente, ci rivolgiamo a quelle fasce che manifestano un disagio, una patologia. È importante però rivolgere la nostra attenzione anche alla normalità dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani, e gli oratori svolgono proprio questa funzione.

Gli studi psicologici e antropologici sul mondo dei ragazzi e delle ragazze attestano che mancano loro dei punti di riferimento, vivono una sorta di disorientamento. E allora l'oratorio non è l'unico punto di riferimento; sbaglieremmo se lo ritenessimo tale, però è un luogo, un punto d'incontro, un luogo certo, un luogo anche di formazione, religiosa e umana.

È importante anche il riferimento che si fa all'articolo 1 sia alla religione cattolica, riconosciuta dallo Stato italiano attraverso il Concordato, che a tutte le altre confessioni religiose, che hanno stipulato con lo Stato un'intesa, così come prevede, come conseguenza, l'articolo 8 della nostra Costituzione.

Quindi, l'oratorio raccoglie un po' queste finalità, è un punto di riferimento per la normalità ed è soprattutto anche un'occasione per i giovani. Credo che molti di noi che sediamo qui oggi, e che magari abbiamo anche un'età avanzata – del resto, il termine «senatore» indica proprio questa condizione – hanno vissuto positivamente l'esperienza dell'oratorio.

Tutti noi ci siamo misurati all'interno di questo ambito di vita, ci siamo misurati e abbiamo imparato a crescere. Da persone umane, valorizzate all'interno della nostra famiglia, molti di noi, hanno incontrato nell'oratorio, quando magari si cominciava ad andarci in età ancora infantile, la relazione con il prossimo, prima ancora di incontrarla nella scuola.

Ma anche adesso che i giovani ci vanno in età più avanzata o magari non ci vanno più, l'oratorio svolge una funzione importante per quella fase centrale della vita del ragazzo che va dai sette-otto anni fino ai tre-

14 Maggio 2003

dici-quattordici anni. Qui il ragazzo impara quelle regole di vita che gli permettono di acquisire il concetto di libertà individuale ma anche di assunzione di responsabilità.

Non va neppure sottolineato l'aspetto della prevenzione del disagio; la pratica dello sport all'interno degli oratori non vi è dubbio debba essere valorizzata. Quindi, accanto al fatto che è un luogo di incontro, di relazioni, di crescita religiosa e umana, l'oratorio è anche, e fortunatamente, un luogo di svago, di divertimento, un sano divertimento, dove gli adolescenti e i giovani avvertono il bisogno di staccarsi dalla protezione della famiglia trovando però un punto di riferimento esterno.

Pertanto, credo sia importante approvare questo disegno di legge in un momento in cui i ragazzi ci lanciano invece dei segnali di disagio. In questo caso bisogna intervenire con dei provvedimenti diversi (io abito vicino al comune di Concorezzo, che i fatti tragici dei ragazzi di questo paese ha portato alle cronache dei giornali nazionali). L'ambito di vita sana, il confronto, alcune volte anche duro e un po' sfrenato, che uno impara all'interno degli oratori è strumento di crescita individuale.

Voglio concludere con una frase molto laica, perché noi siamo uno Stato laico e riconosciamo la funzione degli oratori ribadendo la nostra laicità nello Stato. Voglio ricordare un cantautore, che molti di noi hanno conosciuto e le cui canzoni hanno anche cantato, e che purtroppo è mancato da pochi mesi, Giorgio Gaber, quando diceva: «La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, libertà è partecipazione». L'oratorio è allora uno dei sani ambiti di partecipazione che aiuta i ragazzi a crescere, a maturare, a diventare uomini. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e UDC).

FALCIER (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER (FI). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole di Forza Italia all'articolo 1, che ritengo fondamentale all'interno del provvedimento al nostro esame.

Come ha ben precisato il relatore, senatore Maffioli, nella sua relazione introduttiva, con questo articolo e, più in generale con il provvedimento, si tratta di dare finalmente un riconoscimento all'istituzione degli oratori parrocchiali, che svolgono una funzione altamente meritoria, soprattutto a favore dei giovani. Ricordo che oggi un piccolo riconoscimento è corrisposto solo ai fini fiscali, poiché sono equiparati agli uffici di culto; era tempo, quindi, di fare un passo in avanti e di andare ben oltre quello che prevede la legislazione vigente.

Al di là dei convincimenti personali, ritengo infatti necessario obiettivo riconoscere agli oratori un ruolo centrale nel campo della formazione nel periodo, particolarmente critico e delicato, della giovinezza.

Nel provvedimento sono previsti interventi e azioni per rispettare, sostenere e riconoscere a tali istituzioni un ruolo che sia apprezzato, che facASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

cia onore allo Stato e che conforti un'attività, quella degli oratori, basata sul volontariato. Volontariato che è indispensabile, in quanto arriva laddove l'ente pubblico e l'ente privato mai riusciranno ad arrivare e quindi svolge un'attività insostituibile per ridurre il disagio sociale, aiutare i più deboli e collaborare con le famiglie nei loro obblighi educativi per creare un clima sano e sereno soprattutto attorno ai giovani, a tutti i giovani e non solo a quelli che hanno delle difficoltà di inserimento.

L'articolo 1 fa opportunamente riferimento alla legge n. 328 del 2000, relativa ai servizi sociali e, all'interno dei princìpi fissati dalla stessa, riconosce il ruolo degli oratori parrocchiali. L'importanza di tale articolo è riconoscibile in alcuni dati. Parifica l'attività degli oratori a quella degli enti locali e quindi, di fatto, ne riconosce il servizio pubblico. In quanto tale, viene riconosciuto ciò che gli oratori fanno da sempre: programmi ed azioni per la diffusione dello sport, della solidarietà e della promozione sociale.

Le Regioni possono (solo così è stato individuato, riconoscendo cioè l'autonomia delle Regioni e quindi degli enti locali) riconoscere questo ruolo in accordo a diocesi, parrocchie, famiglie ed educatori.

La Commissione del Senato, inoltre, approvando ciò che la Camera aveva trasmesso, ha infine proposto (ed è qui in Aula) di estendere la normativa non solo agli oratori parrocchiali, ma anche agli enti ecclesiastici della chiesa cattolica e di altre confessioni religiose.

Auspico quindi, anche per queste ultime integrazioni, un'approvazione ampia dell'articolo, a conferma del diffuso riconoscimento e rispetto del ruolo di tali istituzioni. (Applausi dai Gruppi FI e UDC, e del senatore Carrara).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MAFFIOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100.

D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

## Non è approvato.

395<sup>a</sup> Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

Metto ai voti l'articolo 2.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MAFFIOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100.

D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Iovene e da altri senatori.

### Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Lo metto ai voti.

## È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*Misto-MTL*). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori quando si parla di oratori si pensa sempre alla tradizione nata con Don Bosco nel 1800. L'esperienza degli oratori, invece, è da far risalire al XVI secolo, con San Filippo Neri che coniugava la catechesi per i giovani con l'istruzione e con il gioco.

L'oratorio moderno, che molti di noi hanno conosciuto, si identifica con tale modello, coniugando la formazione religiosa con l'esperienza ludica, sportiva e sociale.

È importante cogliere il momento educativo della formazione di una coscienza religiosa e civile con quello dell'esperienza comunitaria che traduce nella socializzazione propria delle attività ludiche, sportive e culturali i valori interiorizzati perché possano essere concretamente vissuti.

Quando pensiamo alle politiche sociali di tutela del bambino e dell'adolescente, pensiamo subito alle situazioni patologiche, alle devianze e al ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

disagio giovanile. Quando invece pensiamo agli oratori immaginiamo un contesto positivo, un luogo di incontro tra adulti e giovani, di integrazione culturale e razziale, dove cioè si incontrano etnie diverse di prima e seconda generazione, a seguito anche del significativo fenomeno di immigrazione degli ultimi anni.

È difficile pensare all'oratorio come ad un luogo ovattato, tipo *club* esclusivo di categorie sociali, ovvero a desolanti luoghi di marginalità sociale o di anguste pratiche di antagonismo sociale. Ciò significa che l'oratorio è un luogo dove si sviluppa in modo armonico l'identità personale e sociale dei giovani e cioè un luogo normale di formazione e non di cura sociale.

In tal senso l'oratorio integra la famiglia, la scuola e tutti gli altri momenti educativi dei giovani. Come sottolinea l'Osservatorio nazionale dell'infanzia, la formazione giovanile passa attraverso una pluralità di luoghi, di sedi formali ed informali e necessariamente deve poter fare affidamento su una molteplicità di soggetti e di interventi, meglio ancora se ciò avviene nel quadro di una strategia organica.

Sotto questo aspetto non si può negare che l'attenzione educativa che si rintraccia negli oratori abbia un suo modello informativo caratterizzato dalla centralità della persona e abbia anche una proposta pedagogica ancorata ad un progetto di crescita globale della persona, così come non si può negare il suo radicamento sociale nel territorio.

Oggi in Italia si possono contare circa 6.000 oratori, una rete distribuita su tutto il territorio nazionale con prevalenza nel Nord del nostro Paese. Purtroppo una realtà sociale così diffusa sul territorio nazionale, in esso radicata con funzioni culturali, educative e di supporto alle famiglie, al mondo della scuola, di grande peso nel settore sportivo e del volontariato, non ha una identità istituzionale, non è soggetto di diritti, non è interlocutore sul piano giuridico degli enti locali nella costruzione della rete di protezione sociale che costituisce il nuovo welfare community.

La sussidiarietà verticale delle istituzioni diverge da quella orizzontale del privato sociale ma è conseguente al primato della persona nella sua dimensione comunitaria.

Lo scopo di questo disegno di legge è riconoscere nel nostro ordinamento quello che di fatto gli oratori già svolgono. Non si crea dunque un privilegio, non c'è una preferenza di tipo confessionale a favore degli oratori parrocchiali cattolici.

L'articolo 1 è chiaro: viene incentivata la funzione educativa e sociale degli oratori, o attività similari, sia delle parrocchie e degli enti ecclesiastici della chiesa cattolica sia delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della nostra Costituzione.

Non è quindi la modesta risorsa finanziaria di 2,5 milioni di euro riservata agli oratori per il 2003 che conta, ma il riconoscimento giuridico della loro attività perché questa possa essere presa in considerazione nel sistema integrato dei servizi sociali.

In base all'articolo 117, comma 2, alla lettera c), è competenza dello Stato disciplinare i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, ma

14 Maggio 2003

è competenza esclusiva e residuale delle Regioni, secondo i commi 4 e 5 dello stesso articolo 117 della Costituzione, promuovere le idonee azioni di carattere sociale per rimuovere gli ostacoli che di fatto inibiscono una crescita libera e consapevole dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo le indicazioni del piano nazionale 2001-2003, richiamato espressamente dall'articolo 22 della legge n. 328 del 2000.

L'articolo 119 della Costituzione, al comma 1, stabilisce l'autonomia finanziaria delle Regioni. Il disegno di legge al comma 3, articolo 1, dà facoltà alle Regioni di riconoscere le attività di oratorio. Pertanto, oltre a Regioni come Abruzzo, Calabria, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che hanno già approvato leggi regionali a favore degli oratori, altre Regioni (speriamo anche di centro-sinistra) possono riconoscere direttamente gli oratori, attraverso gli enti preposti, come soggetti di diritto per lo sviluppo di politiche sociali.

L'oratorio è oggi un polo di educazione, di aggregazione giovanile e di impegno sociale a tutto campo, tra i più forti e incisivi nel mondo giovanile; va incoraggiato e sostenuto a prescindere dalle convenienze politiche che sono comunque meno riprovevoli di comportamenti simmetrici e opposti. Tutte queste sono le ragioni per le quali esprimo il mio voto favorevole al disegno di legge. (Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, ci sembrava che altre leggi precedentemente adottate, come quelle sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sulla progettualità e sulla costituzione di un fondo nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, fossero sufficienti a garantire che nel nostro Stato tutti i bambini e tutti i ragazzi, indipendentemente dalle scelte personali delle loro famiglie, avessero diritto ai servizi sociali e alla progettualità nei luoghi di aggregazione, di incontro, di sviluppo e di solidarietà.

Invece, con questo provvedimento si è voluta creare una differenza in base alle scelte delle persone; ancora una volta si è voluto ribadire che nel nostro Stato ci sono persone che hanno diritti e persone che hanno più diritti qualora adottino come credo personale nelle scelte individuali e di vita ciò che viene riconosciuto maggiormente affine alle posizioni dell'attuale maggioranza.

Credo sia questa la base con cui si costruisce uno Stato etico e quindi il nostro voto contrario è scontato e doveroso, anche se il provvedimento che arriva al voto finale dell'Assemblea è assolutamente modificato e ridimensionato. Se si confronta il testo in esame con la versione originale, ci si accorge che in realtà il progetto di legge è stato molto depotenziato, pur rimanendo un provvedimento bandiera. Si era partiti con

14 Maggio 2003

un provvedimento molto grave che rappresentava un *vulnus* allo Stato laico, e si cercava di approvarlo nel disinteresse più assoluto.

Nel corso del dibattito, prima alla Camera e poi al Senato, esso è stato svuotato. Chiunque abbia letto la relazione di accompagnamento al provvedimento originario si rende conto di come questa maggioranza non soltanto proponesse una scuola confessionale, ma volesse confessionalizzare anche il tempo libero dei ragazzi.

Non solo: privando le Regioni di autonomia e di competenza, quelle disposizioni rappresentavano una proposta del tutto centralistica, che non dovrebbe corrispondere affatto alle posizioni di una parte della maggioranza che sostiene il Governo. Si parlava addirittura di protocolli di intesa con le diocesi, proposta che è stata poi espunta dal testo approvato dalla Camera.

Inoltre, si concedevano contributi agli oratori parrocchiali per la gestione ordinaria e contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature tecnologiche e per l'esercizio di attività sportive.

A questo punto, anche grazie alle mobilitazioni dei gruppi giovanili e alle istanze delle associazioni giovanili non confessionali, da questa legge tutto ciò è stato tolto, anche se rimane un riconoscimento di bandiera che fortunatamente non corrisponde a nulla dal punto di vista economico.

Il provvedimento al nostro esame è tutt'altra cosa, anche grazie ad un emendamento di Rifondazione Comunista accolto alla Camera riguardante il titolo del provvedimento, che non parla più solo di oratori parrocchiali, ma di tutti gli enti che svolgono attività similari.

Nel corso del dibattito, fra Camera e Senato, è stato continuamente ribadito che qui non si tratta di questioni di catechesi, in quanto ciò riguarderebbe soltanto la Chiesa italiana e la comunità che essa esprime, ma di tutte le altre attività che vengono svolte all'interno degli oratori. In questo senso, sono state più volte citate la promozione e la pratica dello sport di base per tutti, la proposta di attività culturali, teatrali, musicali, ludiche ed espressive in genere, di momenti di aggregazione e di crescita sociale, di sviluppo della dimensione comunitaria, della solidarietà e della capacità culturale e così via.

Credo che tutte le attività che ho elencato vengano svolte anche nei centri sociali dell'aggregazione giovanile e non si capisce per quale motivo alcune debbano avere attenzione, finanziamenti e valorizzazione, mentre altre no.

Ancora: si è parlato di attività sportiva. Non ci rendiamo conto del motivo per il quale vanno bene i campetti parrocchiali e non quelli delle unioni sportive o delle polisportive comunali, che hanno lo stesso valore educativo e in cui gli adulti prestano la loro opera a favore di ragazzi e giovani senza avere alcun riconoscimento.

Ho elencato una serie di motivazioni per le quali il provvedimento, a nostro avviso, è incongruo. Credo però che vadano fatte anche alcune considerazioni di carattere politico, soprattutto perché i nostri voti contrari – e spero anche quelli di altri colleghi del centro-sinistra – non saranno comunque sufficienti a fermare questo testo. Riteniamo necessario comun-

14 Maggio 2003

que esprimere dissenso, perché crediamo fermamente nell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e nell'impedimento di qualsiasi forma di discriminazione anche nei confronti di queste attività.

Attraverso questo provvedimento, crediamo che la maggioranza voglia in qualche modo pagare un debito di riconoscenza nei confronti della Chiesa e delle sue gerarchie garantendo maggiori diritti ai cittadini che hanno optato per determinate scelte etiche, politiche e religiose rispetto alla totalità della popolazione.

Questa proposta di legge rappresenta un altro piccolo atto attraverso il quale questo Governo e questa maggioranza mostrano di calpestare l'idea di uno Stato laico, delle istituzioni, dei diritti. La decisione di assumere, senza concorso, nella pubblica amministrazione gli insegnanti di religione selezionati dal Vaticano e di finanziare la scuola confessionale, a mio avviso, dovrebbe spingere tutta la sinistra a reagire per la difesa della concezione laica dello Stato, che è garanzia di democrazia e consente alla Repubblica di essere luogo di convivenza delle diversità e delle culture complesse che formano lo Stato moderno.

È per questo motivo che Rifondazione Comunista voterà contro il provvedimento.(Applausi del senatore Gruosso).

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, questo disegno di legge, che arriva oggi all'atto finale in quest'Aula, è stato il frutto – soprattutto alla Camera – di un dibattito piuttosto complesso e articolato.

Tengo a sottolineare il contributo diversificato di varie opzioni culturali, che hanno cercato di fare in modo che questo disegno di legge non soltanto avesse effettivamente un ruolo formale di riconoscimento dell'attività degli oratori, ma fosse anche molto concreto, perché tale era una delle questioni che avevamo posto in sede di discussione alla Camera.

Quindi, si è trattato di un dibattito complesso e articolato sulla base di alcune proposte di legge, di cui una a firma di alcuni parlamentari del Gruppo dei Verdi. Per la verità, l'aver fatto riferimento, proprio nell'articolo 1, alla legge n. 328 del 2000, la legge quadro sull'assistenza, riconducendo il provvedimento al sistema integrato dell'assistenza nell'ambito della valorizzazione dell'intero settore *no profit*, come pure alla legge n. 285 del 1997, sui diritti dell'infanzia, credo sia stata una scelta molto opportuna.

Speriamo che proprio sulla spinta di questo disegno di legge e quindi del riconoscimento della funzione sociale ed educativa all'interno delle comunità locali degli oratori si riprenda un percorso di lavoro e di finanziamento della legge quadro sull'assistenza. Questo è uno dei temi su cui continueremo a lavorare.

14 Maggio 2003

Riteniamo importante, non solo per un fatto formale, il riconoscimento di questa funzione educativa, che attraverso l'estensione anche agli altri enti e alle altre confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato un'intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, riconosce un ruolo che non è solo esclusivamente di un'unica religione, ma è anche di altre confessioni: ad esempio, quello svolto a livello sociale dall'Unione delle comunità ebraiche (pochi hanno conoscenza del ruolo da questa svolto nell'attività di sostegno ai ragazzi di San Giuliano e nelle zone terremotate), oppure l'attività dei Valdesi.

A noi sta particolarmente a cuore che il riconoscimento degli oratori vada tenuto ben presente, soprattutto nelle grandi realtà metropolitane, dove in alcuni quartieri – quelli con più problemi, con maggiore disagio – gli oratori e i centri parrocchiali rappresentano uno dei pochi momenti di aggregazione e di sostegno alla famiglia; una famiglia che ha spesso difficoltà, nella quale la donna ha tanti ruoli, a cui la società chiede molto, e che quindi ha la necessità di avere intorno una forte rete di protezione e di aiuto non solo per prevenire il disagio (perché questo non riguarda solo i problemi dell'infanzia o dei giovani), ma anche per creare un importante momento di aggregazione.

Non si tratta solo di intervenire in aiuto al disagio, ma di riconoscere un ruolo sociale e di aggregazione che spesso non ha nulla a che vedere con le scelte individuali. Ognuno di noi ha fatto la sua esperienza all'interno di quei centri, luogo di confronto e di aggregazione in un mondo come quello di oggi, spesso pieno di solitudine per i giovani, che hanno bisogno non solo di una rete di promozione, ma anche di un luogo di incontro.

Rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state apportate dal Senato alcune modifiche (in ossequio al nuovo Titolo V della Costituzione) che erano, a mio avviso, assolutamente necessarie.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, un elemento nuovo è stato introdotto dal Senato rispetto al testo pervenutoci dalla Camera. Noi avevamo posto con forza la necessità di un'estensione della normativa a tutte le religioni, riconoscendone il ruolo, e soprattutto di un segno concreto di tale riconoscimento, non solo giuridico, non solo sociale, non solo ideale, ma anche economico.

Va tenuto presente che tutto ciò si inquadra nella collocazione della funzione dei centri parrocchiali, degli oratori e degli altri enti in quella rete, di cui parlavo, rappresentata dal mondo del volontariato e dei centri sociali, che in molti quartieri sono l'unica realtà in grado di aggregare i giovani.

Per questi motivi, il Gruppo dei Verdi voterà a favore del provvedimento.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

14 Maggio 2003

EUFEMI (*UDC*). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il Gruppo UDC voterà convintamente a favore di questo provvedimento, che per noi dell'Unione dei cristiani democratici assume grande rilevanza politica e assume il gesto forte di cambiamento culturale di cui la Casa delle Libertà si fa portatrice con la sua azione programmatica.

È una scelta di libertà, come lo fu quella che è all'origine degli oratori, che nacquero contro i monopoli culturali statali, per la formazione ed educazione di intere generazioni di giovani.

Ci rivolgiamo soprattutto a quella parte della sinistra che guarda esclusivamente ai centri sociali e che considera negativo tutto ciò che coinvolge la Chiesa (*Applausi del senatore Florino*), salvo riscoprire le parole del Santo Padre solo quando ciò torna utile.

Oggi, con questo provvedimento, si raggiunge un ulteriore traguardo: si realizza un riconoscimento legislativo più ampio e forte, si fa un passo importante per il riconoscimento della funzione svolta dagli oratori, una funzione sociale ed educativa, valorizzandone il ruolo e l'azione svolta nella società soprattutto nei confronti dei minori e dei giovani nella fase più delicata della loro crescita. L'oratorio si configura come il luogo dove i ragazzi sono aiutati a fare le loro scelte mature.

È stato evitato che il concetto di oratorio fosse generico evidenziando il legame con l'ente religioso e dunque non è stata limitata la portata della legge ai soli oratori cattolici tradizionalmente intesi, ma allargata alle altre confessioni religiose con cui si è stabilita un'intesa ai sensi della Costituzione. Né si poteva procedere diversamente.

Gli oratori sono una realtà che, forte della tradizione, continua ad essere luogo di riferimento per bambini, ragazzi ed adolescenti, nonché occasione di coinvolgimento degli adulti che si mettono al servizio della loro crescita.

L'oratorio è, per usare un'espressione di Paolo VI, «l'espressione dell'amore della Chiesa, organizzata in comunità parrocchiali, poi in istituzioni educative per i suoi figli più giovani».

Vogliamo un oratorio non solo come un «giocatoio» ma come un primo luogo di incontro di tutti i ragazzi, aperto dunque a tutti, senza distinzione; luogo di accoglienza educativa, perché poi faranno le loro scelte autonome, prendendo anche strade diverse, così come è stato ed è nella storia e nella tradizione delle comunità; luogo di approccio formativo importante, centro di sviluppo dell'associazionismo sportivo, ricreativo, educativo, culturale, per favorire, aiutare una socializzazione dei giovani ispirata a modelli e valori positivi.

L'oratorio può costituire non solo un ponte tra la Chiesa e la strada, ma anche un ponte intergenerazionale in cui gli adulti possano trasmettere il sapere ai più giovani, aiutandoli a crescere e a maturare impegnandoli in attività formative. Basti pensare ad un uso corretto del *web* e delle sue potenzialità; un uso sano e non solitario, mezzo per esprimere potenzialità, sviluppare creatività, confrontarsi nella comunità, assumersi responsabilità.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

Il compito dell'oratorio è quello di sostenere nel dialogo con il territorio la qualità delle proposte, di far crescere una sensibilità educativa che non può essere data per scontata e che si fa sempre più necessaria nella società di oggi.

Questa legge può rappresentare dunque un patto educativo, nel quale possano essere coinvolti i giovani integrando l'impegno della famiglia e della scuola.

Ecco l'importanza che il Gruppo UDC, in linea con la nostra impostazione culturale, attribuisce alla scelta che stiamo per compiere: l'importanza dello sviluppo dell'assistenza alla gioventù, di cui ci facciamo portatori attraverso un'autentica politica dei valori.

Per queste ragioni, oltre quanto illustrato dal relatore Maffioli, esprimiamo un convinto voto favorevole a questa scelta legislativa, che rappresenta un punto qualificante dell'azione politica e parlamentare dell'UDC e del programma della Casa delle Libertà. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP. Congratulazioni).

SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

#### PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, con questo provvedimento, in queste ore, parliamo dei bambini e dei ragazzi del nostro Paese; parliamo della loro vita quotidiana; parliamo delle responsabilità degli adulti nei loro confronti; parliamo di cultura; parliamo di politiche sociali e pubbliche; parliamo del ruolo della società civile; parliamo del ruolo delle istituzioni, dal Parlamento alle Regioni agli enti locali; parliamo del futuro dell'Italia, del Sud e del Nord, delle grandi città e dei piccoli centri. Davvero ha ragione la collega De Petris: questo provvedimento è il risultato e l'impegno di culture politiche diverse.

Parliamo di un tema solitamente poco presente nel dibattito parlamentare: parliamo dell'educazione e della formazione delle nuove generazioni, che è un bene, io ritengo il bene più prezioso dell'Italia, sul quale le responsabilità sono enormi per l'intero Paese ed in modo specifico per le famiglie, per la società, per la scuola.

Questo è tanto più vero quanto più mezzi di informazione, televisione e i molti fattori indiretti che sono presenti nel mondo contemporaneo influenzano la vita dei nostri ragazzi. Se la politica non è qui, vana è la sua consapevolezza di servire al futuro del nostro Paese.

Parliamo di adolescenti e di preadolescenti. Non dimentico che questo passaggio, il cenno agli adolescenti, faceva parte del discorso che Giovanni Paolo II ha tenuto nella sede del Parlamento nei mesi scorsi. Adolescenti e preadolescenti che rappresentano un problema anziché essere una risorsa, anziché essere un elemento di fiducia. E sono un problema ovunque, anche negli altri Paesi europei; ricordo ad esempio la Francia che al riguardo è alle prese con grandi problemi ed anche l'Inghilterra.

14 Maggio 2003

L'idea che gli adolescenti, i preadolescenti, i ragazzi possano crescere insieme, crescere tra pari e abitare luoghi ove si realizzi la socializzazione e l'integrazione: questa è l'idea forte che ha a che fare con l'idea di coesione sociale di un Paese.

Ma dove accadono questi processi di relazione e di integrazione? Vi sono luoghi, vi sono soggetti diversi, plurali e tra questi luoghi, tra questi soggetti, vi sono gli oratori o centri parrocchiali.

Capisco che nel dibattito politico italiano fa ancora effetto parlare di realtà che hanno a che fare con la religione, segnatamente con la religione cattolica; ci sono secoli alle spalle. Tuttavia, non possiamo dimenticare che ciò che nella storia delle nostre società e del nostro Paese è nato dalle vocazioni religiose, dal servizio religioso, dalle congregazioni religiose nei secoli è diventato direi quasi immediatamente espressione di laicità per la funzione sociale e non di parte che ha cominciato a svolgere.

Storicamente sono state le congregazioni religiose che hanno anticipato per la loro parte (e non è stata di poco conto) il senso e la realtà dello Stato sociale, che è stata la grande conquista della laicità, della democrazia, della politica negli ultimi due secoli.

Dov'è l'elemento prezioso di un luogo, di un'aggregazione di persone, di una volontà di adulti che si mettono insieme avendo come scopo l'educazione e la crescita delle nuove generazioni? In quello spazio libero della vita esistenziale che sta in un certo senso dentro il tempo libero, dentro il tempo della giornata meno strutturato e quindi anche più insidioso. Qual è l'idea di fondo di una società, di una comunità che si inventa questa cosa, che la pratica, che la vuole far crescere? L'idea di fondo è che vi sono valori della vita umana, vi sono obiettivi di una società, che non sono solo mercantili ed intorno a questi valori si decide di far crescere le nuove generazioni.

Ci sono appunto, molto diffuse, le comunità locali, che in questi valori ancora osano riconoscersi, nonostante le grandi insidie soprattutto del principio economico, e che riconoscono la funzione sociale di organizzazioni come quelle di cui stiamo parlando. È esattamente quanto recita l'articolo 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Forse è una cosa anche un po' piccola, ma il tema che è dentro questa legge è sicuramente una realtà di questo valore.

La cosa bella è che siamo in un tempo, in questi anni, in cui la società è davvero cresciuta: è una società laica, pluralista, matura che in forme diverse, senza pregiudizi e guardando alla concretezza degli obiettivi della vita sociale e della vita delle persone non ha timore di costruire quel circuito positivo che oggi la politica sta definendo nelle sue regole fondamentali.

Vorrei che questo elemento vitale della società fosse dentro la politica e il Parlamento, perché allora finalmente parleremmo del Titolo V della Costituzione in termini profondamente diversi. È il tema del territo-

14 Maggio 2003

rio, delle famiglie, ma anche delle associazioni, del volontariato e della scuola; gli enti locali, anche le Regioni, si convenzionano con scuole e con oratori.

Ho ricordato negli interventi precedenti che l'articolo 1 di questa legge definisce chiaramente che il soggetto è la comunità locale, e questo è molto importante. È il grande tema dell'autonomia che sta attraversando la trasformazione del nostro Paese e va inverato qui. E come ci capirebbero di più gli italiani se noi spiegassimo a che cosa serve l'autonomia, a che cosa serve la rete tra le istituzioni e a che cosa serve far emergere il volto della società civile.

Lasciatemi dire per brevità – e ci capiamo – che questa è la bellezza di una società matura, di una democrazia matura che vede insieme laici e cattolici, ma anche culture e religioni diverse, rispettandosi con quella parità di intervento che è prevista in questa legge. I giovani, se hanno la sensazione di vivere in un clima di questo tipo, nascono e crescono da questa collaborazione.

Inoltre, anche il dibattito sulla scuola avrebbe potuto essere molto più vivo e vitale, se si fosse capito che cos'era in gioco e come si poteva aprire un circuito non di rigidità ma di costruzione sociale ed istituzionale più forte. C'è un tema strategico che sta anche dentro la vita degli oratori come sta dentro la vita della scuola, delle famiglie e delle comunità: è il tema che nessuno si perda, e l'oratorio può fare la sua parte perché nessuno si perda, nei paesi come nelle grandi periferie urbane, intorno a quell'idea che vogliamo abbia ancora cittadinanza, e cioè prevenire prima che i guai accadano.

Naturalmente non resisto alla tentazione di comunicare anch'io e di dire, come altri hanno fatto, che gran parte di quello che sono lo devo a un luogo come l'oratorio. Per la verità a quei tempi, parecchio tempo fa, era un luogo tutto femminile, ma credo che ci fosse una qualche ragione anticipatrice per poter andare avanti, anche se nasceva da un pregiudizio pesantissimo di natura culturale.

Concludendo, signor Presidente, la cosa straordinaria è che qui si sente il valore di una società civile in cui il ruolo degli adulti si spende intorno a un progetto condiviso, mettendo a disposizione tempo, anche personale, per un progetto e per la crescita delle nuove generazioni. Dicevo che anche questo è un segno, forse piccolo ma importantissimo, che noi vogliamo un'Italia coesa, un'Italia in cui da diversi e molti luoghi si cominci ad imparare che non da soli si nasce, non da soli si vive ma si nasce e si vive per stare insieme, per fare comunità.

L'Italia coesa che ci sta a cuore nasce anche grazie agli oratori; qui è il ruolo pubblico di servizi come questi: rispondono a diritti, offrono opportunità.

Per questo l'Ulivo ha realizzato un quadro di politiche sociali che con la legge n. 328 del 2000 ha indicato nel sistema integrato di interventi e servizi sociali il ruolo degli oratori parrocchiali, mentre ancor prima con la legge n. 285 del 1997 e il Piano di Azione aveva sostenuto l'infanzia e l'adolescenza. Questa legge c'è perché ci sono state quelle leggi.

14 Maggio 2003

Ma non pensiamo che basti questa legge, tantomeno a salvarsi l'anima; lo dico alla maggioranza: ben altre politiche economiche e sociali, ben altre risorse sono necessarie ai giovani e alle famiglie.

È per queste ragioni che il Gruppo Margherita-L'Ulivo, Democrazia è libertà, vota a favore di questo provvedimento, convinti che anche con questa legge vivono e crescono democrazia, libertà, solidarietà. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e dei senatori Zavoli e Betta. Congratulazioni).

BETTAMIO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, colleghi, vorrei innanzi tutto citare un riferimento legislativo in merito al problema di cui stiamo parlando. Non è soltanto un riferimento ad una legge ordinaria, quella che è già stata invocata, cioè la legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ma è un riferimento diverso, che traspare dalla filosofia di tutta la nostra Carta costituzionale, che porta la Repubblica italiana ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema di interventi e di servizi sociali che garantiscano le pari opportunità e la non discriminazione dei diritti di cittadinanza, eliminando il bisogno e il disagio individuale, in una parola, a rispettare le competenze e ad agevolare tutto ciò che, anche a livello di organismi, non è lucrativo ma di utilità sociale.

È in questo quadro che vorrei riprendere alcuni spunti che la collega Soliani ha stimolato poco fa, e che condivido, inquadrandoli però in un concetto che non ho sentito sino ad ora, quello cioè della globalizzazione che stiamo vivendo.

Mi riferisco a quel fenomeno che, avendo distrutto spazio e tempo, non si è limitato soltanto a far circolare con velocità capitali e utili ma ha anche globalizzato i costumi e le culture; ha in qualche modo omologato le culture, ha velocizzato i gusti e le attitudini, soprattutto dei nostri giovani. È in questo contesto di globalizzazione dei costumi, delle culture e delle attitudini che troviamo concetti diversi di famiglia e di risorse economiche e concetti nuovi, quali quello dell'immigrazione, con i quali non siamo abituati a ragionare.

C'è innanzi tutto un concetto diverso della famiglia. Si è passati dalla classica famiglia patriarcale, che aveva anche un ruolo di difesa dei propri membri, ad una famiglia bipolare, nella quale lavorano entrambi i genitori. Quando lavorano entrambi i genitori ricaschiamo in quella società dei nonni, che è quella che stiamo vivendo, nella quale, se questi non sono disponibili, ecco che si crea per i figli un vuoto, che molte volte li costringe ad affrontare, spesso da soli, molto spesso impreparati, i tanti problemi di una società tecnologicamente avanzata, multietnica e sempre dominata, purtroppo, dall'egoismo e dall'indifferenza.

14 Maggio 2003

Questa famiglia non è più di supporto al ragazzo. Il giovane si trova affidato a se stesso e confrontato con chi ha già vissuto quest'esperienza. Le risorse economiche sono sempre più disponibili nelle mani dei giovani e dei giovanissimi e non hanno facilitato la loro crescita costruttiva, un loro inserimento nella società. Anzi, queste risorse economiche facili, disponibili, in gran quantità, li hanno disabituati alle difficoltà naturali, quelle difficoltà che altre generazioni hanno dovuto affrontare e che hanno formato e irrobustito il carattere degli adolescenti.

Infine, l'immigrazione. I grandi cambiamenti della nostra società sono legati sempre di più al fenomeno dell'immigrazione, che ha posto i nostri giovani di fronte a nuove problematiche, legate al confronto con i giovani di altre culture, etnie, formazioni e religioni e che hanno prodotto certamente un forte impatto a fronte delle necessità di un processo di immigrazione.

Ecco che allora spunta l'istituto di cui stiamo parlando, cioè la funzione ormai storica degli oratori, che è sempre stata e lo è tuttora, anche se in forma più sfumata e meno appariscente, quella di rappresentare un luogo di formazione, di aggregazione, di crescita, anche sociale, in un momento di grande cambiamento che questa società, come dicevo prima e come giustamente sottolineavano altri colleghi, sta vivendo.

Gli oratori sono in grado di svolgere oggi un ruolo determinante per ridurre il disagio sociale sostenendo e aiutando i più deboli i quali, soprattutto giovani, restano esclusi e sempre più emarginati dal cambiamento e dal progresso della società. Essi subiscono il processo e il cambiamento che li investe: non sanno e non possono pilotare quel che succede sotto ai loro occhi.

Ed allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questi giovani possano trovare negli oratori quei luoghi in cui poter esercitare con gratuità, con spontaneità e con volontarietà attività diversificate, nel rispetto della libertà religiosa, o culturali di vario tipo.

Credo che venga da qui la necessità di un riconoscimento legislativo chiaro e deciso, che affidi agli oratori parrocchiali e agli enti in generale che svolgono attività similari compiti istituzionali nell'ambito del ruolo e dell'azione che essi, di fatto, svolgono già da molti anni: diamo loro la possibilità di ottenere un inquadramento giuridico. Per questa possibilità il Gruppo di Forza Italia sosterrà il provvedimento alla nostra attenzione. (Applausi dai Gruppi FI e UDC e del senatore Carrara).

PIROVANO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LP*). Signor Presidente, il Gruppo Lega Padana si dichiara a favore di questo provvedimento, che aumenta e incentiva la collaborazione con gli oratori.

Siamo inoltre lieti dell'accoglimento, anche da parte del Governo, del rafforzamento, inserito al comma 1 dell'articolo 1, del concetto delle inASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

tese e auspichiamo che la sintonia su questo preciso concetto di intesa continui in futuro, quando saremo chiamati a discutere in quest'Aula di un altro provvedimento determinante (per i concetti religiosi che esprime) che, credo, dovrà essere esaminato in modo approfondito: quello sul riconoscimento giuridico delle religioni.

Confermo, quindi, il nostro voto favorevole sul provvedimento al nostro esame. (Applausi dal Gruppo LP).

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale è sicuramente favorevole al provvedimento in votazione, che presenta tre o quattro caratteristiche fondamentali e determinanti.

In riferimento alla legge n. 328 del 2000 (che prevede che bisogna aprire la solidarietà alla cittadinanza, alle associazioni, alle famiglie, a tutti i soggetti che la fanno con sussidiarietà orizzontale), mi pare difficile trovare un miglior soggetto – in rapporto con l'ente pubblico – dell'oratorio.

La storia degli oratori, poi, non la devo certo fare io. Il 70 per cento degli insediamenti di questo Paese è rappresentato da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L'unico punto di aggregazione e di ritrovo per giovani e meno giovani era, volenti o nolenti, l'oratorio.

PAGANO (DS-U). C'era anche la sezione di partito.

GRILLOTTI (AN). Poi sono cresciute anche altre forme di aggregazione, ma quando ero ragazzo io i punti di riferimento erano gli oratori.

È assolutamente chiaro ed evidente che le convenzioni con associazioni e tipologie di aggregazione come l'oratorio sono assolutamente obbligatorie, se si vuole andare avanti.

Mi avvio a concludere facendo presente un aspetto che mi fa ritenere la convenzione assolutamente indispensabile. Forse sfugge all'Assemblea che i servizi sociali sul territorio, enumerati e richiamati dalla legge n. 328 del 2000 (senza che poi si sappia come porli in essere) vanno rapportati al fatto che i Comuni oggi devono affrontare un grave problema: in assenza della figura degli obiettori essi non riescono più a svolgere i servizi sociali sul territorio, essendo venute meno le convenzioni con gli obiettori stessi. Si pensi che con questo tipo di convenzione con l'oratorio si può ripristinare il servizio sociale sul territorio per anziani e non. Come vedete, si tratta di un viatico che sicuramente offrirà una migliore possibilità di gestione dei servizi sociali sul territorio e quindi farà crescere la qualità della vita di chi ha più bisogno.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale ha dato il suo contributo in Commissione perorando la causa di questa legge. Non posso quindi che con-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

cludere dichiarando il nostro convinto voto favorevole. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*DS-U*). Signor Presidente, esporrò rapidamente le ragioni – sia pure con alcune perplessità – del voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sul provvedimento.

Non condivido – e ne rimango stupefatta – il tono enfatico con il quale alcuni colleghi hanno ripercorso la storia degli oratori e con il quale qualcuno ha salutato questo provvedimento come rivoluzionario e di assoluta importanza, momento solenne per l'Aula.

Nella stessa relazione che accompagna il provvedimento si riconosce che la questione degli oratori parrocchiali è già affrontata nella legge n. 328 del 2000, che si ricollega alla legge n. 285 del 1997, che molto ha fatto per il territorio. Il senatore Grillotti, come tutti coloro che sono stati amministratori locali, riconoscerà l'importanza delle due leggi che ho citato per costruire una rete di interventi tra Enti locali, Regioni e associazioni, che non sono solo gli oratori, ma tutte le aggregazioni presenti sul territorio.

Non lo dico per affermare che avevamo fatto meglio, ma per evitare quel tono enfatico con il quale, da una parte, si vuole sottolineare l'importanza del riconoscimento degli oratori – qualora ce ne fosse bisogno – e, dall'altra, li si vuole ritenere fondamentali da parte dello Stato per costruire un servizio *ad hoc* sul territorio.

Francamente, a parte il fatto che gli oratori, come qualsiasi associazione giovanile, soffrono in questo momento di gravissimi problemi interni, dovuti al fatto che i giovani non frequentano solo gli oratori ma anche altre associazioni, vorrei sollevare un'altra questione: questo rischia di essere un riconoscimento manifesto, ancorché enfatico; infatti agli oratori si destinano soltanto 5 miliardi di vecchie lire e si attribuisce alle Regioni la facoltà di riconoscerne il ruolo.

Molto più forte, mi consentirete, onorevoli colleghi, è l'autonomia delle scuole e ciò che esse stanno facendo – in rapporto alle associazioni, cattoliche e non – sul territorio; ciò che le leggi sull'assistenza e altri strumenti che avevamo predisposto stavano rendendo possibile, con la conseguenza, oggi, che avendo tagliato i fondi di quelle leggi i servizi sul territorio si bloccano.

Quindi, non ritengo opportuno enfatizzare il ruolo degli oratori per non fare del sociologismo d'accatto e neanche della sociologia facile. Degli oratori conosciamo qualcosa e non c'è bisogno di tenere una lezione di pedagogia in Aula sull'argomento. Qui facciamo politica ed esponiamo le nostre idee. Dal punto di vista politico, credo che appoggiare tanto enfaticamente il provvedimento rappresenti una spinta a fare convenzioni e a costruire ciò che già si stava attuando sul territorio. Ritengo invece che vi Assemblea - Resoconto stenografico

14 Maggio 2003

saranno difficoltà da parte degli oratori ad accettare queste indicazioni, dal momento che non c'era bisogno che i senatori ne sottolineassero in Aula il ruolo sociale.

Gli oratori con questa legge sono aiutati pochissimo, dal momento che lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per i problemi di tutti gli oratori e delle strutture esistenti sul territorio è ben poca cosa. Ci auguriamo invece, con riferimento agli interventi di cui alle leggi n. 328 del 2000 e n. 285 del 1997, che il Governo non continui a smantellare ciò che di buono è stato costruito. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1606 e 14, con il seguente titolo: «Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo».

È approvato.

## Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

## Ordine del giorno per le sedute di giovedì 15 maggio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

- I. Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:
  - 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2242) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).
  - 2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (2155-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).
  - 3. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545-B) (Ap-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).

- 4. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari (1926) (Approvato dalla Camera dei deputati) Relatore Pellicini.
- 5. MAGNALBÒ. Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
- PASTORE ed altri. Nuove norme in materia di usi civici (621).
  - MANFREDI ed altri. Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
  - VICINI ed altri. Usi civici (1183).
- BONATESTA. Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (1241) (*Relazione orale*)
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
  - 1. Deputati PISAPIA ed altri. Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (1986) (Approvato dalla Camera dei deputati).
  - CREMA. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000 (1835).
  - CAVALLARO ed altri. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 (1845) (*Relazione orale*)
  - 2. TRAVAGLIA ed altri. Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383) (*Relazione orale*).
- III. Ratifiche di accordi internazionali (elenco allegato).
- IV. Votazione delle mozioni 1-00094 e 1-00143 sulla grazia ad una cittadina nigeriana condannata a morte.
- V. Votazione della mozione 1-00140 sull'utilizzo di carte di credito presso i distributori di benzina.
- VI. Seguito della discussione della mozione 1-00132 in materia di giustizia.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

## VII. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati (1972) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).

#### ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

## Ratifiche di accordi internazionali

- 1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (1886).
- 2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (1894).
- 3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (1904) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (1905) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 (1978).
- 6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (2094) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 Maggio 2003

- 7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (2095) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (2101) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,02).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

## Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

## Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (1956)

#### ORDINE DEL GIORNO

#### G1

Bergamo, Gaburro, Forlani, Magnalbò, Lauro, Menardi, Bongiorno Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1956,

premesso che:

con il 31 dicembre 2003 viene meno il regime di aiuti pubblici alla costruzione di navi mercantili che ha consentito alla cantieristica privata italiana di competere, seppur parzialmente, con la concorrenza sleale, come già accertato anche in sede comunitaria, dei paesi dell'estremo oriente e, segnatamente della Corea del Sud;

la cessazione del suddetto regime di aiuti da un lato, e il prosieguo di pesanti politiche di *dumping* da parte dei cantieri dell'estremo oriente dall'altro, ingenerano certezza di numerose chiusure di cantieri italiani ed europei a partire dai primi mesi del 2004;

è pertanto necessario adottare con urgenza efficaci misure preventive per scongiurare le chiusure sopra descritte nel settore della cantieristica mercantile privata italiana, distribuita lungo le coste dell'intero territorio nazionale;

la Commissione europea, dopo aver nuovamente confermato l'esistenza delle pesanti politiche di *dumping* sopra descritte, con Regolamento CE n. 1177 del 27 giugno 2002 ha ammesso fino al 31 marzo 2004 un pur insufficiente sostegno alla costruzione navale pari al 6 per cento del prezzo per nuove costruzioni di navi petrolchimiche, porta *container* e gasiere, tuttora in attesa di legge nazionale di sua applicazione;

il Regolamento CE n. 1177 del 27 giugno 2002 è tuttora insufficiente per entità e tipologia di navi da assistere (che andrebbero ampliate con *supply vessel*, traghetti e *fast ferry*) e per la misura di difesa da esso prevista (che andrebbe innalzata ad almeno il 9 per cento);

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

inoltre per il periodo precedente al 31 dicembre 2003, in cui gli aiuti erano ammessi, non è stata ancora rifinanziata la legge n. 88 del 2001, in base alla quale gli operatori del settore, confidando nella certezza del suo rifinanziamento, come da sempre avvenuto negli ultimi 50 anni, hanno intrapreso la costruzione di oltre 20 navi che oggi sono in avanzata fase di costruzione ma che, ancora non hanno la certezza di essere assistite dalle misure di sostegno previste da detta legge;

appare del tutto inadeguato lo scarsissimo livello di attenzione e di tempestività che in sede comunitaria viene riservato al settore della cantieristica nazionale ed europea nonostante l'enormità del suo valore sociale, in termini occupazionali, strategico in termini di politica economica e di trasporto ed anche di difesa e di sicurezza dei nostri mari, sia sotto il profilo della tutela ambientale, sia sotto il profilo della difesa militare e dell'ordine pubblico;

appaiono altresì accertate distorsioni di mercato nel settore della costruzione navale anche all'interno dell'Unione europea, dove aiuti pubblici in essere in alcuni paesi che sfuggono al controllo dell'Unione stessa eludono le direttive comunitarie e le leggi nazionali dei Paesi adempienti favorendone, di fatto, alcuni (per esempio Germania e Spagna) rispetto ad altri (tra cui l'Italia);

nell'immediatezza, una soluzione ai problemi che colpiscono la cantieristica privata italiana è l'apertura del mercato delle commesse militari (oggi di pressoché esclusivo appannaggio di FINCANTIERI) ai cantieri privati italiani iscritti all'albo speciale delle imprese di costruzione navale di cui all'articolo 19 e seguenti della legge n. 234 del 1989, garanzia della loro efficienza ed affidabilità,

## impegna il Governo:

a reperire, già nel corso del 2003, i fondi (circa e 21.000.000,00) per rifinanziare la legge n. 88 del 2001 per le navi che sono già in costruzione:

a fare ogni sforzo per recepire immediatamente nella legislazione italiana il Regolamento CE del 27 giugno 2002, n. 1177, con relativo stanziamento dei fondi necessari;

a intervenire a livello europeo affinché, per i contratti firmati entro il 2000, sia concessa una proroga generalizzata per l'ultimazione dei lavori di costruzione dal 31 dicembre 2003 ad almeno il 31 dicembre 2004;

ad ampliare il Regolamento n. 1177 del 2002 aumentando l'aliquota di difesa, prevista dal Regolamento stesso, dal 6 per cento attuale al 9 per cento, estendendo le tipologie assistibili anche ai traghetti, *fast ferry* e *supply vessel* ed estendendo, inoltre la durata del Regolamento fino al 31 dicembre 2004;

a riprendere il provvedimento relativo alla rottamazione del naviglio vetusto a scafo semplice per trasporto di prodotti petrolchimici e petroliferi di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 51, con adozione di un contributo per la demolizione inversamente proporzionale alla portata lorda delle costruzioni da dismettere variabile tra un minimo di e 130.000 per

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

ogni TPL per navi oltre a 10.000 TPL e di e 260.000 per ogni TPL per navi fino a 10.000 TPL;

a predisporre un provvedimento di incentivo alla rottamazione di traghetti vetusti con età superiore a 27 anni;

ad esaminare la possibilità, da parte del Ministero dell'ambiente di introdurre un aiuto alla costruzione del 6 per cento sul prezzo di contratto per nuove costruzioni di navi mercantili progettate e costruite con notazione di classe RINA «Clean Sea» e «Clean air»;

ad introdurre, anche nel nostro ordinamento, una norma relativa alla cosiddetta HOME CREDIT SCHEME tale da garantire un'integrazione in conto oneri finanziari per finanziamenti a 12 anni sull'80 per cento del prezzo della nave, tale da colmare la differenza tra gli oneri finanziari calcolati ai tassi CIR e gli oneri finanziari ai tassi di mercato secondo la schema OCSE;

ad adottare, infine ed urgentemente, misure che pongano fine al monopolio di fatto, non giustificato né da ragioni economiche né da ragioni tecniche, della Fincantieri per quanto riguarda le commesse militari di unità di più piccole dimensioni, di navi ausiliarie o appoggio e di mezzi speciali e dare così spazio al settore della cantieristica privata altrettanto in grado di far fronte alle richieste in maniera efficiente ed efficace.

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

## Approvato con un emendamento

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50)

- 1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
- «Art. 1. 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
- 2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
- 3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
- *a)* "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

Assemblea - Allegato A

- *b)* "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;
- c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
- d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
- 4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonchè come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
- 5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
- 6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
  - b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonchè dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
- 2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.
- 3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
- a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonchè la descrizione tecnica dell'unità stessa;
  - b) dichiarazione di conformità;

Assemblea - Allegato A

- c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;
- d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.
- 4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
- 5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
- 6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
- 7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
- 8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
  - a) per perdita effettiva o presunta;
  - b) per demolizione;
  - c) per trasferimento o vendita all'estero;
- d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti»;
  - c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
- «Art. 7. 1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.
- 2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Assemblea - Allegato A

- 3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
- 4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta»:
  - d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
- «Art. 8. 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
- 2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.
- 3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
- 4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:
  - a) per le unità senza marcatura CE:
    - 1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
    - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
  - b) per le unità con marcatura CE:
- 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
- 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di proget-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

tazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni»;

- e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- «Art. 9. I. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
- 2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.
- 3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.
- 4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
- 5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici»;
  - f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
- «Art. 12. 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478»;
  - g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

## «Art. 13. – 1. Sono natanti:

- a) le unità da diporto a remi;
- b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
- c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
- 2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certi-

Assemblea - Allegato A

14 Maggio 2003

ficato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

- 3. I natanti non marcati CE possono navigare:
- a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonchè degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime e della navigazione interna;
- b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.
- 4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
- 5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario»;
  - h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
- «Art. 33. I. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.
- 2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
- a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  - b) per le unità non munite di marcatura CE:
- 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;
- 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
- 3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri»;

- i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
- «Art. 35. 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
- 2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
- 3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purchè abbiano compiuto il sedicesimo anno di età»;
  - l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
- «Art. 37. 1. Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento»;
  - m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
- «Art. 39. 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
- 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
- 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
- 4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dal-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

l'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

- 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima»;
  - n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
- «La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile»;
- *o*) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
- «Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati»;

- p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
- «Art. 49. I. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
- 2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
- 3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
- 4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
  - a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
  - b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
- c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

- 5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
- 6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.
- 7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
- 8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
- 9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
- 10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti»;
  - q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
- «Art. 54. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge»;
  - r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:
- «Art. 54-bis. 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta».
- 2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

## **EMENDAMENTI**

## 1.5

VERALDI

## Respinto

Al comma 1, lettera b), all'articolo 5 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'avente causa deve, entro novanta giorni dal trasferimento di proprietà, dalla stipulazione di un riservato dominio, dalla costituzione di diritti reali, anche di garanzia, dall'acquisizione in *leasing* di un'imbarcazione, trascrivere i relativi atti nel Registro delle unità da diporto. Analogamente deve procedere l'intestatario dell'imbarcazione nel caso di propri mutamenti civilistici».

1.6

PEDRAZZINI

## Sost. id. em. 1.5

Al comma 1, lettera b), all'articolo 5 ivi richiamato, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'avente causa, entro novanta giorni dal trasferimento di proprietà, dalla stipulazione di un riservato dominio, dalla costituzione di diritti reali anche di garanzia, dall'acquisizione in leasing per l'imbarcazione, è tenuto all'obbligo di trascrivere i relativi atti nel registro delle unità da diporto. Analogamente deve procedere l'intestatario dell'imbarcazione nel caso di propri mutamenti civilistici.».

1.7

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

#### 1.8

VERALDI

## **Improcedibile**

Al comma 1, lettera g), all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «10 metri» con le seguenti: «11 metri».

## 1.10

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Al comma 1, lettera g), all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12».

#### 1.11

Brutti Paolo

#### Id. em. 1.10

Al comma 1, lettera g), nell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12».

## **1.12** (testo corretto)

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## V. testo 2

Al comma 1, lettera g), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio della costa;».

#### **1.12** (testo 2)

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## **Approvato**

Al comma 1, lettera g), capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo

Assemblea - Allegato A

14 Maggio 2003

quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio della costa;».

#### 1.14

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Al comma 1, lettera m), all'articolo 39 ivi richiamato, al comma 1, sostituire in fine le parole da: «la sanzione è raddoppiata» fino alla fine del comma con le seguenti: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene invece il comando o la condotta di una nave da diporto senza prescritta abilitazione è punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da 4.132 euro a 16.526 euro».

# ARTICOLI 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 2.

## **Approvato**

(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio)

- 1. La lettera *b*) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:
- «b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio».
- 2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

- a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
- b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonchè la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;
- *d)* l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.
- 4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.
- 5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

#### Art. 3.

## **Approvato**

(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche)

- 1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
  - 2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
- a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

- b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
- c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
- 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
- 4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.
- 5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
- 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c*).
- 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

## **Approvato**

(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine)

- 1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
- «9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-In-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

ternational Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)».

- 2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- «*1-bis.* Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *e*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro».
- 3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- «2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area».

#### **EMENDAMENTI**

#### 4.1

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Le parole da: *«Sostituire»* a: *«*zone A di riserva integrale» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. I limiti geografici delle zone A di riserva integrale delle aree protette marine entro i quali è vietata la libera navigazione, sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina, e individuati a terra e a mare con gli appositi segnalamenti marittimi conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).

9-ter. L'installazione dei segnalamenti marittimi di cui al comma 1 deve essere completata entro i 24 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto istitutivo di un'area marina protetta o, nel caso di aree marine protette già istituite, entro i 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge".

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

- 2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1-bis. Qualora la zona A di riserva integrale dell'area protetta marina non sia segnalata a norma dell'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".
- 3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
- "2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora la zona A di riserva integrale dell'area protetta marina non sia segnalata a norma dell'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter"».

#### 4.2

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## **Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
- "9-bis. I limiti geografici delle zone A di riserva integrale e del perimetro esterno delle aree marine protette entro i quali è vietata la libera navigazione, sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto Idrografico della Marina, e individuati a terra e a mare con gli appositi segnalamenti marittimi conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM- IALA).
- 9-ter. L'installazione dei segnalamenti marittimi di cui al comma 1 deve essere completata entro i 24 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto istitutivo di un'area marina protetta o, nel caso di aree marine protette già istituite, entro i 24 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge".
- 2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1- bis. Qualora la zona A di riserva integrale ed il perimetro esterno dell'area protetta marina non siano segnalati a norma dell'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19,

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".

3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora la zona A di riserva integrale ed il perimetro esterno dell'area protetta marina non siano segnalati a norma dell'articolo 2, commi 9-bis e 9-ter"».

#### 4.3

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1» a: «trasporti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «e individuati sul territorio» aggiungere le seguenti: «a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'Ente gestore dell'area protetta»,

## 4.4

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Precluso

Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «e individuati sul territorio» aggiungere le seguenti: «a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

## 4.5

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso 9-bis, dopo le parole: «e individuati sul territorio» aggiungere le seguenti: «d'intesa con l'Ente gestore dell'area protetta».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

#### 4.6

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Sopprimere il comma 2.

#### 4.7

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Sopprimere il comma 3.

#### 4.8

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di aree protette marine, le violazioni di cui al presente comma sono annotate nel libretto di navigazione dell'imbarcazione"».

## ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

## **Approvato**

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: «e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro».

#### **EMENDAMENTO**

## 5.1

PEDRAZZINI

## **Respinto**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 45-bis del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti: "Il diritto all'utilizzo dei posti di ormeggio nei porti ed approdi turistici può essere attribuito dal concessionario ad altri soggetti solo mediante contratti di locazione o di ormeggio, o mediante la cessione di azioni o di quote delle società concessionarie.

I rapporti costituiti in forma diversa, anche se in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, sono nulli.

Il fallimento del concessionario scioglie i rapporti di cui ai precedenti commi relativi alla gestione delle attività oggetto della concessione ed all'utilizzo dei posti di ormeggio"».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

## **Approvato**

(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un de-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

creto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;
- *b*) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:
- 1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonchè alla istituzione di registri nazionali;
  - 2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;
- 3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
- 4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;
- 5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;
- c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:
- 1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
- 2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;
- d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;
- e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;
- f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;
- g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettro-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

nici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori:

- *h*) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
- 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
- 4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
- 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
- 6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
- 7. A decorrere dal 1º luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1º luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
- 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Assemblea - Allegato A

14 Maggio 2003

#### **EMENDAMENTI**

## 6.100

Eufemi, Iervolino, Forte

#### **Ritirato**

Al comma 1, dopo le parole: «e dei trasporti», aggiungere le se-guenti: «e del Ministro per le politiche comunitarie».

#### 6.2

Veraldi

## **Improcedibile**

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «nonché alla istituzione di registri nazionali» con le seguenti: «e previsione di una disciplina amministrativa dei natanti e degli aquascooter, con l'istituzione, presso il competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un archivio informatico che, abbinando il modello, il numero di identificazione ed il proprietario, attribuisca un contrassegno».

## 6.3

PEDRAZZINI

## **Improcedibile**

Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: «nonché alla istituzione di registri nazionali», con le seguenti: «e previsione di una disciplina amministrativa dei natanti e degli aquascooter, con l'istituzione, presso il competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un archivio informatico che, abbinando il modello, il numero di identificazione ed il proprietario, attribuisca un apposito contrassegno».

## 6.4

VERALDI

## **Improcedibile**

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) istituzione, presso i competenti Uffici pubblici periferici e presso le agenzie di consulenza per la nautica da diporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni "Disciplina per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di tra-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

sporto«, di uno Sportello telematico del diportista, prendendo a riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 concernente la semplificazione dei procedimenti di immatricolazione, trasferimento di proprietà e cancellazione dei veicoli;"».

6.5

**PEDRAZZINI** 

## **Improcedibile**

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) istituzione, presso i competenti Uffici pubblici periferici e presso le agenzie di consulenza per la nautica da diporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, di uno Sportello telematico del Diportista prendendo a riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente la semplificazione dei procedimenti di immatricolazione, trasferimento di proprietà e cancellazione dei veicoli».

6.6

Veraldi

## **Respinto**

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «, valorizzando la professionalità ed il ruolo delle scuole nautiche autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;».

**6.7** 

**PEDRAZZINI** 

Id. em. 6.6

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «valorizzando la professionalità ed il ruolo delle scuole nautiche autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

#### 6.101

Lauro

## Ritirato e trasformato nell'odg G6.100

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h*-bis) sostanziale univocità e compattezza legislativa nelle attività operative, commerciali ed industriali esplicate nei porti italiani».

6.8

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Sopprimere il comma 7.

6.9

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «demanio marittimo» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei porti sedi di Autorità portuali».

6.10

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Respinto

Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole: «ferma restando l'inalienabilità del patrimonio indisponibile dello Stato».

Assemblea - Allegato A

14 Maggio 2003

#### ORDINE DEL GIORNO

G6.100 (già em. 6.101)

Lauro

Non posto in votazione (\*)

Il Senato

invita il Governo ad elaborare norme finalizzate a introdurre univocità e compattezza legislativa nelle attività operative, commerciali ed industriali esplicate nei porti italiani.

| (*) | Accolto | dal | Governo. |  |  |
|-----|---------|-----|----------|--|--|
|     |         |     |          |  |  |

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

## **6.0.1** Veraldi

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

## «Art. 6-bis.

(Regime concessorio per l'utilizzo delle acque marittime da parte di strutture ricettive per la nautica da diporto realizzate su aree private)

- 1. Nel rispetto della programmazione regionale in materia di porti, turismo e commercio e senza pregiudizio per le competenze programmatorie delle autorità portuali relative alla realizzazione delle opere portuali, l'esecuzione delle opere di realizzazione di strutture ricettive per la nautica da diporto, ivi compresi i relativi moli, banchine e specchi acquei, ottenute mediante escavazione a secco di aree di proprietà privata, anche se collegate artificialmente a corsi d'acqua pubblici o al mare, è soggetta, in quanto relativa ad opere private, al regime del permesso di costruire nonché a quello contributivo e fiscale delle opere private non in concessione demaniale.
- 2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano collegate al demanio idrico, ferma restando per le stesse e per le aree sulle quali insistono la natura di beni privati, è dovuto un canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica, determinato con riferimento all'entità della derivazione e per una portata calcolata in via presuntiva. Per le strutture collegate al demanio

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

marittimo il canone è commisurato al 25 per cento della superficie dello specchio acqueo, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. Per le strutture di cui al comma 1 collegate ad aree terminali marittime e specchi acquei antistanti ricompresi nell'ambito della circoscrizione di un'autorità portuale, i canoni di concessione dovuti costituiscono entrata propria dell'autorità portuale.

- 3. Qualora il procedimento per l'approvazione dei progetti di realizzazione delle opere di cui al comma 1 coinvolga più soggetti pubblici, l'amministrazione procedente provvede all'indizione di una conferenza di servizi ovvero promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi della disciplina vigente in materia.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle strutture per la nautica da diporto di cui al comma 1, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari di tali strutture e i titolari di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua presentano all'ufficio competente domanda per la determinazione dell'ammontare del canone, il quale è dovuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. Entro il medesimo termine di centottanta giorni di cui al comma 4, devono presentare domanda per la determinazione dell'ammontare del canone anche i soggetti privati che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 1, sono titolari di concessioni demaniali relative allo specchio d'acqua. Nel quantificare il canone, in relazione alle scadenze dei titoli concessori, gli uffici competenti imputano l'eventuale eccedenza delle somme già versate rispetto al nuovo ammontare del canone, come determinato ai sensi del presente articolo, a titolo di anticipo sulle somme dovute in futuro dai medesimi soggetti privati. Non si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 49 del codice della navigazione.
- 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le prescrizioni e gli obblighi imposti dalle concessioni demaniali, riferite alle sole concessioni di cui al comma 1, rilasciate anteriormente a tale data. Le amministrazioni competenti dispongono la cessazione dei procedimenti in corso per il rilascio o il rinnovo delle concessioni.
- 8. Le strutture di cui al comma 1 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni, generali o speciali, da essa adottate in proposito con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

# ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 7 E 8 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 7.

## **Approvato**

## (Unità navali storiche)

- 1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- *a)* rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
- b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
- c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;
- d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
- *e)* siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purchè utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
- 2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- 3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
  - a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
- b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
- c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
- 4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
- 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17,

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

#### Art. 8.

## **Approvato**

(Ordinanze di polizia marittima)

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

## EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

#### 8.0.1

VISERTA COSTANTINI

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

## «Art. 8-bis.

(Strutture per la nautica da diporto su aree private)

- 1. Nel rispetto della programmazione regionale in materia di diporti, turismo e commercio, e senza pregiudizio per le competenze programmatorie delle autorità portuali, l'esecuzione delle opere di realizzazione di porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio, ivi compresi i relativi moli, banchine e specchi acquei, ottenuti dallo scavo a secco di aree in proprietà privata, anche se collegati artificialmente a corsi d'acqua pubblici o al mare, è soggetta, in quanto relativa ad opere private, al regime del permesso di costruire nonché a quello contributivo e fiscale delle opere private non in concessione demaniale.
- 2. Gli edifici costruiti intorno alla darsena come pertinenza del porto e ricadenti su suolo di proprietà privata, sono sottoposti allo stesso regime di cui al comma precedente.
- 3. Alle opere di cui ai due commi precedenti, nonché alle aree di proprietà privata sulle quali insistono, non si applicano gli articoli 28 e 29 del codice della navigazione e l'articolo 822 del codice civile.
- 4. Il canale di collegamento tra le darsene di cui al comma 1 ed il mare, è da considerarsi opera demaniale marittima.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

- 5. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano collegate al demanio idrico, ferma restando per le stesse e per le aree sulle quali insistono la natura dei beni privati, è dovuto un canone per l'utilizzo dell'acqua pubblica, determinato in riferimento all'entità della derivazione e per una portata calcolata in via presuntiva. Per le strutture collegate al demanio marittimo il canone è commisurato al 10 per cento della superficie dello specchio acqueo, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.
- 6. Qualora il procedimento per l'approvazione dei progetti di realizzazione delle opere di cui ai commi 1 e 2 coinvolga più soggetti pubblici, l'amministrazione procedente provvede all'indizione di una Conferenza di servizi, ovvero promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della disciplina vigente in materia.
- 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle strutture per la nautica da diporto di cui ai commi 1 e 2, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari di tali strutture presentano all'ufficio competente domanda per la determinazione dell'ammontare del canone, il quale è dovuto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 8. Anche le strutture di cui al comma 1 vanno considerate come facenti parte del circuiti di navigabilità nazionale. Vige, quindi, per le stesse, l'obbligo di riservare almeno il 10 per cento dei posti barca a favore delle unità di transito, ferma restando la proprietà di tutta la darsena.
- 9. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 restano sottoposte ai poteri di vigilanza e di polizia dell'autorità marittima e alle disposizioni, generali o speciali, da esse adottate in proposito con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione.».

ARTICOLI 9, 10, 11 E 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICI AGLI ARTICOLI 9, 10, 11 E 12 APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

## **Approvato**

(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione)

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

Assemblea - Allegato A

14 Maggio 2003

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

## Art. 10.

## **Approvato**

(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)

- 1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».

## Art. 11.

## **Approvato**

(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali)

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

## Art. 12.

## **Approvato**

(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici)

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

# EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.1

Eufemi, Iervolino, Forte

**Ritirato** 

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Procedure per la costruzione di opere portuali)

I comuni provvedono tempestivamente al rilascio delle necessarie licenze costruttive ed alla conseguente concessione amministrativa sulla parte demaniale dell'opera; questa, se conforme alle condizioni di realizzabilità prescritte e descritte nella documentazione esibita, va approvata entro 90 giorni dall'inoltro della domanda documentata. Decorso tale periodo l'opera portuaria da realizzare in buona parte su terreno privato si considera approvata e nei 30 giorni successivi è rilasciata la concessione sulla parte demaniale di collegamento con le acque pubbliche. Trascorsi ulteriori 60 giorni, la concessione si intende rilasciata».

# ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 13 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Non posto in votazione (\*)

(Disposizioni interpretative)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari.

<sup>(\*)</sup> Approvato l'emendamento 13.1000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

# PROPOSTA DI STRALCIO

| S13.1                  |  |
|------------------------|--|
| Lauro                  |  |
| Ritirata               |  |
| Stralciare l'articolo. |  |
|                        |  |

## **EMENDAMENTI**

13.1
Alberti Casellati, Lauro, Cicolani
Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.2
Veraldi
Decaduto

Sopprimere l'articolo.

13.1000 (testo corretto)

IL Governo

# **Approvato**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 13. (Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali). 1. L'espressione "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpreta nel senso che essa è riferita alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da *a*) ad *f*) del comma 1 del medesimo articolo 01.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".

- 3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".
- 4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo"».

#### 13.100

Lauro

## **Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 13. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si applicano soltanto alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di imprese turistiche di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135.
- 2. All'articolo 45-*bis* del codice della navigazione sostituire le parole: "la gestione dell'attività" con: "la gestione di alcune attività"».

13.6

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

## Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 2».

13.8

VERALDI

# Precluso dall'approvazione dell'emendamento 13.1000 (testo corretto)

Al comma 1, sostituire le parole: «alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari» con le seguenti: «alle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di imprese turistiche di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

#### 13.101

Alberti Casellati, Cicolani

## Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «e la gestione di stabilimenti balneari» con le seguenti: «di imprese turistiche di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135».

## 13.11

VERALDI

# Precluso dall'approvazione dell'emendamento 13.1000 (testo corretto)

Al comma 1, aggiungere infine le parole: «nonché alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 in favore di imprese che svolgano in via principale attività portuale e per le quali la concessione sia funzionale allo svolgimento di altra attività industriale e/o commerciale».

-

## 13.10

VERALDI

# Precluso dall'approvazione dell'emendamento 13.1000 (testo corretto)

Al comma 1, aggiungere infine le parole: «nonché alle imprese operanti in regime di concessione, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135.».

\_\_\_\_

## 13.9

Veraldi

# Precluso dall'approvazione dell'emendamento 13.1000 (testo corretto)

Al comma 1, aggiungere infine le parole: «e a quelle per l'esercizio di attività di campeggio e villaggi turistici».

\_\_\_\_\_

## 13.102

Alberti Casellati, Cicolani

## Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «balneari» aggiungere le seguenti: «ed a quelle per l'esercizio di attività di campeggio e di villaggio turistico».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

## 13.103

Lauro

# Ritirato e trasformato nell'odg G13.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51, si applicano anche alle ipotesi di demolizione di unità che alla data del 30 settembre 2000 erano in disponibilità delle imprese interessate in virtù di contratti di *leasing*, o di locazione a scafo nudo con obbligo di acquisto, e che siano state successivamente riscattate».

#### 13,104

Lauro

# Precluso dall'approvazione dell'emendamento 13.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 7, dell'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può consentire che la stessa impresa concessionaria affidi ad altre imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 alcune attività comprese nel ciclo operativo"».

# 13.12

PEDRAZZINI

#### Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 46, primo comma, del codice della navigazione va interpretata nel senso che il concessionario deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente anche per l'assegnazione a terzi dei posti di ormeggio e per le relative modalità».

ORDINI DEL GIORNO

## G13.1

Alberti Casellati, Cicolani

## **Ritirato**

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1956;

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

considerato che all'articolo 13 del disegno di legge n. 1956, concede esclusivamente alle imprese che esercitano e gestiscono stabilimenti balneari l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88;

considerato che la nautica da diporto e del turismo nautico è uno dei settori di maggiore interesse per lo sviluppo dell'economia di grandi aree del nostro Paese. Nonostante ciò la legislazione vigente non è adeguata al compito di dare certezza operativa alle imprese del settore;

valutato che sono molte e diversificate le imprese che operano nel settore e nelle sue molteplici attività (ricreative, sportive, agonistiche, di locazione e noleggio) e che il riferimento operato dall'articolo 13 produce una dannosa disparità di trattamento e costituisce un evidente limite della norma, in quanto crea discriminazioni tra le diverse imprese turistiche che svolgono la loro attività in regime di concessione demaniale marittima;

ritenuto opportuno e necessario riconoscere a tutte le aziende turistiche interessate di rinnovare le concessioni demaniali marittime con le procedure ed i tempi previsti dalla legge 16 marzo 2001, n. 88;

# impegna il Governo:

a estendere le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88 – contenente disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi – a tutte le aziende qualificate come turistiche, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, interessate al rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed eliminare, quindi, il trattamento discriminatorio introdotto dall'articolo 13 del disegno di legge n. 1956, così come formulato.

## G13.2

Lauro

## **Ritirato**

Il Senato,

ritenuto che l'articolo 13 del disegno di legge n. 1956/S del 2003 limita ai soli casi eccezionali e per periodi determinati la facoltà dell'impresa portuale concessionaria di affidare a terzi la gestione dell'intera attività oggetto della concessione;

considerato il generale principio esegetico, sancito dalla legge 29 dicembre 2001, n. 448, articolo 29, nonché il favore che negli ultimi tempi l'ordinamento mostra nei confronti della cosiddetta «esternalizzazione produttiva» e cioè nei riguardi di quelle soluzioni organizzative che permettono di conseguire una maggiore economicità affidando parte dell'attività a soggetti di provata capacità e specializzazione diversi da chi ha la responsabilità generale della stessa; che nel caso dei porti si concretizza nella possibilità per le imprese portuali concessionarie di avvalersi delle prestazioni delle imprese autorizzate di cui all'articolo 16 della legge 28

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

gennaio 1994, n. 84, per la fornitura di parte del ciclo delle operazioni portuali;

ritenuto che il citato generale principio esegetico è stato espressamente richiamato dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 409 del 20 novembre 2002 emesso, su precisa richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla problematica attinente l'applicazione dell'articolo 45-bis cod. nav. al settore delle imprese portuali,

# impegna il Governo:

ad impartire disposizioni volte a garantire che nella pratica applicazione dell'articolo 18, comma 7 della legge n. 84 del 1994, l'obbligo dell'esercizio diretto dell'attività, sancito dal predetto articolo, venga interpretato come il mantenimento in capo al concessionario della responsabilità dell'intero ciclo operativo, riconoscendo allo stesso la facoltà di affidare ad altre imprese portuali autorizzate ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo stesso.

## G13.3

Lauro

# Ritirato

## Il Senato,

ritenuto che l'articolo 13 del disegno di legge n. 1956/S del 2003 limita ai soli casi eccezionali e per periodi determinati la facoltà dell'impresa portuale concessionaria di affidare a terzi la gestione dell'intera attività oggetto della concessione;

considerato il generale principio esegetico, sancito dalla legge 29 dicembre 2001, n. 448, articolo 29, nonché il favore che negli ultimi tempi l'ordinamento mostra nei confronti della cosiddetta «esternalizzazione produttiva» e cioè nei riguardi di quelle soluzioni organizzative che permettono di conseguire una maggiore economicità affidando parte dell'attività a soggetti di provata capacità e specializzazione diversi da chi ha la responsabilità generale della stessa; che nel caso dei porti si concretizza nella possibilità per le imprese portuali concessionarie di avvalersi delle prestazioni delle imprese autorizzate di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per la fornitura di parte del ciclo delle operazioni portuali;

ritenuto che il citato generale principio esegetico è stato espressamente richiamato dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 409 del 20 novembre 2002 emesso, su precisa richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla problematica attinente l'applicazione dell'articolo 45-bis cod. nav. al settore delle imprese portuali,

Assemblea - Allegato A

14 Maggio 2003

impegna il Governo:

ad impartire disposizioni volte a garantire che nella pratica applicazione dell'articolo 18, comma 7 della legge n. 84 del 1994, l'obbligo dell'esercizio diretto dell'attività, sancito dal predetto articolo, venga interpretato come il mantenimento in capo al concessionario della responsabilità dell'intero ciclo operativo, riconoscendo allo stesso la facoltà di affidare ad altre imprese portuali autorizzate ex articolo 16 della legge n. 84 del 1994 una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo stesso su motivata richiesta del concessionario e previa autorizzazione dell'autorità concedente.

G13.100 (già em. 13.103)

Lauro

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

invita il Governo ad attivarsi affinché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 51, si applichino anche alle ipotesi di demolizione di unità che alla data del 30 settembre 2000 erano in disponibilità delle imprese interessate in virtù di contratti di *leasing*, o di locazione a scafo nudo con obbligo di acquisto, e che siano state successivamente riscattate».

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 14 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

**Approvato** 

(Sgravi contributivi)

1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

## **EMENDAMENTO**

# 14.1

VERALDI

# **Improcedibile**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 14. (Estensione dei benefici contributivi). 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, complessivamente determinato in 13 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
- 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

# EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

## 14.0.1

Veraldi

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

## «Art. 14-bis.

(Rifinanziamento della legge 8 agosto 1995, n. 343, e ulteriori agevolazioni alla formazione professionale dei marittimi)

- 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con la legge 28 dicembre 1999, n. 522, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2003. I contributi di cui al presente comma si intendono estesi anche ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, complessivamente determinato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispon-

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

# Art. 15.

# Approvato con un emendamento

(Disposizioni abrogative)

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
- b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
- c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
- d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991,n. 202, e successive modificazioni;
- *e*) i commi 6 e 12-*bis* dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni:
- g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, non è più dovuta.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

- *a)* quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **EMENDAMENTI**

## 15.3

Brutti Paolo

Le parole da: «Al comma 1» a: «2,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «2, 3».

# 15.5

Brutti Paolo

# Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «2».

#### 15.2

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

# Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «3».

## 15.7

Brutti Paolo

## Respinto

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: «l'articolo 3» inserire le seguenti: «gli articoli 2-bis».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

## 15.100

IL RELATORE

# **Approvato**

Al comma 3, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «pari a».

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606-14)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606)

 $\boldsymbol{e}$ 

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14)

# ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Art. 1.

# **Approvato**

- 1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

## **EMENDAMENTI**

## 1.100

VILLONE, PASSIGLI, IOVENE

# Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali e in conformità ai principi generali di cui al Capo I della legge 8 novembre 2000, n. 238, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce la funzione educativa e sociale svolta, nelle comunità locali, dalle attività degli istituti religiosi cattolici, dalle altre confessioni religiose e dalle associazioni laiche.

## 1.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e incentiva».

# 1.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

## Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «o attività similari».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

## 1.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

#### Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «e dagli enti ecclesiastici» fino a: «Costituzione » con le seguenti: «della religione cattolica e dagli altri istituti similari delle altre confessioni religiose».

1.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

## Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione».

\_\_\_\_

## 1.101

Sodano Tommaso, Malabarba

## **Respinto**

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere: «e delle altre organizzazioni assimilabili teistiche, non teistiche e atee».

\_\_\_\_\_

#### 1.102

Sodano Tommaso, Malabarba

# Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere: «e dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi della cooperazione, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni ed enti di promozione sociale, dalle fondazioni, dagli enti di patronato e dagli altri soggetti privati».

## 1.200

CAVALLARO

# Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo Stato, le regioni, i comuni e loro consorzi e le comunità montane possono stipulare con le organizzazioni di promozione sociale

Assemblea - Allegato A

14 Maggio 2003

e sportiva – d'intesa con le diocesi e le parrocchie – accordi di programma, intese e convenzioni finalizzate alla realizzazione e gestione di infrastrutture ed impianti sportivi, centri culturali polivalenti e di intrattenimento.

I piani ed i programmi di cui al comma 2 prevedono contributi finalizzati a tale obiettivo in conto capitale e – in caso di programmi finanziari pluriennali – in conto interessi, anche mediante intese con l'Istituto per il credito sportivo».

# ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 2.

## **Approvato**

- 1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
- 3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

## **EMENDAMENTO**

#### 2,100

VILLONE, IOVENE, PASSIGLI

## Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa massima di 2,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.
- 2. Le risorse assegnate affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

ASSEMBLEA - ALLEGATO A

14 Maggio 2003

# ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 3.

# **Approvato**

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

## **EMENDAMENTO**

## 3.100

IOVENE, PASSIGLI, VILLONE

# Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» inserire le parole: «e alle associazioni che svolgono le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1».

# ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 4.

# **Approvato**

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

# Allegato B

# Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, nell'ambito di un procedimento civile (n. 40277/02 R.G.) pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Milano.

# Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro politiche comunitari

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell' Italia alle Comunita'europee. Legge comunitaria 2003 (2254)

(presentato in data 14/05/03)

C.3618 approvato dalla Camera dei Deputati;

# Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. GUERZONI Luciano

Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore (2251)

(presentato in data 14/05/03)

Sen. GUERZONI Luciano

Applicazione dell'IVA alle tariffe riguardanti l'erogazione di gas metano per uso famigliare (2252)

(presentato in data 14/05/03)

Sen. DANIELI Paolo

Istituzione dell'affidamento condiviso dei figli di genitori separati (2253) (presentato in data **14/05/03**)

Sen. DE RIGO Walter, TREDESE Flavio, SAMBIN Stanislao Alessandro, ARCHIUTTI Giacomo, FALCIER Luciano, MAINARDI Guido

Norme in materia di sicurezza delle piste da sci e norme per la prevenzione degli infortuni (2255)

(presentato in data 14/05/03)

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

Sen. CORTIANA Fiorello, BOCO Stefano, MARTONE Francesco, DONATI Anna, ZANCAN Giampaolo, MUZIO Angelo, COVIELLO Romualdo, TOGNI Livio, BRUTTI Paolo, LIGUORI Ettore, TOIA Patrizia, FORLANI Alessandro, FASSONE Elvio, MONTICONE Alberto Adalgisio, BARATELLA Fabio, SALVI Cesare, PASCARELLA Gaetano, MALABARBA Luigi, COLETTI Tommaso, ACCIARINI Maria Chiara, IOVENE Antonio

Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256)

(presentato in data 14/05/03)

# Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DETTORI, CADDEO, CAVALLARO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – (Già 3-00785)

(4-04542)

STANISCI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

nel 1991 migliaia di cittadini albanesi sbarcarono clandestinamente nel porto di Brindisi, su vere carrette, arrugginite e fatiscenti, delle quali alcune riuscirono ad arrivare a destinazione senza incidenti;

delle imbarcazioni arrivate a Brindisi, ben 22 sono ancora lì, ormeggiate nei pressi del porticciolo turistico, chiamato «Bocche di Puglia»;

esse possono essere definite rottami ingombranti, antiestetici e pericolosi, poste in una località di attracco di imbarcazioni turistiche, alle quali sottraggono posto;

da circa un anno non si parla di questo problema, che sembrava dovesse essere risolto da un accordo, in fase di perfezionamento, con un'azienda siciliana che avrebbe dovuto rottamare le imbarcazioni e riutilizzarne le parti ancora recuperabili;

con l'approssimarsi della bella stagione dal porticciolo turistico partiranno le regate annuali, tra cui, famosa, quella Brindisi-Corfù, a cura del circolo della Vela, che vede una presenza notevole di imbarcazioni e rappresenta, senza dubbio, un'attrazione per i turisti del mare ed un'occasione di scambi per Brindisi che ha, sicuramente, vocazione marinara,

per sapere:

se si intenda intervenire per eliminare il problema della presenza delle vecchie imbarcazioni, che offrono uno spettacolo sicuramente indecoroso;

se e come si ritenga di poter consentire che la regata, ormai istituzionalizzata, avvenga senza problemi.

(4-04543)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 Maggio 2003

CARUSO Luigi. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali e della salute. – Premesso che:

il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione italiana, per cui nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario contro la sua volontà e tanto meno a sua insaputa;

la risoluzione CEE del 3 dicembre 1990 (90/C/329/02) contro il *doping* condanna l'abuso di medicinali per scopi che differiscono da quelli per i quali è stata rilasciata regolare autorizzazione;

la legge n. 522 del 29 novembre 1995 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989), vieta di fatto «la manipolazione farmacologica chimica o fisica», in quanto modificativa dell'integrità e della validità del campione di urine utilizzato nei controlli di *doping*;

con drammatica veridicità su fatti testimoniati dagli stessi atleti della Federazione Italiana Canoa Kajak nella relazione curata dal Campione olimpico Daniele Scarpa del 14 dicembre 2000 indirizzata al Coni – Commissione di indagine per la verifica della legittimità delle procedure adottate nell'ambito della campagna «io non rischio la salute» – si evince come, sin dai Campionati Mondiali di Città del Messico del 1994, a degli atleti sani venisse somministrato il farmaco Liposom in prossimità dei più importanti eventi agonistici;

da alcune segnalazioni partirono le indagini della Procura Antidoping del Coni, che portarono agli interrogatori di tanti illustri campioni della canoa italiana;

dalla stessa relazione – documento si evince con assoluta chiarezza come tantissimi campioni di canoa siano stati sistematicamente e subdolamente trattati dal medico federale con il farmaco Liposom, senza che fosse loro diagnosticata alcuna patologia e senza l'acquisizione di nessun consenso in merito;

tale procedura contravviene alle normative vigenti in materia e al regolamento interno del Coni;

dai più importanti quotidiani nazionali si è appreso che la Commissione Ministeriale ha dichiarato il Liposom a rischio potenziale di BSE (meglio conosciuto come morbo della mucca pazza) in quanto prodotto con il cervello dei bovini dalla casa farmaceutica FIDIA di Abano Terme;

poiché l'incubazione della sopra citata malattia può durare anche un decennio, gli atleti, e con loro le rispettive famiglie, continuano a vivere in uno stato di cosciente paura per aver potenzialmente contratto la malattia, visto che a tutt'oggi non è stato chiarito dove la fabbrica del Liposom acquistasse la materia prima per il suo prodotto;

oltretutto, la FICK non ha mai inteso fare chiarezza sulla drammatica vicenda, e ancora oggi continua a vietare allo stesso Consigliere Nazionale Giampiero Tofani la visione delle ricevute di spesa per la somma di lire 82.000.000 (capitolo 104010: per visite mediche e cure specialistiche ad atleti) che è stata richiesta con istanza del 20 giugno 2001 e con relativo sollecito del 27 agosto 2001,

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

si chiede di sapere:

quali iniziative e quali provvedimenti si intenda adottare per fare chiarezza su tali riprovevoli episodi che, con complicità difficili da capire per l'interrogante, offuscano il prestigio dei tantissimi campioni di canoa e dell'Italia stessa nelle competizioni sportive nazionali, internazionali e olimpiche;

se non si intenda istituire una «Commissione di inchiesta» che faccia luce sulle tante ombre sollevate dalle ripetute violazioni dell'etica delle competizioni e non ultima sulla violazione del diritto alla salute sancito dalla costituzione italiana;

se non si ritenga indispensabile richiedere alla Federazione Italiana Canoa Kajak i nominativi di tutti i canoisti a cui dal 1990 sia stato somministrato sistematicamente e subdolamente il Liposom, nonché le copie di tutte le fatture di spesa imputate sul citato capitolo 104010;

quali provvedimenti si intenda prendere per punire i responsabili e, nel contempo, garantire con adeguata certificazione medica il buono stato di salute dei tanti campioni di canoa, vittima di tale abuso.

(4-04544)

LONGHI, FLAMMIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute. – Venuti a conoscenza che la signora Antonietta Anzivino, abitante a Foggia in via Homs, 15:

è stata contaminata dall'amianto per il suo lavoro svolto nelle Ferrovie dello Stato;

ha 44 anni e vive con la madre cardiopatica di quasi ottant'anni;

è invalida al 100 per cento, ma non le è stato riconosciuto l'assegno di accompagnamento;

è affetta tra l'altro da ernia discale, cardiopatia ischemica, fibromatosi uterina, stato ansioso depressivo, obesità grave, sofferenza midollare, meniscopatia al ginocchio destro, osteoporosi, asma bronchiale estrinseca cronica, intervento all'addome per tumore;

ha avuto lo sfratto esecutivo e fra pochi giorni dovrà lasciare l'alloggio;

considerato che:

si è rivolta a tutti: ASL, Servizi Sociali, Iacp, Comune e Sindaco di Foggia, nonché al Presidente della Regione Puglia;

nessuno ha risolto il suo problema «casa», nonostante abbia una misera pensione e spenda ingenti somme per curarsi,

si chiede di sapere:

perché il comune di Foggia non le abbia ancora assegnato una casa popolare;

perché si lasci nella disperazione una donna con così gravi problemi di salute, finanziari ed esistenziali.

(4-04545)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 Maggio 2003

MAGISTRELLI. – Ai Ministri dell'interno e delle attività produttive. – Premesso che:

per promuovere l'invito alla lettura del libro «La terza moglie» di Jasmine Cresswell, che Herlequin-Mondadori pubblica in italiano, la libreria Mondadori-Fontana di Trevi di Roma ha assunto nei giorni del 12 e 13 maggio l'iniziativa di mettere delle ragazze in vetrina dedite alla lettura;

secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 69 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 1931: «senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza, è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto»,

si chiede di sapere se la Mondadori abbia richiesto e ottenuto la dovuta autorizzazione dalle autorità competenti.

(4-04546)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia. – Premesso:

che in data 20 aprile 1993 ad Olmo di Creazzo, in provincia di Vicenza, in un conflitto a fuoco durante una rapina nella locale Agenzia della Banca Popolare di Vicenza, ha perduto la vita l'agente di polizia di Stato Loris Giazzon;

che, durante lo svolgimento del processo per l'omicidio dell'agente Loris Giazzon, processo che ha preso le mosse da uno dei più feroci fatti di sangue nel Veneto degli anni novanta, è emersa, con tutta evidenza, una precisa responsabilità delle bande criminali che facevano parte della cosiddetta «Mala del Brenta»;

che, in particolare, durante lo svolgimento della requisitoria del pubblico ministero Paola Mossa, l'avvocato Manfredini, parte civile per la Banca Popolare di Vicenza, dopo aver lodato l'opera del pubblico ministero e degli inquirenti, ha sottolineato come il processo per l'omicidio dell'agente Loris Giazzon avesse finalmente individuato una serie di riscontri inequivocabili sugli imputati del procedimento;

che la moglie dell'agente Loris Giazzon, Chiara Filippi, non è riuscita a ottenere l'erogazione di un buono scuola per la figlia, Jessica Giazzon, una bambina che oggi frequenta ancora le scuole dell'obbligo, come previsto dalla legge nei casi di omicidi compiuti da gruppi appartenenti alla criminalità organizzata;

che, secondo notizie apparse sulla stampa, il primo anno in cui veniva inviata la richiesta agli uffici competenti, questi hanno spiegato che i documenti necessari per il riconoscimento del buono non erano stati spediti nei termini previsti e per tempo;

che, per questi motivi, l'anno successivo la famiglia Giazzon ha raccolto i documenti da inviare con particolare anticipo, spedendo il tutto al Provveditorato agli Studi di Venezia, il quale ha provveduto in un secondo momento ad inoltrare il fascicolo al Consiglio dei ministri;

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

che, secondo notizie apparse sulla stampa locale, nei giorni scorsi, a Rettorgole di Caldogno (Vicenza), luogo dove risiede attualmente la famiglia Giazzon, è arrivata la risposta, a firma di un funzionario del Consiglio dei ministri, il Dott. Giampiero Paolo Cirillo, con la quale si avvisa che la domanda non poteva essere accolta per nessuno degli anni scolastici, in quanto la morte del poliziotto Giazzon non poteva essere equiparata a quelle dovute alla criminalità organizzata;

considerato:

che le risultanze processuali, le prove testimoniali e le deposizioni rilasciate dagli imputati hanno dimostrato con tutta evidenza che la rapina del 20 aprile 1993 ha avuto luogo grazie proprio ad una organizzazione criminale dotata di un commando che si è mosso al momento della rapina con armi da fuoco e letali e con giubbotti antiproiettile;

che, durante lo svolgimento del processo per l'omicidio di Loris Giazzon, l'ipotesi del reato associativo non è stato mai contestato dalla Procura della Repubblica sin dal principio dell'istruttoria;

che rimangono inspiegati i motivi per i quali il Consiglio dei ministri si sia rifiutato di erogare il buono scuola per la figlia di un agente di polizia che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro la medaglia d'oro al valor civile nelle mani della propria vedova,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire con urgenza al fine di riconoscere alla figlia di Loris Giazzon, un poliziotto freddato dalle pallottole della mala vita del Brenta, il contributo dello Stato che le spetta di diritto;

se i Ministri non ritengano che il rifiuto del buono scuola nei confronti della figlia di Loris Giazzon sia un fatto in se stesso che può essere considerato sia discriminatorio sia platealmente offensivo per tutte le vittime che nelle forze dell'ordine hanno perso la vita per servire lo Stato.

(4-04547)

FABRIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che il 13 maggio 2003 il volo AirOne AP 6367, decollato alle ore 10 e 40 minuti dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia con circa un'ora di ritardo, in piena fase di atterraggio nello spazio aereo dell'Aeroporto di Fiumicino, ha dovuto riprendere immediatamente quota con una manovra di emergenza per evitare il rischio di una possibile collisione con un altro vettore;

che, da quanto dichiarato dal comandante stesso ai passeggeri, il controllo aereo di Fiumicino si è trovato costretto ad interrompere l'atterraggio dell'aeromobile AirOne in quanto questo si era venuto a trovare, durante la manovra, ad una distanza troppo ravvicinata ad un altro apparecchio aeromobile;

che neanche tre mesi or sono, il 25 febbraio 2003, il volo Meridiana 517, con 150 passeggeri a bordo, proveniente dall'Aeroporto Villafranca di Verona, era stato avvertito durante la fase di atterraggio che la

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 Maggio 2003

pista C16 dell'Aeroporto romano di Fiumicino non era stata liberata per tempo;

che tale episodio, il quale presenta peculiari analogie con quello avvenuto il 13 maggio, poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia, nonostante l'ENAV (l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile) abbia in seguito proferito dichiarazioni confortanti sulla normalità della manovra adottata ai fini della sicurezza dei passeggeri in transito con il citato velivolo;

## considerato:

che tali episodi dimostrano chiaramente come esista un'assoluta precarietà delle misure di controllo della sicurezza dei voli nei cieli italiani;

che sul punto il Governo ha dichiarato in più di una occasione che avrebbe impartito all'ENAV e all'ENAC precise indicazioni per unire le rispettive risorse al fine di realizzare la massima efficienza e sicurezza del trasporto aereo;

## si chiede:

di conoscere l'effettiva portata del rischio occorso il 13 maggio 2003 nello spazio aereo controllato dall'Aeroporto di Fiumicino dai passeggeri dei due velivoli interessati dal rischio di collisione descritto in premessa;

di sapere i motivi in base ai quali, nei principali aeroporti italiani, e segnatamente all'Aeroporto Fiumicino di Roma, continuino a verificarsi situazioni di emergenza analoghi di questo genere, nonostante l'ENAV abbia garantito in più di una occasione di poter assicurare la sicurezza del trasporto aereo per quanto risulti di sua competenza;

di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda porre in essere affinché l'ENAV riesca ad assolvere in modo soddisfacente i propri delicatissimi compiti legati alla sicurezza di centinaia di cittadini che ogni anno utilizzano il trasporto aereo, permanendo fondati i dubbi sulla possibilità che tale Ente possa svolgere la propria funzione in modo efficiente, anche alla luce della nomina dei nuovi vertici, la cui professionalità poco ha a che fare con lo studio delle problematiche legate alla sicurezza del trasporto aereo.

(4-04548)

THALER AUSSERHOFER. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso:

che il 16 maggio prossimo scadono i termini previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativi al condono fiscale;

che con numerose circolari (3/E, 4/E, 12/E,17/E, 18/E, 22/E, 23/E, 24/E, 25/E, 26/E, 28/E), l'ultima delle quali risale al 12 maggio scorso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito maggiori chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni sul condono per permettere al contribuente di regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco;

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

14 Maggio 2003

considerato:

che l'ultima circolare del 12 maggio è stata emessa appena quattro giorni prima della scadenza dei termini citati e che i contribuenti non hanno avuto la possibilità di approfondirla e studiarla;

che l'articolo 5 della legge 27 luglio, n. 212, prevede, al comma 1, che «l'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria» e, al comma 2, il dovere per l'amministrazione finanziaria «di portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e risoluzioni da essa emanate».

si chiede una più attenta osservanza dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente affinchè l'interessato abbia il tempo necessario per conoscere le disposizioni normative, valutarne la portata per procedere consapevolmente alla corretta applicazione delle stesse.

(4-04549)

BATTISTI. – Ai Ministri della giustizia e dell'interno. – Premesso: che il comune di Roma, dopo aver convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma la SIAR srl, ha ottenuto lo sfratto dell'area sita in Roma, piazza della Marina n. 32 (Borghetto Flaminio), di sua proprietà e occupata dalla SIAR srl stessa;

che l'area è attualmente oggetto di un protocollo d'intesa tra il comune di Roma e la Facoltà di Architettura dell'Università «La Sapienza» di Roma, che prevede il trasferimento della proprietà alla citata Facoltà, con conseguente recupero ambientale della stessa, oggi visibilmente degradata ed in stato di abbandono;

che a tale protocollo non si può dare tuttavia seguito in quanto l'esecuzione dello sfratto più volte fissata non è mai avvenuta;

che, infatti, al primo accesso fissato per la data del 5 dicembre 2002 è seguito un secondo (22 gennaio 2003), un terzo (28 marzo 2003), un quarto (30 aprile 2003), senza il prodursi di alcun esito;

che ciò che desta particolare preoccupazione rispetto alla sequela di rinvii è il ritardo accumulato per il recupero dell'area con perdurare dell'evidente danno pubblico, costituito in primo luogo, ma non solo, dall'impossibilità per la popolazione di godere del recupero stesso,

si chiede di conoscere i motivi che hanno determinato l'impossibilità di procedere allo sgombero dell'area e le ragioni per cui gli Ufficiali Giudiziari incaricati dello sfratto non abbiano ad esso proceduto.

(4-04550)

FLAMMIA. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che: in Irpinia sono stati realizzati molteplici insediamenti industriali con i fondi della legge di ricostruzione post-sisma, nº 219/81;

la maggioranza degli insediamenti appartengono ad imprenditori del nord o comunque provenienti da altre aree del Paese;

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

considerato che:

quasi nessun insediamento ha rispettato i programmi occupazionali previsti al momento del finanziamento pubblico;

molteplici impianti hanno vissuto gravi fasi di crisi, con sospensione o chiusura di attività, fallimenti, cambi di proprietà ecc., con gravissime ripercussioni sull'occupazione;

spesso le crisi non risultano essere tanto il prodotto di difficoltà di mercato e competitività, quanto di manovre manageriali discutibili ed oscure:

ritenendo in questo quadro emblematica la crisi che investe attualmente gli insediamenti della Ingred, nell'area del Calaggio e della Prometal, nell'area industriale di San Mango sul Calore, in quanto la prima rischia la definitiva chiusura, a seguito dell'acquisto dei macchinari dell'azienda da parte del Presidente della Confindustria, D'Amato, il quale, contravvenendo agli impegni, sta trasferendo i suddetti macchinari in altra azienda; la seconda rischia anch'essa la chiusura, a seguito degli impegni non mantenuti dall'azienda torinese CLN con i vecchi proprietari;

visti gli enormi guasti prodotti da una politica industriale di questo tipo per l'Irpinia e per l'intero Mezzogiorno,

chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per porre termine a questo processo di rapina industriale che va perpetuandosi a danno delle popolazioni irpine, del Mezzogiorno e dello stesso Stato, considerato che gli insediamenti industriali in questione sono stati fatti con risorse pubbliche;

quali azioni intenda intraprendere per definire la situazione di decine e decine di aziende delle aree industriali *ex* art. 32, legge 219/81, che, da anni, si trovano sotto curatela fallimentare.

(4-04551)

## PERUZZOTTI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

i Centri di Permanenza Temporanea (CPT) per immigrati clandestini sono gestiti da operatori sociali che, frequentemente, sono costretti a rivolgersi alle Forze dell'Ordine per sedare comportamenti violenti da parte degli ospiti extracomunitari;

un esempio eloquente è dato dall'episodio verificatosi lo scorso 2 marzo nei locali del CPT di Bologna, che ha visto protagonisti undici agenti della Polizia di Stato di Bologna. I predetti poliziotti, intervenendo per bloccare un tentativo di fuga e sedare una sommossa, sarebbero stati raggiunti da un avviso di garanzia con il quale sarebbe stato ipotizzato il concorso in lesioni aggravate;

secondo l'accusa, gli undici agenti di Polizia (alcuni dei quali non sarebbero intervenuti per sedare la rissa, arrivando soltanto dopo) avrebbero sostanzialmente abusato del proprio ruolo, «percuotendo con manganelli e calci i responsabili della sommossa, provocando escoriazioni, contusioni, ematomi e lesioni lacero – contuse»;

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

considerato che:

il citato episodio, sul quale la magistratura starebbe ancora indagando, illumina sulle penalizzazioni alle quali vanno incontro gli agenti delle squadre volanti, che per salvaguardare l'incolumità degli addetti ai predetti centri di accoglienza, nonché degli ospiti non violenti, sono obbligati, loro malgrado, a prestare opera di Pronto Intervento, ricorrendo alla forza;

taluni immigrati, ospiti dei suddetti centri di accoglienza, pare inscenino sovente risse di ogni tipo, allo scopo di essere trattenuti in Italia oltre il dovuto;

è paradossale che operatori della sicurezza rischino di essere considerati «agenti provocatori» da parte di una certa area politica,

si chiede di sapere se, alla luce dei fatti espressi in premessa, nonché di equilibrate dichiarazioni rese dal SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), non si ritenga opportuno creare nei Centri di accoglienza in parola, una task force, costituita, oltre che da operatori della Croce Rossa che forniscono la necessaria assistenza socio – sanitaria, anche da agenti della Polizia di Stato, ai quali dovrebbe essere demandato il compito di attuare una vigilanza interna che possa prevenire eventuali disordini.

(4-04552)

BEVILACQUA. – Ai Ministri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Premesso:

che presso la Procura del Tribunale di Reggio Calabria svolge compiti di sostituto Procuratore il dottor Francesco Mollace;

che i tre figlioli del dottor Francesco Mollace frequentano la scuola privata «Convitto Nazionale Campanella»;

che da tre anni il dottor Mollace rifiuta di pagare le rette per la scuola ai propri figlioli nonostante reiterate richieste gli siano state inviate dall'amministrazione dell'Istituto, che non assume le più logiche determinazioni consequenziali per il timore che il ruolo del dottor Mollace inevitabilmente suscita;

che tale stato di cose, ben noto nella città di Reggio Calabria, si traduce in una caduta di immagine di quel magistrato con innegabili riflessi negativi su tutti gli uffici giudiziari reggini e determina un innegabile *vulnus* al prestigio della magistratura cittadina,

si chiede che venga con ogni urgenza accertata ufficialmente la situazione suesposta e, quindi, si avviino tutte le più opportune procedure per sanzionare adeguatamente la lesione al prestigio dell'ordinamento giudiziario che nel comportamento del magistrato in questione ampiamente si coglie.

(4-04553)

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che: il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Gianfranco Miccichè, nel corso di una manifestazione pubblica svoltasi nella città di Ragusa l'11 maggio 2003, dopo avere appreso che in quella città

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

il centrodestra si presenta diviso alle elezioni, considerato che Nuova Sicilia sostiene un proprio candidato sindaco, diverso da quello della Casa delle libertà, ha affermato, come riportato dal quotidiano «La Gazzetta del Sud» del 12 maggio 2003 a pagina 12, «Chiamerò Bartolo Pellegrino (leader regionale di Nuova Sicilia), obbligandolo ad un disimpegno. Non c'è motivo perché i candidati della sua lista debbano fare votare un sindaco inesistente, Pellegrino ce lo deve»;

Bartolo Pellegrino è designato vice sindaco dal candidato sindaco Giuseppe Angelica della lista Nuova Sicilia;

le affermazioni dell'onorevole Miccichè, ad avviso dell'interrogante, rappresentano un grave elemento di turbativa e di inquinamento della campagna elettorale a meno di due settimane dal voto;

si chiede di sapere:

di quali strumenti, argomenti, mezzi, disponga l'onorevole Miccichè per «obbligare Bartolo Pellegrino ad un disimpegno»;

a quali fatti, episodi e circostanze si riferisca l'onorevole Miccichè per affermare «Bartolo Pellegrino ce lo deve»;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire che la campagna elettorale e la tornata elettorale nella città di Ragusa si possano svolgere in un clima sereno.

(4-04554)

BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il Vice Ministro onorevole Gianfranco Miccichè, nel corso di una manifestazione pubblica svoltasi nella città di Ragusa, domenica 11 maggio 2003, ha sostenuto, come riportato dal quotidiano «il Giornale di Sicilia» del 12 maggio 2003 a pag. 21, «che il suo ufficio al Ministero sarà sempre aperto per gli amministratori locali del centrodestra mentre per gli altri l'accesso sarà interdetto». «Se i sindaci del centrosinistra avranno qualcosa da chiedere lo potranno fare con richieste scritte che saranno vagliate dalla segreteria (...). È una cosa che potete dire in giro perché i sindaci della Casa della libertà dovranno essere i primi cittadini di coloro che li hanno votati e sostenuti e non di tutti. Solo l'ordinaria amministrazione va garantita a tutti, ragionamento che va esteso al Ministero. Ai comuni governati dal centrosinistra andrà solo l'ordinario, i finanziamenti straordinari saranno destinati solo agli enti locali retti dal centrodestra (...)»,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo su queste dichiarazioni ed in particolare sull'affermazione che il «ragionamento» «va esteso al Ministero» e quindi anche agli affari di competenza degli altri Vice Ministri, Sottosegretari e dello stesso Ministro dell'economia e delle finanze;

se il Ministro in indirizzo non ritenga queste affermazioni gravemente inopportune per il ruolo istituzionale ricoperto dall'onorevole Miccichè e gravemente lesive sia del requisito di imparzialità a cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione, deve essere informata l'azione dei pubblici uffici, sia di quanto disposto dall'articolo

Assemblea - Allegato B

14 Maggio 2003

98 della Costituzione, ai sensi del quale «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione»;

quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare a fronte di pronunciamenti di questa gravità e se non ritenga di esprimere inequivocabili giudizi su questi richiami alla violazione di principi costituzionali, al fine di garantire che coloro che governano il Paese, le regioni, le province ed i comuni lo facciano nell'interesse esclusivo della popolazione, al di là dello schieramento politico di appartenenza.

(4-04555)